



Dipartimento di Scienze Politiche

Cattedra di Diritto Internazionale dell'Economia e dell'Ambiente

**Lo sviluppo sostenibile e la tutela dei diritti
umani nel settore energetico: la transizione di
Eni ed Enel verso un modello di business
proattivo**

RELATORE

CHIAR.MA PROF.SSA ELENA SCISO

CANDIDATA

SARA ABBONDANDOLO

MATR. 634672

CORRELATORE

CHIAR.MO PROF. ANGELO TARABORRELLI

ANNO ACCADEMICO 2018/2019

Indice

Introduzione.....	4
1. L'impatto sociale del Business, tra Diritti Umani e Obiettivi di Sviluppo Sostenibile	7
1.1 Quadro storico-normativo.....	8
1.1.1 <i>Quadro storico</i>	8
1.1.2 <i>Il Protect, Respect and Remedy Framework ed i Principi Guida su Business e Diritti Umani delle Nazioni Unite</i>	22
1.1.3 <i>Il II Pilastro ed il Concetto di Due Diligence</i>	28
1.1.4 <i>EU e altri standard</i>	31
1.2 Verso un coinvolgimento attivo del settore privato	36
1.2.1 <i>Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile</i>	37
1.2.2 <i>Relazione tra diritti umani e Obiettivi di Sviluppo Sostenibile</i>	41
1.2.3 <i>Un'estensione del processo di due diligence</i>	43
1.2.4 <i>L'apporto del settore privato: un gioco a somma positiva</i>	48
1.3 Ultimi scenari normativi.....	52
1.3.1 <i>Il trattato vincolante in materia di business e diritti umani</i>	52
2. Lo sviluppo sostenibile e la tutela dei diritti umani nel settore energetico	56
2.1 Possibili impatti negativi	57
2.1.1 <i>Comunità</i>	63
2.1.2 <i>Ambiente</i>	65
2.1.3 <i>Sicurezza</i>	67
2.2 Gli standard del settore	69
2.2.1 <i>L'Associazione dell'Industria Petrolifera per la Conservazione Ambientale</i> 69	
2.2.2 <i>L>Iniziativa per la Trasparenza delle Industrie Estrattive</i>	70
2.2.3 <i>I Principi Volontari sulla Sicurezza e i Diritti Umani</i>	72
2.3 Gli indici di sostenibilità	73
2.3.1 <i>Gli standard GRI</i>	78
2.3.2 <i>Sustainalytics</i>	80
2.3.3 <i>L'indice Dow Jones for Sustainability</i>	81
2.3.4 <i>La serie di indici FTSE4Good</i>	82
2.3.5 <i>L'indice Vigeo Eiris</i>	85

2.3.6	<i>Corporate Human Rights Benchmark</i>	86
3.	L’approccio proattivo di Eni ed Enel	88
3.1	La strategia di sostenibilità di Eni	88
3.2	Diritti Umani	96
3.2.1	<i>Approccio</i>	96
3.2.2	<i>Due Diligence</i>	97
3.2.3	<i>Accesso al rimedio</i>	98
3.3	Rendicontazione e Indici	99
3.4	La strategia di sostenibilità di Enel.....	101
3.5	Diritti umani	106
3.5.1	<i>Approccio</i>	106
3.5.2	<i>Due diligence</i>	107
3.5.3	<i>Accesso al rimedio</i>	108
3.6	Rendicontazione e Indici	109
	Conclusioni.....	113
	Bibliografia.....	116
	Sitografia	122
	Riassunto	128

Introduzione

In una società sempre più globalizzata, l'espansione del business delle grandi imprese multinazionali è un fenomeno che, oltre ad aver il merito di facilitare la crescita economica e l'interrelazione tra stati (tramite la delocalizzazione della produzione in paesi in via di sviluppo o a basso reddito, ricchi di risorse naturali o con un basso costo della manodopera), implica senz'altro delle questioni non trascurabili sul piano normativo domestico e internazionale. A partire dalla seconda metà del secolo scorso, lo strapotere delle grandi imprese multinazionali è andato affermandosi parallelamente alla commissione di violazioni dei diritti umani, danni ambientali, casi di corruzione e concussione, problematiche relative ai rapporti con società subappaltatrici, a causa di un approccio aziendale poco responsabile nei confronti della società e dell'ambiente. In seguito alla nascita delle prime forme di protesta provenienti dal mondo accademico, attraverso la formulazione delle teorie riconducibili al filone di studi della Responsabilità Sociale d'Impresa, e dalla società civile, che esprimeva il proprio dissenso mediante sabotaggi e campagne diffamatorie, è sorta la necessità di regolamentare la condotta di tali nuove entità. La vaghezza che caratterizza la definizione giuridica delle imprese multinazionali non ha reso affatto facile il raggiungimento di tale scopo. Alla vigilia del nuovo millennio, i primi tentativi di adozione di un codice internazionale legalmente vincolante si sono rivelati, per l'appunto, fallimentari, mentre ad aver ottenuto un esito più favorevole sono state le iniziative multi-stakeholders e la pubblicazione di standard e codici di condotta a carattere volontario. A partire dall'istituzione del Global Compact nel 1999, un numero limitato di imprese ha iniziato ad intraprendere timidamente il percorso verso la sostenibilità, interessandosi maggiormente alla causa dei diritti umani. Fino a quegli anni, comunque, l'approccio delle imprese a tematiche di carattere sociale e ambientale, continua a configurarsi per lo più in chiave reazionaria, in risposta all'insorgere di problematiche connesse alla commissione di un danno o a reazioni della società civile, screditanti da un punto di vista reputazionale. In questo senso, due strumenti in particolare, adottati entrambi nell'ambito delle Nazioni Unite, simboleggiano uno spartiacque tra due diverse concezioni del ruolo del business all'interno della società, sanzionando un modello di impresa che si fonda sul rispetto dei diritti umani e sulla promozione dello sviluppo sostenibile. Nel 2011 tramite i *Guiding Principles on Business and Human Rights* delle Nazioni Unite è stata sancita, per la prima volta, la

responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani, richiedendo a queste di disporre di un processo di valutazione e monitoraggio dei potenziali rischi connessi all'attività economica e di meccanismi di ricorso interni, volti a fornire un rimedio effettivo alle vittime. I *Guiding Principles* oltre ad aver fatto chiarezza sulla distinzione tra doveri dello stato e responsabilità delle imprese, hanno stimolato un incremento della produzione normativa domestica e un accrescimento della notorietà del dibattito su business e diritti umani. La proclamazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile da raggiungere entro il 2030, è servita, invece, ad attribuire al settore privato un ruolo decisivo nel contribuire a trovare soluzioni innovative alle grandi sfide dell'epoca moderna e agli obiettivi posti dalla comunità internazionale. Nonostante la quasi completa assenza di obblighi di legge e le scarse performance della maggior parte del business in termini di rispetto dei diritti umani e promozione dello sviluppo sostenibile, è in atto una transizione, trainata da una cerchia ristretta di imprese che sta compiendo notevoli sforzi per integrare tali istanze all'interno del proprio modello di business. Se inserire nella logica d'impresa tematiche di carattere etico e sociale può non sembrare una strada facile da intraprendere, riuscire in tale intento potrebbe risultare un obiettivo ancor più velleitario se si prendono in considerazione attività economiche particolarmente suscettibili di tradursi in impatti negativi su società e ambiente, come quelle che caratterizzano il settore energetico. Le multinazionali energetiche, ed in modo particolare l'industria estrattiva, nella scelta delle località dei propri Investimenti Diretti Esteri adottano un approccio orientato alla ricerca di paesi ricchi di risorse, *resource-seeking*, tali paesi sono spesso caratterizzati da un debole stato di diritto che li rende maggiormente esposti a violazioni dei diritti umani, inoltre, le attività tipiche del settore possono essere particolarmente dannose per l'ambiente e le comunità circostanti. Esaminando le strategie di sostenibilità e di rispetto dei diritti umani di Eni ed Enel, due grandi multinazionali energetiche italiane, si intende da un lato, analizzarne la conformità in relazione alle iniziative promosse dalle Nazioni Unite, dall'altro comprendere le condizioni e gli strumenti che le hanno indotte ad adottare un approccio di business responsabile. Per assolvere tale obiettivo la trattazione è strutturata in tre diversi capitoli: i) il primo comprende un'analisi storico-normativa del dibattito sulla responsabilità sociale d'impresa e il rispetto dei diritti umani da parte del business, esaminando i principali strumenti normativi a carattere internazionale, partendo dalla fine del secolo scorso fino a giungere ai possibili sviluppi futuri; ii) il secondo

capitolo si focalizza sul settore energetico, analizzandone i potenziali impatti negativi e gli standard specifici volti a limitarli, cui segue una descrizione dei principali indici sostenibili ESG congiuntamente ai principi di rendicontazione sostenibile, in quanto strumenti che contribuiscono a catalizzare l'adesione ad una condotta socialmente responsabile; iii) il terzo capitolo, alla luce di quanto analizzato nei capitoli precedenti, osserva le strategie di sostenibilità e di rispetto dei diritti umani di Eni ed Enel, al fine di fornire un esempio pratico di due modelli di business che rispondo alle aspettative della comunità internazionale.

1. L'impatto sociale del Business, tra Diritti Umani e Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

Premessa

Le imprese multinazionali sono attori determinanti nello scenario economico internazionale. Sebbene non esista una definizione univoca del termine, queste sono comunemente riconosciute come società operanti sul territorio di stati diversi. Un'impresa multinazionale è solitamente costituita da un quartier generale, in cui risiede il centro dirigenziale, in uno stato (casa madre), operando al contempo in altri stati (paesi ospitanti). Nonostante la rilevanza economica e internazionale della crescente espansione del business delle imprese multinazionali, esse non godono di soggettività giuridica internazionale ed anche sul versante del diritto privato interno a queste non viene attribuita una personalità giuridica distinta e unitaria. Tale situazione di vaghezza e ambiguità giuridica si interpone come ostacolo ad una regolamentazione *ad hoc* dell'operato di tali attori economici¹. A partire dagli anni '70 del Novecento, la comunità internazionale ha iniziato a prendere atto dei possibili impatti negativi e positivi connessi alle attività di questi nuovi attori nello scenario economico internazionale. Se da un lato, l'interazione tra stati, favorita dall'operato delle imprese multinazionali, racchiude di per sé un potenziale positivo, in termini di sviluppo economico (basti pensare alla condivisione di conoscenze e tecnologie innovative che defluiscono verso paesi di diverso tenore economico, che ha innescato il fenomeno noto come "corsa al ribasso"²), il crescente strapotere delle multinazionali è andato via via determinandosi parallelamente a coinvolgimenti di quest'ultime in numerose violazioni dei diritti umani e disastri industriali. Come esito di tali soprusi, l'opinione pubblica e le organizzazioni rappresentati la società civile hanno intrapreso iniziative volte ad esercitare pressione nei confronti delle istituzioni e delle stesse società, da cui è maturata l'esigenza di disciplinare la condotta delle imprese irresponsabili. Nonostante gli sforzi sostenuti per l'adozione di un documento internazionale vincolante destinato alle imprese multinazionali si siano

¹ Cfr. Sciso, Elena. *Appunti Di Diritto Internazionale Dell'Economia*. Terza ed. Torino: G. Giappichelli, 2017. p.14

² i paesi in via di sviluppo al fine di attrarre investimenti esteri nel proprio territorio offrono un regime di tassazione favorevole e manodopera a basso costo spesso accompagnati da un debole regime di tutela dei diritti dei lavoratori.

finora rivelati vani, sono stati molteplici i codici di condotta e le linee guida a carattere volontario dedicate al rispetto da parte del settore del business dei diritti umani, costituendo una vera e propria forma di etichettatura sociale, divenuta, per le imprese aderenti, nota distintiva di impegno e positività da un punto di vista esterno. Nel 2015, tramite l'adozione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite³, inoltre, 193 stati del mondo hanno deciso di conferire alle imprese multinazionali e al settore privato un ruolo cruciale, che va oltre la richiesta di conformarsi ad una condotta responsabile, quello di porre le proprie conoscenze e risorse a servizio del benessere dell'umanità e del pianeta, invitando il business a contribuire, attraverso l'instaurazione di collaborazioni pubblico-privato, per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

1.1 Quadro storico-normativo

1.1.1 Quadro storico

Le imprese multinazionali, nel condurre le proprie attività economiche, possono incidere profondamente sull'ambiente e sulle comunità in cui operano. Tali impatti possono avere effetti tanto positivi e tradursi, ad esempio, in sviluppo economico, accesso al mercato del lavoro, miglioramento delle infrastrutture e dei servizi pubblici, quanto negativi (si pensi ai casi di inquinamento ambientale, sfruttamento del lavoro, esproprio delle terre o il trasferimento forzato di comunità indigene). Per decenni, governi nazionali, comunità locali e istituzioni internazionali hanno dibattuto a più riprese sulla questione inerente alla necessità di regolamentare la condotta sociale delle imprese al fine di limitare i possibili impatti negativi causati nello svolgimento delle loro attività economiche⁴ La questione della regolamentazione delle imprese multinazionali, oltre ad essere un tema ampiamente dibattuto in letteratura, serba non poche complicazioni data la molteplicità e l'eterogeneità degli attori e dei relativi interessi coinvolti. Nell'assenza di un'imposizione

³U.N., *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*, New York, 2015

⁴U.N., *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework*, preamble, New York, 2011(https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/Intro_Guiding_PrinciplesBusinessHR.pdf)

normativa, un *homo oeconomicus*⁵ come l'impresa multinazionale difficilmente subordinerà la massimizzazione del proprio profitto ad esigenze di carattere etico, come scegliere di non dislocare una comunità indigena dalla propria terra, o astenersi dal provocare un danno ambientale. Se si considerano le contraddizioni di natura ontologica congiuntamente alle complicazioni di matrice giuridica, che non hanno consentito un'imposizione dogmatica del rispetto dei diritti umani in capo alle imprese multinazionali e che pertanto relegano l'adozione di una condotta responsabile ad una scelta puramente volontaria dell'impresa, emergono in modo piuttosto evidente le motivazioni sottostanti la complessità e la tardività riscontrate nel pervenire prontamente ad una soluzione. Con la fine del Secondo Conflitto Mondiale, l'intensificarsi del volume delle transazioni internazionali e la conseguente fortuna e crescita delle imprese multinazionali, iniziano ad essere posti i primi interrogativi riguardo la definizione del ruolo di tali nuove entità e della loro responsabilità in relazione all'ambiente in cui operano. Il percorso verso la conformazione del mondo del business ad una condotta socialmente responsabile può essere definito come un lungo processo evolutivo, ancora in divenire, da far risalire agli anni '50 nel Novecento. Tale evoluzione ha coinvolto una moltitudine di attori; se da un lato il mondo accademico ha iniziato a formulare nuove teorie che si interrogavano sul ruolo che dovesse ricoprire il business all'interno della società, il susseguirsi di incidenti connessi all'operato delle grandi imprese e l'amplificazione degli stessi anche grazie ai progressi nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, hanno contribuito a creare una maggiore sensibilizzazione dell'opinione pubblica internazionale portando ad un innalzamento dell'intransigenza dei consumatori nei confronti di quelle multinazionali irresponsabili, stimolando, di conseguenza, le prime risposte e reazioni da parte dei businessmen, seppur lente e non sempre omogenee⁶.

La teoria che più ha analizzato la questione delle responsabilità del settore privato nei confronti della società è stata quella della Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI). La RSI non costituisce una corrente univoca ed è considerata, perlopiù, un ambito di ricerca che racchiude al suo interno diverse teorie, nonché approcci manageriali volti ad adottare

⁵ Attore economico razionale che basa le proprie scelte sulla massimizzazione dei profitti.

⁶ Se alcune imprese hanno risposto in modo reattivo alle istanze avanzate dai consumatori, altre vi si sono conformate più avanti nel tempo, in seguito all'emergere di altri fattori: sabotaggi, variabile reputazionale, disastri industriali, perdita di rilevanti porzioni di mercato.

comportamenti socialmente responsabili. Scherer e Palazzo definiscono la RSI come un termine onnicomprensivo per il dibattito sulle responsabilità del business ed il suo ruolo nella società, che include sottocategorie come business e società, etica del business, e la teoria degli stakeholders⁷. Per l'Unione Europea la RSI è “un concetto in cui le imprese integrano problematiche sociali e ambientali, nelle loro operazioni di business e nelle loro interazioni con gli stakeholder, su base volontaria⁸”. Nonostante la mancanza di un'unica definizione possono essere rintracciate tre componenti fisse a fondamento del concetto di RSI:

1) Andare al di là della normativa

Il comportamento socialmente responsabile non deve essere dettato da un mero obbligo di legge, bensì deve connotarsi come impegno che prescinde dalla presenza o meno di una normativa volta a disciplinarlo, assunto dalle imprese perché queste ritengono che ciò sia nel loro interesse nel lungo periodo;

2) Lo stretto legame con la sostenibilità

Nella loro attività le imprese devono tenere conto anche delle ripercussioni economiche, sociali e ambientali del loro operato;

3) La volontarietà

L'adozione di un comportamento socialmente responsabile è frutto di una libera scelta delle imprese⁹.

Data la vastezza dell'arco temporale ricoperto dalla trattazione accademica, i teorici della RSI sono soliti scandire gli sviluppi susseguitesesi in materia in più fasi storiche. Post effettua, a questo proposito, una suddivisione della storia della RSI in tre diverse tappe. La prima, denominata fase della “resistenza”, comprende il periodo tra gli anni '50 e gli anni '70; la seconda è la fase delle “reazioni” cha va dagli anni '70 agli anni '90, la terza

⁷ Cfr. Carroll, Archie B. “Corporate Social Responsibility: Evolution of a Definitional Construct.” *Business & Society* 38, no. 3 (September 1999): 268–95.

⁸ GREEN PAPER Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility, (COM(2001)366) par.4

⁹ Cfr. Prandstraller, S.S. (2013) “Teorie e tecniche della responsabilità sociale d'impresa” Di Virgilio Editore.

e ultima, rappresenta la fase del coinvolgimento della società civile e descrive il periodo che parte dagli anni '90 ad oggi.¹⁰

Vi è un ampio consenso in letteratura nel far ricondurre le radici della RSI alla pubblicazione di Howard R. Bowen (1953) "La Responsabilità Sociale del Businessman" che sembra aver segnato l'inizio della trattazione accademica della materia. L'opera di Bowen partiva dal presupposto che i business delle grandi imprese multinazionali rappresentassero dei veri e propri centri vitali di potere economico e decisionale, le cui azioni andavano a ripercuotersi sulle vite dei cittadini sotto più punti di vista. L'autore pone in senso pionieristico l'interrogativo inerente alla tipologia di responsabilità che bisognerebbe ragionevolmente aspettarsi dal lato del business nei confronti della società, sancendo per la prima volta il concetto per cui i businessmen avrebbero dovuto essere reputati responsabili per le conseguenze delle proprie azioni in un'ottica che superava la logica perdite-profitto¹¹. Procedendo lungo la sequenza temporale di Post, la prima fase è caratterizzata in modo preponderante dalla retorica, anziché da azioni volte a sostanziare le istanze poste in quegli anni dal mondo accademico. Fu, infatti, un periodo di mutamento di prospettive, in cui i vertici delle grandi aziende iniziarono a prendere confidenza con il dibattito sulla RSI. Vi erano molte poche attività, oltre alla filantropia, per mostrare la corrispondenza di un'effettiva risposta a questo nuovo tema. A questo proposito l'opera di Bowen dimostrò, con la sua esortazione a specifici cambiamenti manageriali responsabili volti a rispondere alle crescenti problematiche sociali, come il suo contributo fosse all'avanguardia per i suoi tempi. Le sue proposte includevano: cambiamenti della composizione dei comitati direttivi; una maggiore rappresentanza dei punti di vista della società all'interno del management delle aziende; l'utilizzo di una revisione sociale, un'educazione sociale dei manager; lo sviluppo di codici di condotta e l'incremento della ricerca nelle scienze sociali. Nonostante i tempi non fossero ancora maturi per dar forma a tali riflessioni, Bowen pose le basi per ulteriori teorizzazioni e

¹⁰ Cfr. Post, James E. "The United Nations Global Compact: A CSR Milestone." *Business & Society* 52, no. 1 (2013): 53-63.

¹¹ Cfr. Carroll, Archie B. "Corporate Social Responsibility: Evolution of a Definitional Construct." *Business & Society* 38, no. 3 (September 1999): 268-95.

dibattiti che condurranno negli anni successivi all'adozione di strategie manageriali che diverranno delle pratiche standard per la gestione degli aspetti legati alla RSI¹².

È negli anni '70, secondo la linea temporale di Post, che si verifica, in questo senso, un punto di svolta nell'evoluzione di pratiche e politiche inerenti alla responsabilità d'impresa, definita dall'autore, per l'appunto, come fase della reattività. Tale sviluppo è stato guidato da scandali, pressione politica, e dal potere emergente di nuove voci nello scenario internazionale. In questa fase, due eventi sono particolarmente degni di nota per aver contribuito ad innescare un mutamento di rotta nelle pratiche di business. Il primo evento riguarda il lungo processo legato alla dismissione delle attività economiche in Sud Africa durante il periodo di segregazione razziale noto come "apartheid", che culminò con l'adozione dei Sullivan Principles (1977), enunciati dal Reverendo Leon Sullivan¹³. I Sullivan Principles possono essere considerati i precursori dei più recenti codici di condotta a carattere volontario¹⁴, tali principi, oltre a richiedere l'astensione da parte delle imprese dal commettere violazioni dei diritti umani sul posto di lavoro, ascrivevano a queste un ruolo attivo nella demolizione del regime dell'apartheid in generale¹⁵. Moltissime compagnie finirono per abbandonare il Sud Africa e molte altre adottarono politiche volte a combattere l'apartheid, anche le più reticenti furono comunque costrette ad iniziare a riflettere in merito ad una maggiore armonizzazione delle proprie politiche aziendali alla causa dei diritti umani. Nessun amministratore delegato avrebbe potuto difendere apertamente il sistema sudafricano e le ipotesi di restare ad operare nel paese si

¹² Cfr. Carroll, Archie B. "Corporate Social Responsibility: Evolution of a Definitional Construct." *Business & Society* 38, no. 3 (September 1999): 268–95.

¹³Cfr. Post, James E. "The United Nations Global Compact: A CSR Milestone." *Business & Society* 52, no. 1 (2013): 53-63.

¹⁴ I Sullivan Principles del 1977 costituiscono un codice di condotta per le imprese statunitensi operanti in Sud Africa, con lo scopo di combattere la discriminazione razziale nell'ambiente lavorativo nel contesto del regime segregazionista dell'apartheid. I Sullivan Principles prevedono 7 principi (il settimo è stato aggiunto nel 1984): i) divieto di segregazione razziale nelle aree destinate ai pasti, al comfort e all'attività lavorativa; ii) modalità di impiego uguali e giuste per tutti i lavoratori; iii) uguale paga per tutti gli impiegati che svolgono un lavoro uguale o simile per lo stesso periodo di tempo; iv) introduzione e sviluppo di programmi di formazione che prepareranno, in numeri sostanziali, neri ed altri non bianchi per lavori di supervisione, amministrativi e tecnici; v) aumento del numero di neri e altri non bianchi in posizione di gestione e supervisione; vi) migliorare la qualità della vita dei lavoratori al di fuori dell'ambiente lavorativo in aree come l'alloggio, i trasporti, la scuola, momenti ricreativi e servizi sanitari; vii) lavorare affinché siano eliminati leggi e costumi che ostacolano la giustizia sociale, economica e politica. Gli stessi principi sono stati ripresi dal Segretario Generale delle Nazioni Unite Kofi Annan nel novembre 1999 e rinominati "Global Sullivan Principles for Corporate Social Responsibility".

¹⁵ Cfr. Wettstein, Florian. "CSR and the Debate on Business and Human Rights: Bridging the Great Divide." *Business Ethics Quarterly* 22, no. 4 (2012): 739-770.

fecero sempre più vane con l'introduzione delle sanzioni internazionali¹⁶. Altro evento importante fu il boicottaggio della multinazionale Nestlé, a causa della strategia di marketing condotta dall'impresa nei paesi in via di sviluppo a fine anni '60 e volta a sponsorizzare l'acquisto di latte artificiale. Nel momento in cui la comunità medica internazionale si rese conto dei tassi di malnutrizione superiori alla norma cui erano affetti i neonati allattati artificialmente, la multinazionale fu travolta da uno scandalo e da una consistente perdita di credibilità, cui seguirono campagne volte a pubblicizzare negativamente i suoi prodotti e persino un processo giudiziario. La questione si protrasse per più di una decade fino all'intervento dell'Organizzazione Mondiale della Salute che elaborò insieme all'Unicef (Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia) un codice internazionale relativo al marketing in materia di sostituiti del latte materno¹⁷. Il modello adottato per la realizzazione di tale codice (alla stesura precedette un intensivo processo di consultazioni che coinvolse esperti internazionali, membri dell'industria e rappresentanti delle Nazioni Unite) costituì una vera e propria pietra miliare per la futura stesura di codici di condotta. Gli episodi connessi al caso del Sud Africa e al boicottaggio della Nestlé, servirono inoltre a mettere in luce l'importanza del ruolo svolto dall'immagine pubblica e dalla reputazione, plasmate in modo determinante dalla comunità internazionale e da gruppi di pressione esterni, nuovi protagonisti nel dibattito internazionale¹⁸. Nel contesto della controversia legata alla formula infantile di Nestlé fu messa in risalto la responsabilità delle entità di business di controllo e di gestione estensiva dei propri canali di mercato, in tutte le fasi della catena produttiva. La multinazionale Nestlé avrebbe potuto prevedere i danni derivanti dall'utilizzo della

¹⁶Cfr. Post, James E. "The United Nations Global Compact: A CSR Milestone." *Business & Society* 52, no. 1 (2013): 53-63.

¹⁷Nel 1981 l'Assemblea Mondiale della Sanità ha adottato l'"*International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes*" per proteggere e promuovere l'allattamento materno, attraverso la previsione di informazioni adeguate sulla nutrizione appropriata del neonato e la regolamentazione del marketing dei sostituti dell'allattamento materno. Negli anni successivi sono state definite ulteriori risoluzioni ed è stato rafforzato il sopracitato codice. Il codice si oppone alla promozione dei sostituti del latte materno rivolta al pubblico, specificando che i servizi sanitari e i professionisti dovrebbero astenersi dal promuoverli, dichiarando inoltre che non dovrebbero essere distribuiti campioni gratuiti a donne incinte, neomamme o famiglie. I governi nazionali sono tenuti, inoltre, a recepire tale codice all'interno dei propri ordinamenti. Dal 1981, 84 stati hanno inserito l'*International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes* o parte delle sue previsioni all'interno della normativa nazionale ed altre successive rilevanti risoluzioni dell'Assemblea Mondiale della Sanità. Per maggiori approfondimenti consultare: Sethi, Prakash S. "Multinational Corporations and the Impact of Public Advocacy on Corporate Strategy: Nestle and the Infant Formula Controversy." *Springer Science & Business Media* 6, (2012).

¹⁸Cfr. Post, James E. "The United Nations Global Compact: A CSR Milestone." *Business & Society* 52, no. 1 (2013): 53-63.

formula infantile e la risultante malnutrizione, considerando con delle valutazioni *ex-ante*, l'alto livello di precarietà delle condizioni dei paesi destinatari del suo prodotto (basso livello di scolarizzazione delle madri non in grado di leggere le istruzioni riportanti le dosi, assenza di acqua potabile, reddito inadeguato per acquistare quantità sufficienti della formula)¹⁹. Tali esternalità di mercato iniziavano a non essere più tollerate dal pubblico esterno il quale esigeva che le imprese acquisissero un atteggiamento più responsabile, volto a sviluppare una prospettiva precauzionale così da prevenire il riproporsi di simili eventi²⁰.

La RSI si interseca con una crescente espansione delle operazioni delle società transnazionali in paesi in via di sviluppo. Data la fragilità dell'apparato normativo caratterizzante tale categoria di paesi, questi sono sicuramente più facilmente esposti a soprusi di carattere sociale, economico e ambientale connessi all'attività economica delle multinazionali. Dal 1970 al 1980, la RSI ha dovuto, dunque, confrontarsi con la questione dei diritti umani, in modo particolare in materia di antidiscriminazione e diritti dei lavoratori, come parte di un discorso emergente inerente al ruolo delle multinazionali in relazione allo sviluppo economico e agli investimenti esteri, che servirà a preparare il terreno per il futuro dibattito sul *Business and Human Rights* (BHR) emerso negli anni '90²¹. In quegli anni, malgrado stessero emergendo i primi segnali in favore dell'adozione di codici di condotta volontari per l'introduzione di politiche aziendali responsabili, numerosi erano ancora i casi di incidenti commessi dalle imprese. Il settore chimico, in particolar modo, ebbe un lungo trascorso legato ai disastri industriali. Tra i più noti si ricordano gli eventi di Seveso²², in Italia, e di Windscale²³, in Regno Unito, ma a

¹⁹ Cfr. Nancy Ellen Zelman, "The Nestle Infant Formula Controversy: Restricting the Marketing Practices of Multinational Corporations in the Third World," *Transnational Lawyer* 3, no. 2 (Fall 1990): 697-758.

²⁰ Cfr. Post, James E. "The United Nations Global Compact: A CSR Milestone." *Business & Society* 52, no. 1 (2013): 53-63.

²¹ Cfr. Ramasastry, Anita. "Corporate Social Responsibility Versus Business and Human Rights: Bridging the Gap between Responsibility and Accountability." *Journal of Human Rights* 14, no. 2 (2015): 237-259.

²² L'incidente industriale di Seveso del 1976 è considerato il più grave disastro ambientale mai avvenuto in Italia, fu un incidente dell'azienda chimica ICMESA che causò la formazione di TCDD, uno dei tipi di diossina più tossici e pericolosi. La TCDD fuoriuscì nell'aria e si disperse trasportata dal vento verso sud-est formando una nube tossica che colpì i comuni di Meda, Seveso, Cesano Maderno e Desio. Conseguentemente all'incidente la Comunità Europea emanò la direttiva Seveso (82/501/CEE) per identificare e monitorare gli stabilimenti industriali a rischio.

²³ L'incendio di Windscale, avvenuto il 10 ottobre 1957, è stato il peggior incidente nucleare della storia della Gran Bretagna, classificato a livello 5 dell'International Nuclear Event Scale. Quel giorno, il nucleo del reattore dell'Unità 1 prese fuoco, bruciando per 3 giorni, con un rilascio di materiale radioattivo in tutto il Regno Unito e in Europa.

sconvolgere l'opinione pubblica fu l'esplosione avvenuta presso l'impianto chimico della Union Carbide a Bhopal, in India, che causò la morte di circa 25,000 persone, divenendo la più grande catastrofe mai accaduta in un contesto aziendale²⁴.

Il crescente insorgere di questioni e problematiche riguardo i diritti umani fu il risultato del mutamento delle modalità di fare business nell'economia globale del periodo successivo alla Guerra Fredda. Le politiche di liberalizzazione, deregolazione, e privatizzazione promosse nell'ambito del Washington Consensus, che si diffusero rapidamente nel mondo tra gli anni '80 e '90, alterarono profondamente non solo la misura e la struttura del mercato globale, ma anche i rapporti di forza della politica economica internazionale²⁵. In questo processo sembra che gli stati stessero perdendo parte del proprio potere di controllo dei processi sociali, economici e politici in ambito sia globale che nazionale. La figura dello stato, come unico protettore anche dei diritti più semplici, viene messa in discussione, e diventa sempre più consistente la tendenza ad estendere la responsabilità di tutela dei diritti umani anche ad attori non-statali²⁶. È da questa esigenza che prende forma il dibattito sul tema *Business e Human Rights*, la necessità di colmare i vuoti di governance sui diritti umani si tradusse in un impulso che spinse accademici e politici a richiamare l'attenzione del settore privato verso l'adozione di approcci più responsabili, nonché ad esortare la comunità internazionale ad introdurre mutamenti normativi in grado di ritenere le imprese multinazionali legalmente responsabili per i danni da loro causati²⁷. In quest'ultima fase, le multinazionali, in modo preponderante del settore estrattivo, iniziarono ad accusare il contraccolpo della pressione

²⁴ Nel 1984 a causa dell'esplosione di una cisterna dello stabilimento della multinazionale Union Carbide (fabbrica statunitense di pesticidi), situato nella città indiana di Bhopal, fuoriuscirono quaranta tonnellate di isocianato di metile. Una nube urticante si disperse nella città determinando la morte di oltre 3.700 persone, è stato stimato, inoltre, che a causa dell'incidente siano decedute tra le 16.000 e le 30.000 persone nelle settimane e negli anni successivi all'esplosione. Post, James E. "The United Nations Global Compact: A CSR Milestone." *Business & Society* 52, no. 1 (2013): 53-63.

²⁵ Cfr. Wettstein, Florian. "CSR and the Debate on Business and Human Rights: Bridging the Great Divide." *Business Ethics Quarterly* 22, no. 4 (2012): 739-770.

²⁶ Tuttavia, dal punto di vista del diritto internazionale tali estensioni sollevano molteplici questioni. Le entità statali erano considerate, e in via generale lo sono ancora, gli unici soggetti ad essere dotati di personalità giuridica internazionale, e quindi, gli esclusivi destinatari del diritto internazionale. Il che fa di loro i soli responsabili di obblighi diretti in materia di diritti umani, nell'ambito rientrante nella normativa internazionale. Tutte le altre istituzioni, di conseguenza, possono solo avere responsabilità indirette, nella misura in cui i rispettivi governi abbiano recepito le succitate responsabilità nei propri ordinamenti nazionali. Altrimenti, non sono vincolati direttamente dal diritto internazionale. Ibid.

²⁷ Cfr. Ramasastry, Anita. "Corporate Social Responsibility Versus Business and Human Rights: Bridging the Gap between Responsibility and Accountability." *Journal of Human Rights* 14, no. 2 (2015): 237-259, p.246

incalzante della società civile, che si sostanziava sempre più in boicottaggi e cattiva pubblicità, in risposta ai casi di partecipazione delle imprese a violazioni dei diritti umani commesse da forze di sicurezza assunte dalle stesse o per la loro complicità con governi oppressivi. Emblematico in quegli anni fu il caso che coinvolse la multinazionale Royal Dutch Shell, che fu accusata di essere complice nella sentenza che portò all'impiccagione di otto attivisti, tra cui il loro leader Ken Saro-Wiwa, del Movimento per la sopravvivenza del popolo Ogoni²⁸. Un crescente numero di note ONG come Amnesty International e Human Rights Watch iniziarono, quindi, a monitorare sempre più la condotta delle multinazionali in merito al rispetto dei diritti umani. La novità di questo emergente dibattito non era tanto la connessione di per sé con i diritti umani, quanto piuttosto il fatto che non si parlava più di diritti umani in relazione a problematiche legate al lavoro, cui si limitavano tradizionalmente le prime analisi della materia. L'estensione del focus sui diritti umani oltre questo specifico contesto richiedeva indagini più ampie della relazione sistematica tra il business e i diritti umani in generale. È in questo contesto che prende forma il filone di studi noto come *Business and Human Rights* (BHR)²⁹. Il BHR tenta di fornire un'alternativa alle soluzioni proposte dalla RSI, sostenendo una prospettiva che pone lo sviluppo della produzione normativa internazionale e domestica in materia al centro della propria analisi. Se la Responsabilità Sociale d'Impresa si è storicamente concentrata sul volontarismo, il BHR si fonda sul presupposto che le iniziative volontarie, non vincolando tutte le imprese, consentono alle multinazionali, che non si conformano a tali azioni, di agire nella completa impunità, ponendosi, su questo aspetto, completamente in antitesi rispetto al carattere di volontarietà che contraddistingue la RSI. Il fatto che la letteratura del BHR si concentri così nettamente sull'aspetto legale, trascurando considerazioni morali o etiche, è insito nella natura stessa del movimento, prendendo le mosse dall'analisi di impatti negativi e della conseguente richiesta di

²⁸ Degrado ambientale e povertà erano le motivazioni alla base del Movimento per la Sopravvivenza del Popolo Ogoni fondato da Ken Saro-Wiwa. L'attivista nel 1990 promosse una campagna non-violenta contro lo sfruttamento delle risorse naturali da parte delle multinazionali coinvolte in attività di estrazione di petrolio nell'area del delta del Niger. Nel maggio 1994, Saro-Wiwa e ad altri otto seguaci furono arrestati e condannati all'impiccagione da un tribunale militare. La sentenza fu accusata di essere giuridicamente infondata e politicamente motivata. Nel processo che seguì la multinazionale Royal Dutch Shell venne accusata per il coinvolgimento in pratiche di corruzione e per aver supportato le forze armate nigeriane nella persecuzione del popolo Ogoni e nel conseguente arresto e sentenza. Cfr. Cragg, Wesley, Denis G. Arnold, and Peter Muchlinski. "Guest Editors' Introduction: Human Rights and Business." *Business Ethics Quarterly* 22, no. 1 (2012): 1-7.

²⁹ Cfr. Wettstein, Florian. "CSR and the Debate on Business and Human Rights: Bridging the Great Divide." *Business Ethics Quarterly* 22, no. 4 (2012): 739-770.

rimedio per un danno già causato, ponendo l'attenzione sulle vittime e sulle comunità danneggiate, articolando le sue argomentazioni su una vasta gamma di diritti internazionalmente garantiti, con lo scopo di fornire delle basi solide per rimedi e giustizia opportuni³⁰.

Secondo Wettstein, mentre è avvenuto, nella letteratura della RSI, uno spostamento negli anni verso un'esaminazione dei diritti dei lavoratori e dei diritti umani "*this continuous stream—or perhaps rather trickle—of research in the intersection of CSR and human rights since the mid1980s cannot hide the fact that, at least up to this current third phase, human rights have not come to play a pivotal role for the general conceptualization of CSR; attempts to make human rights accessible for informing a general conceptual understanding of CSR, that is, attempts to integrate human rights at the very core of the concept have....generally been rare*"³¹. Wettstein si riferisce a questo utilizzando il concetto di "minimalismo dei diritti umani". La RSI, potrebbe quindi includere aspetti dei diritti umani, in modo particolare, i diritti di seconda generazione, ma il principale ambito di interesse della RSI rimane più ampio e non così specificatamente orientato al rispetto dei diritti umani come suo scopo finale³². Il mondo dell'imprenditoria è certamente costretto in ogni caso dalle aspettative delle società, tanto quanto dalle forze di mercato a prendere in considerazione tali tematiche, tuttavia, tali pressioni non conducono comunque verso l'adozione perentoria di un approccio alla tutela dei diritti umani nelle loro operazioni. L'obiettivo che anima il cuore del dibattito relativo al BHR è quello di reinterpretare e ridisegnare l'attuale regime internazionale di tutela dei diritti umani, così da includere il disciplinamento delle responsabilità di attori non-statali, per poter estendere anche alle aziende determinati obblighi che gravano esclusivamente sugli stati. Secondo Wettstein, il dibattito che ne è seguito sulle modalità per affrontare tale obiettivo si è articolato proponendo tre diverse risposte: la prima riguarda una mera reinterpretazione e rilettura della normativa vigente per poter includere la responsabilità delle imprese parallelamente a quelle dello stato. La seconda ha contemplato delle misure

³⁰ Cfr. Ramasastry, Anita. "Corporate Social Responsibility Versus Business and Human Rights: Bridging the Gap between Responsibility and Accountability." *Journal of Human Rights* 14, no. 2 (2015): 237-259.

³¹ Wettstein, Florian. "CSR and the Debate on Business and Human Rights: Bridging the Great Divide." *Business Ethics Quarterly* 22, no. 4 (2012): 739-770. p.747

³² Cfr. Wettstein, Florian. "CSR and the Debate on Business and Human Rights: Bridging the Great Divide." *Business Ethics Quarterly* 22, no. 4 (2012): 739-770.

per poter estendere la normativa nazionale, così da poter includere la condotta sui diritti umani delle multinazionali all'estero, esplorando questioni di extra-territorialità o giurisdizione universale o cercando di richiamare statuti specifici. La terza proposta si è invece incentrata sulla creazione di un nuovo regime normativo internazionale, ovvero sulla possibilità che nuovi codici internazionali abbraccino direttamente la causa della condotta sui diritti umani delle imprese³³.

Il primo segnale ad aver marcato un significativo miglioramento sul versante normativo ha avuto luogo quando, nel 1998, la Sottocommissione delle Nazioni Unite per la promozione e la protezione dei diritti umani ha affidato ad un gruppo di lavoro il compito di eseguire uno studio sul rapporto tra business e diritti umani, che poi si sostanzierà nelle *“Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights”* (Norms)³⁴. Un documento, alquanto ambizioso, che aveva l'intento di sancire, per la prima volta, la responsabilità delle multinazionali di rispettare i diritti umani. Un anno dopo, viene istituito il Global Compact³⁵, un learning forum che unisce una pluralità di attori per collaborare al rispetto dei principi da esso previsti tramite la sottomissione di report annuali³⁶.

In quegli anni, le imprese, in particolare del settore dell'abbigliamento, si stavano confrontando con nuove richieste di politiche e pratiche volte ad osservare la responsabilità di impresa con specifico riferimento alle loro attività di delocalizzazione della produzione. Wal-Mart fu al centro delle critiche della comunità internazionale a causa delle sue attività di out-sourcing, nel contesto delle quali la multinazionale ignorava le problematiche legate a diritti dei lavoratori, salute e sicurezza dei paesi in via di sviluppo in cui venivano prodotti i propri capi d'abbigliamento. Ad essere fortemente criticata fu anche Nike che subappaltava parte della sua produzione a siti di manodopera a basso costo in Asia. Inizialmente Nike decise di non reagire alle esortazioni dell'opinione pubblica a farsi carico della responsabilità della precarietà delle condizioni in cui erano costretti a lavorare propri subappaltatori. In seguito a un boicottaggio dei

³³ Ibid.

³⁴ U.N., Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights, New York, 2003

³⁵ U.N., Global Compact, New York, 2000.

³⁶ Cfr. Sciso, Elena. Appunti Di Diritto Internazionale Dell'Economia. Terza ed. Torino: G. Giappichelli, 2017.p.223

prodotti della multinazionale questa si convinse a monitorare i siti lavorativi dei fornitori e a cooperare con i subappaltatori per migliorare gli standard lavorativi lungo la catena di fornitura fino ad arrivare a essere decantata per i suoi progressi in termini di condotta responsabile. A scandali come quelli di Wal-Mart e Nike seguiva l'introduzione di nuovi approcci tesi a migliorare in modo estensivo il modello di responsabilità d'impresa interno alle aziende³⁷. Alla vigilia del nuovo millennio, il settore del business iniziava ad accettare l'importanza di stabilire standard validi in tutto il mondo per responsabilizzare fornitori, produttori e pratiche operative. Quest'accettazione è stata preconditione essenziale dell'impegno del Segretario Generale dell'ONU, Kofi Annan, per la realizzazione del Global Compact. In un certo senso, il mondo stava acquisendo una predisposizione a pensare in una prospettiva globale, interrogandosi sulle proprie capacità di affrontare i, così apparentemente irrisolvibili, problemi di sviluppo. Istituito nel 1999, il Global Compact, con i suoi dieci principi, richiede, alle imprese che vogliono aderire volontariamente all'iniziativa, di armonizzare la propria condotta in modo da garantire l'osservanza dei diritti umani internazionalmente garantiti³⁸. Al settore privato viene richiesto tramite il principio 1 di non essere complice nelle violazioni dei diritti umani. In tal modo, emergeva un nuovo standard di monitoraggio della condotta delle compagnie tramite il controllo della loro osservanza del diritto internazionale, non più solo del diritto nazionale e dei codici di condotta³⁹. I principi del Global Compact si distinguono in principi generali sui diritti umani (principio 1 e 2); principi che trattano specificamente pratiche condotte sul luogo di lavoro (principi 3, 4, 5 e 6); tutela ambientale (principi 7, 8, 9) ed anticorruzione (principio 10)⁴⁰. Alle imprese aderenti è tuttora chiesto di riportare

³⁷Cfr. Post, James E. "The United Nations Global Compact: A CSR Milestone." *Business & Society* 52, no. 1 (2013): 53-63.

³⁸ I diritti previsti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, Principi Standard dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) e dai due patti delle Nazioni Unite del 1966 sui Diritti Civili e Politici e sui Diritti Economici Sociali e Culturali.

³⁹Cfr. Ramasastry, Anita. "Corporate Social Responsibility Versus Business and Human Rights: Bridging the Gap between Responsibility and Accountability." *Journal of Human Rights* 14, no. 2 (2015): 237-259.

⁴⁰"*Human Rights: Principle 1: Business should support and respect the protection of internationally proclaimed human rights; Principle 2: make sure that they are complicit in human rights abuses. Labour Principle 3: Businesses should uphold the freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining; Principle 4: the elimination of all forms of forced and compulsory labour; Principle 5: the effective abolition of child labour; and Principle 6: the elimination of discrimination in respect of employment and occupation. Environment Principle 7: Businesses should support a precautionary approach to environmental challenges; Principle 8: undertake initiatives to promote greater environmental responsibility; and Principle 9: encourage the development and diffusion of environmentally friendly technologies. Anti-Corruption Principle 10: Businesses should work against corruption in all its forms, including extortion and bribery.*" I dieci principi del Global Compact delle Nazioni Unite derivano

i propri progressi in merito al raggiungimento dei principi, compilando ogni anno una Comunicazione sui Progressi. Le aziende partecipanti sono tenute a descrivere per ciascuna delle quattro aree tematiche (diritti umani, diritti dei lavoratori, ambiente e anticorruzione) i progressi e le azioni messe in atto nel corso dell'anno (politiche aziendali, particolari procedure o attività)⁴¹, la Comunicazione sui Progressi deve, inoltre, contenere una dichiarazione dell'amministratore delegato dell'impresa volta ad esprimere o a rinnovare il supporto della compagnia all'iniziativa, unita ad una misurazione dei risultati. Non è prevista, tuttavia, la prerogativa di sottoporre le Comunicazioni sui Progressi a un processo di revisione, inoltre, se le imprese vengono denunciate, colte colpevoli o implicate in qualsiasi altro modo in violazioni dei diritti umani, non per questo vengono espulse dal forum. Potrebbero essere eliminate per mancata sottomissione della comunicazione annuale, ma potrebbero comunque essere reinserite facilmente in seguito alla sottomissione della stessa⁴².

Nel 2003, la Sottocommissione delle Nazioni Unite per la promozione e la protezione dei diritti umani, ha approvato le Norms, con cui veniva avanzata la proposta di riportare le imprese transnazionali direttamente sotto l'ambito della normativa internazionale su diritti umani, diritto umanitario, diritto del lavoro internazionale, diritto ambientale, diritto in materia di anticorruzione e le leggi inerenti alla tutela del consumatore, come risultato dell'analisi svolta dal gruppo di lavoro istituito da quest'ultima nel 1998. Una volta passata l'approvazione della Sottocommissione questa inviava il documento al suo organo sovraordinato, la Commissione per i Diritti Umani delle Nazioni Unite (l'odierno Consiglio per i Diritti Umani dell'ONU), la quale, il 22 aprile 2004, attraverso un'azione consensuale, sprovvista di voto, restringeva significativamente l'obbiettivo e l'approccio originario delle Norms, invalidandone la natura vincolante e richiedendo all'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (*United Nations High Commissioner for Human Rights*, UNHCHR) di provvedere alla stesura di un report sullo

da: La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, la Dichiarazione sui Principi e I Diritti Fondamentali del Lavoro dell'OIL, la Dichiarazione di Rio sull'Ambiente e lo Sviluppo, la Convenzione contro la Corruzione delle Nazioni Unite. U.N., Global Compact, New York, 2000. (<https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles>).

⁴¹ Nel caso in cui una Comunicazione sui Progressi non dovesse coprire una o più aree tematiche, l'impresa in questione è tenuta a fornire una spiegazione a riguardo all'interno dello stesso documento.

⁴² Cfr. Ramasastry, Anita. "Corporate Social Responsibility Versus Business and Human Rights: Bridging the Gap between Responsibility and Accountability." *Journal of Human Rights* 14, no. 2 (2015): 237-259.

scopo e lo status giuridico delle correnti iniziative e standard riguardo la responsabilità delle imprese transnazionali. Le Norms, così come erano state originariamente concepite, tentavano di introdurre la responsabilità diretta delle imprese transnazionali per violazioni dei diritti umani, per mezzo del sistema di diritto internazionale vigente⁴³. Il preambolo del documento riconosce che nonostante gli stati abbiano la responsabilità primaria di promuovere, assicurare il rispetto e proteggere i diritti umani, le compagnie transnazionali, in quanto organi della società, devono essere anch'esse ritenute responsabili del rispetto e della promozione dei diritti umani previsti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo⁴⁴. Il loro scopo era, infatti, quello di stabilire in capo alle imprese transnazionali il dovere esplicito di promozione dei diritti umani, includendo anche le imprese non registrate in stati membri delle Nazioni Unite. Le Norms erano state configurate per costituire un sistema vincolante molto più dettagliato di qualsiasi altro documento a carattere volontario allora esistente, la parte centrale delle Norms si divide in sette categorie principali e presenta una lista comprensiva di obblighi inerenti ai diritti umani rilevanti per le imprese transnazionali anziché fissare doveri negativi (per cui le multinazionali avrebbero dovuto astenersi dal violare i diritti umani) aveva l'intento di introdurre doveri positivi di promuovere ed assicurare il rispetto dei diritti umani. In tal modo, si andava ad integrare l'approccio unidirezionale tradizionale, secondo cui la protezione dei diritti umani spetta esclusivamente allo stato. A dimostrazione della potenza innovativa di tale report, la parte E delle Norms, individua nelle imprese transnazionali i possibili moltiplicatori dello sviluppo di una futura società globale, fondata su stato di diritto, trasparenza, affidabilità e sviluppo sostenibile in cui sono realizzati i diritti civili, politici, economici e culturali⁴⁵. In via definitiva, al report, nonostante l'abbandono, nell'ultima fase d'approvazione, della sua originaria natura vincolante, spetta il merito di aver innescato un cambiamento cruciale, scostandosi dalle

⁴³ Cfr. Miretski, Pini Pavel and Sascha-Dominik Bachmann. "The UN 'Norms on the Responsibility of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights': A Requiem." *Deakin Law Review* 17, no. 1 (2012): 5-41.

⁴⁴ Cfr. Cragg, Wesley, Denis G. Arnold and Peter Muchlinski. "Guest Editors' Introduction: Human Rights and Business." *Business Ethics Quarterly* 22, no. 1 (2012): 1-7.

⁴⁵ Cfr. Miretski, Pini Pavel and Sascha-Dominik Bachmann. "The UN 'Norms on the Responsibility of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights': A Requiem." *Deakin Law Review* 17, no. 1 (2012): 5-41.

assunzioni prevalenti a quel tempo, di allocare le responsabilità fondamentali del rispetto e della promozione dei diritti umani esclusivamente allo stato⁴⁶.

1.1.2 *Il Protect, Respect and Remedy Framework ed i Principi Guida su Business e Diritti Umani delle Nazioni Unite*

In seguito al fallimento dell'approvazione delle Norms nella loro natura vincolante, nel 2005, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, ha attribuito al Professor John Ruggie, un accademico di Harvard che aveva già collaborato con le Nazioni Unite offrendo supporto per la stesura del Global Compact, il ruolo di Rappresentante Speciale del Segretario Generale su Business e Diritti Umani, con il mandato di identificare politiche e standard di condotta al fine di presentare un quadro del panorama esistente sugli obblighi del business nei confronti dei diritti umani⁴⁷. In seguito ad un esteso e pluriennale processo di consultazioni sono stati pubblicati due report, che rivestono un ruolo di preminente importanza all'interno della teoria del Business and Human Rights, il primo del 2008, noto come *Respect, Protect and Remedy Framework*⁴⁸ ed i *Guiding Principles on Business and Human Rights*⁴⁹, del 2011.

Dopo tre anni di intensive ricerche e consultazioni con governi, imprese e società civile di tutto il mondo, secondo il Rappresentante Speciale, una delle ragioni per cui è stato particolarmente difficile raggiungere sostanziali progressi nell'area del business e dei diritti umani, è stata la mancanza di un dispositivo che delineasse le rispettive

⁴⁶ Cfr. Cragg, Wesley, Denis G. Arnold and Peter Muchlinski. "Guest Editors' Introduction: Human Rights and Business." *Business Ethics Quarterly* 22, no. 1 (2012): 1-7.

⁴⁷ Cfr. Buhmann, Karin, Jonas Jonsson, and Mette Fisker. "Do no Harm and do More Good Too: Connecting the SDGs with Business and Human Rights and Political CSR Theory." *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society* 19, no. 3 (2019;2018;): 389-403.

⁴⁸ UN (2008), *Protect, respect and remedy: A framework for business and human rights*. (<https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/reports-and-materials/Ruggie-report-7-Apr-2008.pdf>)

⁴⁹ Cfr. Murphy, Matthew and Jordi Vives. "Perceptions of Justice and the Human Rights Protect, Respect, and Remedy Framework." *Journal of Business Ethics* 116, no. 4 (2013): 781-797.

responsabilità degli attori rilevanti del settore e che fornisca delle fondamenta da cui partire e a cui potersi riferire nel corso del tempo⁵⁰.

Nel giugno 2008, il Consiglio dei Diritti Umani dell'ONU ha adottato il “*Protect, Respect, and Remedy: A Framework for Business and Human Rights*” (Framework) con risoluzione 8/7. L'iniziativa ha avuto la fortuna di beneficiare del vasto supporto di una moltitudine di stati, imprese ed organizzazioni della società civile. L'intento del Framework era quello di delimitare in modo esaustivo i confini tra la responsabilità del business di rispettare i diritti umani e il dovere dello stato di proteggerli⁵¹. Il Framework si articola in tre pilastri: i) il dovere degli stati di proteggere da eventuali violazioni dei diritti umani perpetrate da parti terze, incluse le imprese, attraverso politiche, regolamenti e giudizi appropriati; ii) la responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani, che implica la necessità che queste agiscano con la dovuta diligenza per evitare di commettere violazioni dei diritti umani e che considerino gli eventuali impatti avversi connessi alle proprie attività; iii) garantire alle vittime un maggiore accesso al rimedio.

Il primo pilastro mette in luce il ruolo primario dello stato nel prevenire e trattare gli abusi dei diritti umani relativi all'azione delle imprese⁵². Il secondo pilastro prevede il dovere delle aziende di rispettare i diritti umani, sostanziandosi in un dovere negativo di non nuocere. In questo contesto viene sottolineato come le eventuali violazioni dei diritti umani non possano essere in alcun modo soppiantate da qualsiasi tipologia di beneficenza o pratiche di carattere analogo, inoltre, viene richiesto alle imprese di intraprendere misure di *due diligence*, con cui si intende il controllo sistematico e l'adozione di meccanismi di valutazione e gestione dei rischi associati ai diritti umani. Il terzo pilastro si riferisce all'adozione di strumenti giudiziari e/o extra-giudiziari al fine di assicurare che le azioni di ricorso sollevate dalle vittime, prevedano tutte o alcune tra le seguenti forme di riparazione: compensazione, restituzione, garanzia di non reiterazione,

⁵⁰ UN (2008), *Protect, respect and remedy: A framework for business and human rights*. (<https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/reports-and-materials/Ruggie-report-7-Apr-2008.pdf>)

⁵¹Cfr. Murphy, Matthew and Jordi Vives. "Perceptions of Justice and the Human Rights Protect, Respect, and Remedy Framework." *Journal of Business Ethics* 116, no. 4 (2013): 781-797.

⁵²UN (2008), *Protect, respect and remedy: A framework for business and human rights*. (<https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/reports-and-materials/Ruggie-report-7-Apr-2008.pdf>)

cambiamenti di leggi rilevanti, o pubbliche scuse. Agli stati è quindi richiesto di intraprendere azioni idonee a prevenire il verificarsi di violazioni dei diritti umani, connesse alle attività di business, entro la loro giurisdizione e nell'eventualità che queste avvengano, di rispondere tramite la predisposizione di indagini, sanzioni e forme di risarcimento⁵³. Il Framework segna la prima effettiva posizione di policy delle Nazioni Unite sul tema di business e diritti umani, inoltre, il Consiglio dei Diritti Umani, in seguito alla pubblicazione del Framework, ha deciso di estendere il mandato del Rappresentante Speciale, Prof. John Ruggie, fino al 2011, affidandogli il compito di rendere operativo e promuovere il Framework, da cui derivano i Principi Guida su Business e Diritti Umani⁵⁴.

L'approvazione unanime dei "*Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework*" del Consiglio dei Diritti Umani nel giugno 2011 con risoluzione 17/4⁵⁵, ha rappresentato un vero e proprio spartiacque nello sforzo di affrontare la questioni che legano il binomio business e diritti umani. I *Guiding Principles* hanno il merito di aver fornito un impianto autorevole e globalmente riconosciuto dei rispettivi doveri e responsabilità di imprese e governi nel loro impegno di prevenire ed affrontare gli impatti avversi che le attività di business potrebbero avere sui diritti umani. Per tale ragione il documento costituisce ad oggi un punto di riferimento imprescindibile⁵⁶. Essendo i *Guiding Principles*, il fulcro operativo del progetto per l'implementazione del Framework richiesta dal Consiglio, seguono la sua stessa struttura integrandola con disposizioni precise e dettagliate⁵⁷.

⁵³ Cfr. Murphy, Matthew and Jordi Vives. "Perceptions of Justice and the Human Rights Protect, Respect, and Remedy Framework." *Journal of Business Ethics* 116, no. 4 (2013): 781-797.

⁵⁴ Backer, Larry Cata. "From Institutional Misalignments to Socially Sustainable Governance: The Guiding Principles for the Implementation of the United Nations' "Protect, Respect and Remedy" and the Construction of Inter-Systemic Global Governance." *Pacific McGeorge Global Business & Development Law Journal* 25, no. 1 (2012): 69.

⁵⁵ UN (2011) *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework* (https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf)

⁵⁶ UN (2018), Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises "'Corporate human rights due diligence – emerging practices, challenges and ways forward'" A/73/163. Disponibile all'URL <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/224/87/PDF/N1822487.pdf?OpenElement>

⁵⁷ Cfr. Backer, Larry Cata. "From Institutional Misalignments to Socially Sustainable Governance: The Guiding Principles for the Implementation of the United Nations' "Protect, Respect and Remedy" and the Construction of Inter-Systemic Global Governance." *Pacific McGeorge Global Business & Development Law Journal* 25, no. 1 (2012): 69.

Il primo pilastro (*the state duty to protect*) riguarda il dovere dello stato di proteggere i diritti umani, definito, nel primo principio, come il dovere degli stati di proteggere il proprio territorio e/o giurisdizione da violazioni dei diritti umani esercitate da parti terze, sottolineando come questo possa richiedere l'introduzione di azioni effettive volte a prevenire, indagare e punire tali abusi, tramite l'utilizzo di misure adeguate. Tali misure sono specificate all'interno del principio 3⁵⁸ e comprendono: il rafforzamento della normativa esistente, il controllo che altre leggi nazionali non ostacolino, ma facilitino, il rispetto dei diritti umani da parte del business; la divulgazione di direttive effettive indirizzate alle imprese sulle modalità da seguire per il rispetto dei diritti umani; l'incoraggiamento, e dove opportuno, la richiesta alle aziende di esternare la percezione del proprio impatto sui diritti umani. In questo caso, si ricorda che, ulteriori chiarimenti normativi potrebbero essere congeniali al fine di specificare il contenuto e le modalità da seguire nella stesura di tali comunicazioni. Il principio 7⁵⁹ è completamente dedicato alle imprese operanti in aree colpite da conflitti, incorrendo in un rischio particolarmente elevato di violazioni dei diritti umani, i *Guiding Principles*, prevedono per quest'ultime esortazioni *ad hoc*.

Il secondo pilastro (*the corporate responsibility to respect*) è incentrato sulla responsabilità del business di rispettare i diritti umani, descritta, nel principio 11⁶⁰, come il dovere delle imprese di astenersi dal commettere violazioni dei diritti umani e di adottare misure adeguate, volte a prevenire i rischi, mitigare gli impatti e mettere a

⁵⁸ 3.” *In meeting their duty to protect, States should: (a) Enforce laws that are aimed at, or have the effect of, requiring business enterprises to respect human rights, and periodically to assess the adequacy of such laws and address any gaps; (b) Ensure that other laws and policies governing the creation and ongoing operation of business enterprises, such as corporate law, do not constrain but enable business respect for human rights; (c) Provide effective guidance to business enterprises on how to respect human rights throughout their operations; (d) Encourage, and where appropriate require, business enterprises to communicate how they address their human rights impacts.”*

⁵⁹ “Because the risk of gross human rights abuses is heightened in conflict affected areas, States should help ensure that business enterprises operating in those contexts are not involved with such abuses, including by: (a) Engaging at the earliest stage possible with business enterprises to help them identify, prevent and mitigate the human rights-related risks of their activities and business relationships; 9 (b) Providing adequate assistance to business enterprises to assess and address the heightened risks of abuses, paying special attention to both gender-based and sexual violence; (c) Denying access to public support and services for a business enterprise that is involved with gross human rights abuses and refuses to cooperate in addressing the situation; (d) Ensuring that their current policies, legislation, regulations and enforcement measures are effective in addressing the risk of business involvement in gross human rights abuses.”

⁶⁰ “Business enterprises should respect human rights. This means that they should avoid infringing on the human rights of others and should address adverse human rights impacts with which they are involved.”

disposizione delle vittime meccanismi di rimedio, specificando, che tale responsabilità si estende a tutti i diritti umani internazionalmente garantiti⁶¹. Tale responsabilità grava su ogni tipologia di impresa, a prescindere da grandezza, settore, contesto operativo e struttura (principio 14⁶²). Il principio 15⁶³, da un punto di vista operativo, riveste un ruolo fondamentale, in quanto suggerisce in modo esplicito processi e politiche essenziali che le imprese dovrebbero seguire per monitorare il loro impatto sui diritti umani, che si sostanziano in: un impegno in termini di policy aziendale che miri al rispetto dei diritti umani; un processo di *due diligence* sui diritti umani per identificare i rischi, prevenirli, mitigarli e riferire in merito alle modalità adottate per gestirli; dei processi idonei a consentire la riparazione di qualsiasi impatto negativo causato sui diritti umani, o cui si abbia contribuito. Il principio 17⁶⁴ chiarisce il concetto di *due diligence* aggiungendo la necessità che questo costituisca un processo continuo. Il principio 18⁶⁵ esercita un'esortazione ad introdurre all'interno delle aziende esperti dei diritti umani e/o a provvedere alla consultazione di esperti esterni indipendenti. Inoltre, si fa richiamo

⁶¹ Il commentario dei Guiding Principles afferma che un'autorevole lista di diritti umani rilevanti può essere ritrovata nelle Convenzioni dell'OIL, così come nei due patti delle Nazioni Unite del 1966 su diritti civili e politici e sui diritti sociali, economici e culturali. UN (2011) *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework* (https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf)

⁶² "The responsibility of business enterprises to respect human rights applies to all enterprises regardless of their size, sector, operational context, ownership and structure. Nevertheless, the scale and complexity of the means through which enterprises meet that responsibility may vary according to these factors and with the severity of the enterprise's adverse human rights impacts."

⁶³ "In order to meet their responsibility to respect human rights, business enterprises should have in place policies and processes appropriate to their size and circumstances, including: 16 (a) A policy commitment to meet their responsibility to respect human rights; (b) A human rights due diligence process to identify, prevent, mitigate and account for how they address their impacts on human rights; (c) Processes to enable the remediation of any adverse human rights impacts they cause or to which they contribute."

⁶⁴ "In order to identify, prevent, mitigate and account for how they address their adverse human rights impacts, business enterprises should carry out human rights due diligence. The process should include assessing actual and potential human rights impacts, integrating and acting upon the findings, tracking responses, and communicating how impacts are addressed. Human rights due diligence: (a) Should cover adverse human rights impacts that the business enterprise may cause or contribute to through its own activities, or which may be directly linked to its operations, products or services by its business relationships; 18 (b) Will vary in complexity with the size of the business enterprise, the risk of severe human rights impacts, and the nature and context of its operations; (c) Should be ongoing, recognizing that the human rights risks may change over time as the business enterprise's operations and operating context evolve."

⁶⁵ "In order to gauge human rights risks, business enterprises should identify and assess any actual or potential adverse human rights impacts with which they may be involved either through their own activities or as a result of their business relationships. This process should: (a) Draw on internal and/or independent external human rights expertise; (b) Involve meaningful consultation with potentially affected groups and other relevant stakeholders, as appropriate to the size of the business enterprise and the nature and context of the operation."

all'importanza dell'instaurazione di un dialogo con i gruppi della società civile che potrebbero essere potenzialmente danneggiati dall'operato dell'azienda.

Il terzo pilastro (*access to remedy*) riguarda la necessità di fornire alle vittime l'accesso a un rimedio effettivo. L'accesso al rimedio è concepito come un dovere statale per le violazioni dei diritti umani avvenute sul proprio territorio e/o sotto la propria giurisdizione, lo stato deve, inoltre impegnarsi a rimuovere eventuali ostacoli, di natura legale e non, che potrebbero negare l'accesso al rimedio (principio 26⁶⁶). I principi a seguire riguardano l'importanza di facilitare anche meccanismi di reclamo, sia giudiziari che extra-giudiziali, previsti dallo stato stesso o amministrati internamente dalle imprese. Il principio 31 specifica una serie di criteri che tali meccanismi di ricorso devono rispettare: legittimità; accessibilità; prevedibilità; equità; trasparenza; compatibilità con i diritti; essere fonte di apprendimento continuo; basati sul coinvolgimento e dialogo con i gruppi coinvolti⁶⁷.

Con la fine del mandato del Rappresentante Speciale, nel 2011, è stato creato un gruppo di lavoro per la promozione di un'effettiva e comprensiva diffusione e attuazione dei *Guiding Principles*. Il gruppo di lavoro in questione ha incoraggiato gli stati a sviluppare Piani d'Azione Nazionali (NAP) su business e diritti umani, con lo scopo di informare il pubblico sugli strumenti utilizzati a livello statale per rispondere ai propri doveri di protezione e rimedio delle violazioni dei diritti umani commessi dal mondo del business, come previsto dal diritto internazionale e ribadito dal primo e terzo pilastro dei *Guiding Principles*⁶⁸.

⁶⁶ "States should take appropriate steps to ensure the effectiveness of domestic judicial mechanisms when addressing business-related human rights abuses, including considering ways to reduce legal, practical and other relevant barriers that could lead to a denial of access to remedy."

⁶⁷ UN (2011) *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework* (https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf)

⁶⁸ UN (2018), *Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises A/73/163*

1.1.3 *Il II Pilastro ed il Concetto di Due Diligence*

L'essenza dei Principi Guida dell'ONU giace nella distinzione tra il dovere di proteggere dello stato e la responsabilità del business di rispettare i diritti umani. A tal proposito, l'esortazione ad adottare un processo di *due diligence* sui diritti umani costituisce l'innovazione principale dell'intero documento⁶⁹. Grazie ai Principi Guida viene sancita la responsabilità indipendente delle imprese di rispettare i diritti umani ed è proprio in virtù di tale responsabilità che queste dovrebbero disporre di un processo di *due diligence* interno. Il processo di *due diligence* non costituisce un meccanismo unico, bensì include al suo interno un pacchetto di processi interrelati, consistente nelle seguenti quattro componenti fondamentali: i) l'identificazione e la valutazione dei rischi di impatti avversi sui diritti umani, attuali o potenziali, che le imprese potrebbero causare o contribuire a causare attraverso le proprie attività, o che potrebbero essere direttamente legati alle loro operazioni, prodotti o servizi; ii) l'integrazione dei risultati della valutazione d'impatto con attività volte a prevenire o mitigare i rischi identificati nella fase precedente; iii) il monitoraggio dell'effettività delle misure e dei processi messi in atto per gestire gli impatti avversi sui diritti umani al fine di valutarne il funzionamento; iv) la comunicazione al pubblico delle modalità di gestione dei rischi e dei risultati emersi dall'adozione di tali procedure.⁷⁰ La componente finale di tale processo è estremamente importante in quanto introduce un meccanismo per richiedere alle aziende di provare al mondo esterno il loro grado di rispetto dei diritti umani, sottoforma di una prassi continua. Questo processo, infatti, non è concepito per essere un'operazione una tantum, ma uno studio costante. La *due diligence*, oltre a consentire una mappatura e una prevenzione dei rischi, aiuta a fornire l'accesso al rimedio, essendo un modo per valutare la condotta delle imprese rispetto un'ampia serie di diritti. Questo permette di allontanarsi da approcci dei diritti umani definiti da A. Ramasastry come approcci "*a la carte*" o "*piecemeal*"⁷¹. A

⁶⁹Cfr. Augenstein, Daniel, Mark Dawson, and Pierre Thielbörger. "The UNGPs in the European Union: The Open Coordination of Business and Human Rights?" *Business and Human Rights Journal* 3, no. 1 (2018): 1-22.

⁷⁰UN (2018), Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises "'*Corporate human rights due diligence – emerging practices, challenges and ways forward*" A/73/163. Disponibile all'URL <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/224/87/PDF/N1822487.pdf?OpenElement>

⁷¹ Cfr. Ramasastry, Anita. "Corporate Social Responsibility Versus Business and Human Rights: Bridging the Gap between Responsibility and Accountability." *Journal of Human Rights* 14, no. 2 (2015): 237-259.

partire dal 2011, molte imprese hanno compiuto progressi importanti introducendo la *due diligence* sui diritti umani all'interno del proprio modello di business e contribuendo anche alla promozione di strategie virtuose da esempio per le società concorrenti. Tuttavia, malgrado le buone pratiche di una cerchia ristretta, sono ancora necessari sforzi sostanziali per rendere la *due diligence* sui diritti umani parte integrante delle pratiche standard di business⁷².

L'esortazione alle imprese ad utilizzare la *due diligence*, esercitata dai Principi Guida, potrebbe, inoltre, condurre verso l'evoluzione di obblighi normativi, e quindi vincolanti, nel contesto del diritto statale⁷³ e internazionale⁷⁴. Nel corso degli ultimi anni, è andata infatti determinandosi la tendenza globale⁷⁵ ad introdurre, all'interno degli ordinamenti giuridici nazionali, nuove disposizioni normative che impongono, nei confronti delle

⁷²UN (2018), Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises "Corporate human rights due diligence – emerging practices, challenges and ways forward" A/73/163. Disponibile all'URL <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/224/87/PDF/N1822487.pdf?OpenElement>

⁷³Sono importanti al riguardo, gli sviluppi normativi che hanno avuto luogo in Regno Unito, Danimarca e California. Nel 2015 il Regno Unito ha adottato il *Modern Slavery Act*, la prima legge al mondo ad affrontare la tematica della schiavitù e del traffico di esseri umani nel ventunesimo secolo. Sebbene non tutte le sezioni della legge siano direttamente dedicate al settore del business, la previsione 54 sulla trasparenza lungo la catena di fornitura è dedicata all'attività economica delle imprese. La legge sancisce l'obbligo per le imprese di qualsiasi settore e con un fatturato annuale maggiore o uguale a 36 milioni di sterline operanti nel Regno Unito di pubblicare un rapporto annuale (*annual Slavery and Human Trafficking Statement*) in merito alle misure adottate per prevenire e affrontare le moderne forme di schiavitù nelle loro attività di business e catene di fornitura. Nel caso in cui un'impresa non dovesse intraprendere alcuna iniziativa, è tenuta, in ogni caso, a dichiararlo pubblicamente. Dal 2012 in seguito alla modifica della legge danese sulle rendicontazioni finanziarie (*Amending the Danish Financial Statements Act*), le imprese danesi sono tenute a dichiarare espressamente le azioni intraprese per ridurre gli impatti sui diritti umani. Un'altra legge che richiede maggiore trasparenza alle imprese è il *California Transparency in Supply Chains Act* dello stato della California del 2010. La legge ha l'intento di garantire che i grandi rivenditori e le imprese manifatturiere forniscano ai consumatori le informazioni riguardanti i loro sforzi per sradicare la schiavitù e il traffico di esseri umani dalle loro catene di fornitura. Per essere soggetta alla legge un'impresa deve: identificarsi come un rivenditore o impresa manifatturiera nelle sue dichiarazioni fiscali; soddisfare i requisiti legali per esercitare la propria attività economica in California; avere delle entrate lorde annuali che superino i 100 milioni di dollari. Per le imprese che rispondono ai requisiti appena citati, la legge introduce l'obbligo di divulgare annualmente informazioni riguardanti i propri sforzi per sradicare la schiavitù e il traffico di esseri umani dalle proprie catene di fornitura, facendo uso dei siti internet delle compagnie o, ove sprovviste, pubblicando una dichiarazione scritta. Per maggiori approfondimenti si rinvia a "The UK Modern Slavery Act 2015 What are the requirements and how should businesses respond?" [https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-the-uk-modern-slavery-act-2015/\\$FILE/ey-the-uk-modern-slavery-act-2015.pdf](https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-the-uk-modern-slavery-act-2015/$FILE/ey-the-uk-modern-slavery-act-2015.pdf); <https://oag.ca.gov/SB657>.

⁷⁴ Cfr. Buhmann, Karin, Jonas Jonsson, and Mette Fisker. "Do no Harm and do More Good Too: Connecting the SDGs with Business and Human Rights and Political CSR Theory." *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society* 19, no. 3 (2019;2018;): 389-403.

⁷⁵ Business and Human Rights Resource Centre. "Examples of government regulations on human rights reporting & due diligence for companies." Consultato il 23 ottobre 2019. <https://www.business-humanrights.org/en/examples-of-government-regulations-on-human-rights-reporting-due-diligence-for-companies>

compagnie, il rispetto di certi obblighi di comunicazione in relazione alla tutela dei diritti umani, così come l'obbligo di *due diligence*. Particolarmente degna di nota è, a tal proposito, la legge approvata nel marzo 2017 dall'Assemblea Nazionale Francese⁷⁶ che ha introdotto l'obbligo di *due diligence* nei confronti delle imprese che occupano almeno 5.000 dipendenti nel territorio nazionale e 10.000 in tutto il mondo, aventi sede legale in Francia. La legge in questione ha il merito di introdurre l'obbligo di predisporre un piano di vigilanza, attraverso cui devono essere comunicate le misure messe in atto dall'impresa per prevenire o mitigare violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali, danni ambientali, nonché le azioni adottate in materia di salute e sicurezza⁷⁷. Le imprese sono tenute a garantire, stilando il piano di vigilanza, che tutte le operazioni riconducibili alle proprie attività di business siano state sottoposte ad un processo di *due diligence*, ivi comprese le azioni intraprese da parte delle società controllate, subappaltatrici ed extra-territoriali⁷⁸. Un altro recente sviluppo normativo, che rende il processo di *due diligence* obbligatorio, riguarda la legge olandese contro lo sfruttamento del lavoro minorile, approvata dal senato olandese il 14 maggio 2019. La legge richiede alle compagnie che vendono beni e servizi ai consumatori dei Paesi Bassi di identificare e mettere in atto misure idonee a prevenire lo sfruttamento del lavoro dei minori lungo la propria catena di fornitura. La legge olandese è la prima a introdurre sanzioni penali per mancato esercizio della *due diligence*. Nello specifico, se un'impresa si astiene dal presentare una comunicazione, dal predisporre indagini o piani d'azione, o ancora, se eventuali investigazioni o piani d'azione dovessero rivelarsi inadeguati, potrebbe inizialmente essere imposto il pagamento di una multa pari a 4.100€. Nei casi di persistenza nel corso di 5 anni, la condotta non conforme ai criteri di *due diligence* in materia di sfruttamento del lavoro minorile si tramuta in illecito economico e in quanto tale viene disciplinato dalla normativa in materia di reati economici (*Economic Offences Act*). In questi casi la compagnia potrebbe incorrere in condanne penali, tra cui è prevista la reclusione fino a

⁷⁶ “Loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre”, (n. 2017-399 del 27 marzo 2017).

⁷⁷ Addante Adriana. “Obblighi di due diligence per le imprese multinazionali francesi nel difficile bilanciamento fra profitto e responsabilità.” Rivista di Diritti Comparati, 22 giugno 2017. Consultato il 23 ottobre 2019. <http://www.diritticomparati.it/obblighi-di-due-diligence-per-le-imprese-multinazionali-francesi-nel-difficile-bilanciamento-fra-profitto-e-responsabilita/>.

⁷⁸ Total e 6 ONG (4 ugandesi e 2 francesi) <https://www.theeastafrican.co.ke/business/NGOs-sue-Total-over-Uganda-oil-project/2560-5323092-r3aeku/index.html>

quattro anni, servizi sociali, o multe che possono raggiungere la somma di 83.000 €⁷⁹. Anche in Svizzera sono emersi i primi segnali in linea con la tendenza generale che mira a rendere obbligatorio il processo di *due diligence*. A partire dal 2015, in seguito a un'iniziativa promossa da una coalizione di organizzazioni rappresentanti della società civile (*Swiss Responsible Business Initiative*), si è avviato un dibattito istituzionale che potrebbe culminare nell'introduzione di un nuovo articolo all'interno della costituzione elvetica avente ad oggetto l'obbligatorietà della *due diligence* sui diritti umani. L'iniziativa è attualmente sotto revisione parlamentare e la discussione della stessa da parte del Consiglio di Stato è stata posticipata successivamente alle elezioni parlamentari del 20 ottobre 2019⁸⁰. Il ricorso alla *due diligence* è fondamentale in quanto stabilisce un criterio oggettivo attraverso cui monitorare gli impatti sui diritti umani connessi alle attività delle grandi imprese multinazionali. Dall'analisi dei recenti sviluppi sul piano normativo domestico vi sono buone probabilità che in futuro il processo di *due diligence* sui diritti umani possa divenire parte integrante delle ordinarie operazioni di business⁸¹.

1.1.4 *EU e altri standard*

L'ONU non è stato l'unico attore nel panorama internazionale ad aver affrontato la questione del business e dei diritti umani. È possibile, difatti, rintracciare ulteriori contributi volti a disciplinare l'argomento. Tra i più importanti, vale la pena soffermarsi sul lavoro svolto negli ultimi anni nel contesto delle istituzioni europee e sulle iniziative promosse nell'ambito dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE).

⁷⁹ Hoff Anneloes. "Dutch child labour due diligence law: a step towards mandatory human rights due diligence." Oxford Human Rights Hub. 10th June 2019. <https://ohrh.law.ox.ac.uk/dutch-child-labour-due-diligence-law-a-step-towards-mandatory-human-rights-due-diligence/>

⁸⁰ Business and Human Rights Resource Centre. "Switzerland: Debate intensifies around Initiative for responsible business conduct launched by NGO coalition." Consultato l'11 dicembre 2019. <https://www.business-humanrights.org/en/switzerland-ngo-coalition-launches-responsible-business-initiative>

⁸¹ UN (2018), *Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises* A/73/163.

Negli ultimi anni, la visione europea della RSI ha subito delle rivisitazioni volte ad accogliere il mutamento dei tempi, sancito, in via formale, dai due report delle Nazioni Unite. Se nel 2001 la Commissione Europea, nella pubblicazione del Libro Verde per la promozione di un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese⁸², definiva la Responsabilità Sociale d'Impresa come *“l'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate...essere socialmente responsabili significa non solo soddisfare pienamente gli obblighi giuridici applicabili, ma anche andare al di là investendo “di più” nel capitale umano, nell'ambiente e nei rapporti con le altre parti interessate⁸³”*. Nel 2011, in seguito alla pubblicazione dei due report delle Nazioni Unite, la posizione europea sulla questione si orienta in modo preponderante verso l'approccio del BHR, riconoscendo l'importanza dell'inserimento del processo di *due diligence* sui diritti umani, come parte integrante della nuova strategia europea, dichiarando che le imprese sono tenute a identificare, prevenire e mitigare i possibili impatti avversi che potrebbero causare sulla società⁸⁴. La nuova strategia è stata presentata in un piano d'azione per il periodo 2011-2014 attraverso cui la Commissione ambiva a monitorare l'impegno delle grandi imprese europee nel rispettare i principi e le linee guida internazionalmente riconosciute⁸⁵. Nel 2011 l'UE ha, inoltre, sviluppato delle guide appositamente dedicate ad alcuni settori specifici (agenzie per l'impegno e di reclutamento; settore delle tecnologie di informazione e comunicazione; settore petrolifero e del gas⁸⁶) con lo scopo di guidare le rispettive imprese verso l'adesione ai Principi Guida delle Nazioni Unite. Secondo la nuova prospettiva europea, le imprese dovrebbero prevedere all'interno dei propri modelli di business un processo volto ad

⁸² “LIBRO VERDE Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese” COM(2001) 366

⁸³ “LIBRO VERDE Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese” COM(2001) 366 par.21

⁸⁴ “A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility” COM(2011) 681. ([https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com\(2011\)0681/_com_com\(2011\)0681_en.pdf](https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2011)0681/_com_com(2011)0681_en.pdf))

⁸⁵ La Commissione fa esplicito riferimento a: le Linee Guida OCSE per le Imprese Multinazionali, i Principi Guida delle Nazioni Unite, la Dichiarazione Tripartita dell'ILO relativa alle imprese multinazionali e alla politica sociale e lo standard ISO 26000.

⁸⁶ European Commission. “European Commission Sector Guides on Implementing the UN Guiding Principles on Business and Human Rights.” Consultato il 25 ottobre 2019. https://ec.europa.eu/anti-trafficking/publications/european-commission-sector-guides-implementing-un-guiding-principles-business-and-hum-0_en

integrare diritti sociali, ambientali e morali, nonché la tutela dei consumatori, in stretta cooperazione con gli stakeholder. A questo proposito l'UE esorta gli stati membri ad utilizzare la normativa nazionale al fine di creare un clima che possa facilitare le imprese ad aderire volontariamente alle loro responsabilità sociali⁸⁷, in stretta connessione con quanto previsto dal primo pilastro dei Principi Guida (*the state duty to protect*)⁸⁸. Inoltre, in risposta a quanto stabilito dal gruppo di lavoro instaurato dalle Nazioni Unite in seguito alla pubblicazione dei Principi Guida, già nel 2011, la Commissione Europea ha richiesto agli stati membri dell'UE di sviluppare dei piani d'azione nazionali per conformarsi a quanto previsto dai Principi Guida entro fine 2012. Tale richiesta è stata reiterata nel contesto dei piani d'azione sui diritti umani e la democrazia del Consiglio dell'UE del 2012 e 2015, con un'estensione della data di presentazione dei piani d'azione nazionali al 2017. Seguendo l'iniziativa della Commissione, un numero di stati membri ha quindi sviluppato dei piani d'azione nazionali ancor prima della pubblicazione ufficiale delle linee guida dei NAP del gruppo di lavoro delle Nazioni Unite nel dicembre 2014. Ad oggi, sono otto gli stati membri ad aver realizzato il NAP sul business e diritti umani (Regno Unito, Olanda, Danimarca, Finlandia Lituania, Svezia, Italia e Germania) ed altri otto hanno iniziato ad avviarne la stesura⁸⁹.

L'iniziativa più importante adottata finora in campo europeo è la direttiva 95/2014⁹⁰, sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario. La direttiva in questione introduce l'obbligo di rendicontazione non finanziaria per talune imprese e taluni gruppi di grandi dimensioni. Le comunicazioni divulgate in virtù di tale direttiva devono contenere informazioni riguardo: le politiche interne, le procedure di *due diligence*, i

⁸⁷ "A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility" COM(2011) 681 ([https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com\(2011\)0681/com_com\(2011\)0681_en.pdf](https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2011)0681/com_com(2011)0681_en.pdf))

⁸⁸ Cfr. Ramasastry, Anita. "Corporate Social Responsibility Versus Business and Human Rights: Bridging the Gap between Responsibility and Accountability." *Journal of Human Rights* 14, no. 2 (2015): 237-259.

⁸⁹ Se in termini numerici l'UE sembrerebbe essere un leader globale con riferimento all'adozione dei NAP su business e diritti umani, uno studio ne evidenzia le fragilità a causa dell'utilizzo insufficiente di indicatori e soglie quantitative; delle inadeguate previsioni per il monitoraggio, la revisione e la verifica; dell'insufficiente allineamento con i pilastri dei Guiding Principles e del fallimento di adottare un mix normativo efficiente. Lo studio conclude sottolineando la necessità di armonizzare la normativa degli stati membri in materia, per riscontrare dei risultati migliori e un accesso alla giustizia più efficiente per le vittime. Cfr. Augenstein, Daniel, Mark Dawson, and Pierre Thielbörger. "The UNGPs in the European Union: The Open Coordination of Business and Human Rights?" *Business and Human Rights Journal* 3, no. 1 (2018): 1-22.

⁹⁰ Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.

principali rischi e il controllo degli stessi, inclusi i rischi di impatto sui diritti umani. Inoltre, per gli importatori europei di materie prime e metalli viene introdotto l'obbligo di seguire il processo di *due diligence* sui diritti umani in linea con quanto previsto dalla “*Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas*” dell’OCSE⁹¹. Nello specifico, la direttiva 95 del 2014 sulla dichiarazione di carattere non finanziario prevede che “*le imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico e che, alla data di chiusura del bilancio, presentano un numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 500 includono nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività*”⁹², rendendo, successivamente al recepimento della direttiva nei rispettivi ordinamenti nazionali, obbligatoria la sottoposizione di report da parte delle grandi imprese europee volti a certificare la conformità delle stesse ad una condotta socialmente responsabile. La direttiva, inoltre, richiedendo la pubblicazione dei rischi riscontrati dalle imprese nel corso delle loro attività e dei rispettivi metodi adottati per fronteggiarli, implica che tutte le grandi aziende adottino un processo interno di *due diligence* e spinge al contempo le più ritardatarie a conformarvisi, dovendo, in caso di mancato inserimento all'interno della comunicazione di uno o più elementi previsti dalla direttiva, giustificare per iscritto le motivazioni : “*Per le imprese che non applicano politiche in relazione a uno o più dei predetti aspetti, la dichiarazione di carattere non finanziario fornisce una spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta*”⁹³. Introducendo l'obbligo per le multinazionali europee di pubblicare annualmente una dichiarazione non finanziaria, si va incontro a un meccanismo che potrebbe stimolare un importante processo di apprendimento e progresso all'interno delle imprese volto alla seria attuazione di quanto previsto dal secondo pilastro dei *Guiding Principles*. Tuttavia, degli studi dimostrano che laddove le imprese hanno discrezionalità in merito alla pubblicazione dei loro impatti ambientali e sociali, queste tendano a prediligere la

⁹¹UN (2018), *Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises* A/73/163.

⁹² Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014 art.19 *bis* c.1

⁹³ Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014 art.19 *bis* c.1 (e)

divulgazione dei primi, risultando in un forte stimolo per la concreta riduzione dei danni ambientali, mentre, l'analisi dei pochi strumenti di comunicazione obbligatorie esistenti per la riduzione dei danni sociali, non sembrano aver condotto a simili effetti.⁹⁴ Ad ogni modo, data la recentissima introduzione dell'iniziativa, bisognerà ancora attendere del tempo, per poter valutare con la dovuta attendibilità la qualità dei risultati prodotti dalla direttiva.

Altro strumento volto a disciplinare la condotta delle imprese sono le Linee Guida dell'OCSE per le Imprese Multinazionali adottate nel maggio 2011⁹⁵. In realtà, le Linee Guida del 2011, costituiscono il risultato della quinta revisione delle originarie *Guidelines* del 1976⁹⁶. Le linee guida OCSE sono raccomandazioni dirette alle imprese multinazionali che operano o provengono dagli stati membri dell'organizzazione, prevedendo dei principi non vincolanti e standard di condotta socialmente responsabile delle imprese in materia di: diritti umani, anticorruzione, tutela dei consumatori, diritti dei lavoratori. Nel quarto capitolo, dedicato ai diritti umani, viene sancito il principio per cui le imprese multinazionali sono responsabili di rispettare i diritti umani internazionalmente garantiti, a prescindere dal grado di tutela osservato da parte dei paesi in cui queste si trovino ad operare. Viene, anche qui, riservato uno spazio per esortare le imprese ad adottare il meccanismo di *due diligence* sui diritti umani. Per facilitare l'adesione del mondo delle imprese alle Linee Guida, il documento prevede al suo interno disposizioni circa l'instaurazione di Punti di Contatto nazionali da parte dei governi. Tali organi hanno lo scopo di assolvere i seguenti compiti: vigilare sul rispetto delle Linee Guida OCSE e della relativa adozione della *due diligence*; occuparsi della gestione di casi specifici offrendo un meccanismo di ricorso di natura non-giudiziale.

⁹⁴ Cfr. Buhmann, Karin. "Neglecting the proactive aspect of human rights due diligence? A critical appraisal of the EU's Non-Financial reporting directive as a pillar one avenue for promoting pillar two action." *Business and Human Rights Journal* 3, no. 1 (2018): 23-45.

⁹⁵ *OECD Guidelines for Multinational Enterprises* (<http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf>)

⁹⁶ Cfr. Sciso, Elena. *Appunti Di Diritto Internazionale Dell'Economia*. Terza ed. Torino: G. Giappichelli, 2017. pp.140-146.

1.2 Verso un coinvolgimento attivo del settore privato

Premessa

Con l'avvento del nuovo millennio, la determinazione della comunità internazionale ad affrontare sfide globali quali: il cambiamento climatico; la lotta alla povertà; la disuguaglianza sociale e la scarsità delle risorse, è andata intensificandosi, così come l'affermazione e l'importanza attribuita da questa al concetto di sviluppo sostenibile, divenuto ad oggi principio essenziale dell'agenda politica internazionale. Per sviluppo sostenibile si intende “*lo sviluppo che incontra il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri [...] estendendo a tutti gli esseri umani la facoltà di poter soddisfare le proprie aspirazioni per una vita migliore*”⁹⁷, ed è costituito da tre diverse componenti: sociale, economica e ambientale. Sono state molteplici le iniziative globali condivise dagli stati a sostegno del principio dello sviluppo sostenibile⁹⁸, e sin dalla prima Conferenza sull'Ambiente e lo Sviluppo delle Nazioni Unite del 1992 tenutasi a Rio de Janeiro, anche nota come “il Summit della Terra”, è stata riconosciuta la centralità del ruolo che avrebbero potuto svolgere tutti i settori della società nel contribuire al suo raggiungimento⁹⁹. Ma è attraverso il Piano d'azione adottato a Johannesburg nel 2002 che

⁹⁷ “*Our Common Future: Report of the World Commission on Environment and Development*”, 1987 Brundtland Report, cap.2 par.1;3

⁹⁸ Il concetto di sviluppo sostenibile è stato formalmente sancito per la prima volta dalla Dichiarazione di Stoccolma delle Nazioni Unite del 1972, e solennemente riaffermato dal Rapporto Brundtland (*Our Common Future*) nel 1987, con il quale si introdusse il bisogno di integrare lo sviluppo economico con la protezione e la gestione delle risorse naturali e i temi di uguaglianza e inclusione sociale. Le successive convenzioni internazionali in materia ambientale comprendono: la Conferenza di Rio de Janeiro del 1992, cui seguì nel 1993 l'atto, dell'Assemblea Generale dell'ONU, di istituire la Commissione per lo Sviluppo Sostenibile (CSD), come corpo politico delle Nazioni Unite incaricato di monitorare e promuovere l'implementazione degli esiti emersi dalla Conferenza di Rio, inclusa l'Agenda 21; il Vertice di Johannesburg del 2002 e l'adozione del relativo Piano d'azione. È stato avviato un processo per la discussione di problematiche legate allo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo aventi come territorio nazionale piccole isole che è risultato in due importanti piani d'azione (il piano d'azione per le Barbados e la Strategia delle Mauritius) cui seguì nel 2014 l'adozione del SAMOA *Pathway*. Nel 2012, nel contesto della Conferenza Rio+20, la comunità internazionale decise di stabilire un Forum Politico di alto livello sullo Sviluppo Sostenibile che successivamente ha sostituito la CSD. Sempre nell'ambito della Conferenza Rio+20, gli stati membri hanno deciso di lanciare un processo per lo sviluppo di una serie di Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, sul cui influsso sono stati redatti i *Millennium Development Goals* su cui sono poi a loro volta stati costruiti nel 2015 gli odierni 17 *Sustainable Development Goals*. (<https://sustainabledevelopment.un.org/resourcelibrary>)

⁹⁹ Con l'Agenda 21, adottata al Summit della Terra, sono stati formalizzati 9 settori della società, definiti come i principali canali attraverso cui sarebbe stata facilitata una più ampia partecipazione alle attività delle Nazioni Unite legate allo sviluppo sostenibile, questi sono chiamati formalmente Gruppi Maggiori ed

si è percepita la potenzialità del coinvolgimento, in particolar modo, del business alla causa. Nel documento si fa infatti richiamo alla necessità di promuovere la responsabilità sociale d'impresa, cui è stato dedicato un apposito paragrafo, sancendo la crucialità delle collaborazioni con il settore privato per lo sviluppo sostenibile¹⁰⁰. Con riferimento all'evoluzione della sostenibilità in ambito aziendale, l'adozione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite nel 2015 è stato senz'altro un atto fondamentale, determinando un allontanamento dall'approccio precedente di mera gestione dei rischi, mettendo in moto un vero e proprio ripensamento del ruolo del business all'interno della società¹⁰¹.

1.2.1 *Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile*

Nel settembre 2015 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 70/1 "*Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*", un piano d'azione a favore delle persone, del pianeta e della prosperità, che prevede al suo interno 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, *Sustainable Development Goals* (SDGs) e 160 sotto-obiettivi che mirano a condurre il mondo verso un futuro più prospero, equo e sostenibile entro il 2030. Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile prendono le mosse dai precedenti *Millennium Development Goals* e tentano di completare ciò che nel contesto di questi ultimi non è stato possibile raggiungere¹⁰². L'adozione degli Obiettivi di Sviluppo

includono le seguenti categorie: donne; bambini e gioventù; popolazioni indigene; organizzazioni non governative; autorità locali; lavoratori e unioni sindacali; business e industria; comunità scientifiche e tecnologiche; agricoltori.

¹⁰⁰ Cfr. Sciso, Elena. *Appunti Di Diritto Internazionale Dell'Economia*. Terza ed. Torino: G. Giappichelli, 2017. pp.233-234.

¹⁰¹ Cfr. Early Katharine, "From reaction to purpose: the evolution of business action on sustainability" *The Guardian*, 31 ottobre 2017. (<https://www.theguardian.com/innovative-sustainability/2017/oct/31/charting-the-course-of-sustainability-in-business-from-the-1960s-to-today>)

¹⁰² I Millennium Development Goals hanno avuto il merito di generare nuove ed innovative collaborazioni, hanno galvanizzato l'opinione pubblica, aiutato a far uscire più di un miliardo di persone dallo stato di povertà. Tuttavia, le disuguaglianze continuano a persistere e i progressi riscontrati sono stati discontinui. I progressi tendono a bypassare le donne e coloro che si ritrovano nel gradino più basso della scala economica o svantaggiati per fattori di età, disabilità, o etnia. Le differenze tra aree urbane e rurali continuano ad essere molto pronunciate. Per maggiori approfondimenti si rimanda a: Kumar, Sanjiv, Neeta Kumar, and Saxena Vivekadhis. "Millennium Development Goals (MDGS) to Sustainable Development

Sostenibile ha il potenziale di offrire una nuova via verso lo sviluppo di politiche e iniziative innovative, ponendo l'enfasi su un'ampia serie di obiettivi e target globali¹⁰³. Uno dei cambiamenti più significativi messi in atto dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile è stato il riconoscimento del ruolo del settore privato come attore fondamentale per il compimento dell'Agenda 2030. Il settore del business è stato coinvolto in discussioni sullo sviluppo sostenibile sin dal 1987 con il Rapporto Brundtland e la successiva Conferenza sull'Ambiente e lo Sviluppo delle Nazioni Unite tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992. Nel contesto della nuova agenda posta dagli SDGs, tuttavia, imprese, governi e attori della società civile sono chiamati su basi egualitarie a percorrere il cammino verso la sostenibilità. Nello specifico, l'obiettivo 17 esorta a rafforzare e stringere nuove partnership globali per lo sviluppo sostenibile, includendo tra le forme di partenariato le collaborazioni pubblico-privato. Molti dichiarano che il settore privato possiede particolari punti di forza da cui poter trarre beneficio per sostenere l'adozione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. L'innovazione, la reattività, l'efficienza e il possesso di specifiche qualità e risorse sono tutte caratteristiche che contraddistinguono il settore dell'imprenditoria e che potrebbero tradursi in un apporto determinante agli Obiettivi fissati dalla comunità internazionale per il 2030. Grazie all'adozione dell'Agenda 2030 si è instaurato un nuovo paradigma di pensiero volto a riconoscere la centralità delle imprese private nella risoluzione delle maggiori sfide cui l'umanità è chiamata a far fronte. Tali sviluppi hanno il potenziale di tramutarsi in importanti opportunità per l'adozione di innovativi approcci alla gestione di problematiche connesse alla componente ambientale, economica e sociale del concetto di sostenibilità. Ad ogni modo, vengono anche sollevate questioni sensibili che richiedono una presa di posizione ben definita. Emergono, a questo proposito, molteplici perplessità riguardo la possibilità di riuscire a conciliare la materialità del mondo del business, principalmente orientato alla massimizzazione dei profitti, con il concreto perseguimento di questioni dotate di uno spessore etico elevato come quelle affrontate dagli SDGs.¹⁰⁴

Goals (SDGS): Addressing Unfinished Agenda and Strengthening Sustainable Development and Partnership." *Indian Journal of Community Medicine* 41, no. 1 (2016): 1-4.

¹⁰³ Cfr. Scheyvens, Regina, Glenn Banks, and Emma Hughes. "The private sector and the SDGs: The need to move beyond 'business as usual'." *Sustainable Development* 24, no. 6 (2016): 371-382.

¹⁰⁴ Cfr. Scheyvens, Regina, Glenn Banks, and Emma Hughes. "The private sector and the SDGs: The need to move beyond 'business as usual'." *Sustainable Development* 24, no. 6 (2016): 371-382.

Come dichiarato all'interno del preambolo dell'Agenda 2030, con l'approvazione della stessa, le Nazioni Unite perseguono lo scopo di realizzare i diritti umani di tutti, di raggiungere la parità di genere e l'emancipazione femminile. Gli obiettivi vengono definiti come integranti ed indivisibili e si configurano nelle tre dimensioni poste a fondamento del concetto di sviluppo sostenibile: economica, sociale ed ambientale¹⁰⁵. Specificando al paragrafo 67 che l'implementazione di quanto previsto dagli obiettivi debba essere messa in atto con riferimento ai Principi Guida delle Nazioni Unite.¹⁰⁶



Figura 1: Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

Fonte: <https://sustainabledevelopment.un.org/>

Gli SDGs possono essere generalmente divisi in tre diverse categorie. La prima, rappresenta un'estensione dei precedenti *Millennium Development Goals* e comprende i primi sette obiettivi:

- 1) Eliminare ogni forma di povertà nel mondo.
- 2) Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile.
- 3) Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età.

¹⁰⁵UN (2015), *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development* A/70/1.

¹⁰⁶ Cfr. Scheyvens, Regina, Glenn Banks, and Emma Hughes. "The private sector and the SDGs: The need to move beyond 'business as usual'." *Sustainable Development* 24, no. 6 (2016): 371-382.

- 4) Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e promuovere opportunità di apprendimento per tutti.
- 5) Raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare le donne e le ragazze.
- 6) Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie.
- 7) Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni.

Il secondo gruppo riguarda l'inclusività ed è costituito dagli obiettivi otto, nove e dieci:

- 8) Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena e produttiva occupazione e un lavoro dignitoso.
- 9) Costruire infrastrutture resistenti, promuovere un'industrializzazione sostenibile e l'innovazione
- 10) Ridurre le disuguaglianze

La terza è la categoria dedicata alla sostenibilità e all'urbanizzazione e comprende gli ultimi sette obiettivi:

- 11) Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili.
- 12) Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo.
- 13) Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere i cambiamenti climatici.
- 14) Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile.
- 15) Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre.
- 16) Promuovere la pace, la giustizia e costruire istituzioni inclusive, affidabili ed effettive.

17) Rafforzare i mezzi di attuazione degli obiettivi e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile¹⁰⁷.

1.2.2 *Relazione tra diritti umani e Obiettivi di Sviluppo Sostenibile*

Esiste una correlazione fondamentale tra la realizzazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e il rispetto dei diritti umani. I diritti umani sono, infatti, essenziali per il concreto raggiungimento degli SDGs. Un processo di sviluppo in cui i diritti umani non sono rispettati e protetti non può essere definito sostenibile e renderebbe la nozione stessa di sviluppo sostenibile priva di senso. Non è quindi una casualità che l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile sia stata esplicitamente fondata sulla Carta delle Nazioni Unite, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, affermando che lo scopo degli SDGs è quello di "realizzare i diritti umani di tutti". Nel preambolo, infatti si afferma quanto segue: "*They (the SDGs) seek to realize the human rights of all and to achieve gender equality and the empowerment of all women and girls. They (the SDGs) are integrated and indivisible and balance the three dimensions of sustainable development: the economic, social and environmental*"¹⁰⁸.

Secondo un'analisi del Danish Institute for Human Rights, più del 92 % dei 17 SDGs e dei relativi 169 target possono essere ricondotti a documenti internazionalmente condivisi sui diritti umani¹⁰⁹. Gli SDGs si connettono in maniera piuttosto evidente ai diritti sociali, economici e culturali, così come a quelli civili e politici e al diritto allo sviluppo¹¹⁰. Molti obiettivi corrispondono, infatti, ai diritti che riguardano la salute, l'educazione, il cibo, l'alloggio, uniti a quei diritti che si riferiscono a gruppi specifici come donne, bambini e popolazioni indigene. Inoltre, l'obiettivo 16 "*Promote peaceful and inclusive societies for*

¹⁰⁷ Cfr. Kumar, Sanjiv, Neeta Kumar, and Saxena Vivekadhish. "Millennium Development Goals (MDGS) to Sustainable Development Goals (SDGS): Addressing Unfinished Agenda and Strengthening Sustainable Development and Partnership." *Indian Journal of Community Medicine* 41, no. 1 (2016): 1-4.

¹⁰⁸ UN (2015), *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development* A/70/1, preambolo.

¹⁰⁹ Cfr. Morris Daniel, Wrzoncki Elin and Andreasen Lysgaard Signe "RESPONSIBLE BUSINESS CONDUCT AS A CORNERSTONE OF THE 2030 AGENDA – A LOOK AT THE IMPLICATIONS" the Danish Institute for Human Rights, Discussion Paper, June 2019

¹¹⁰ Cfr. Morris Daniel, Wrzoncki Elin and Andreasen Lysgaard Signe "RESPONSIBLE BUSINESS CONDUCT AS A CORNERSTONE OF THE 2030 AGENDA – A LOOK AT THE IMPLICATIONS" the Danish Institute for Human Rights, Discussion Paper, June 2019

sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels”¹¹¹ sul bisogno di società giuste, inclusive e pacifiche, si ricollega a diritti civili e politici fondamentali come la sicurezza personale, l’accesso alla giustizia e alle libertà fondamentali. L’Agenda, inoltre, nell’affidare al settore privato il ruolo di partner cruciale per il raggiungimento degli SDGs, esorta le imprese a conformarsi ai Principi Guida, sancendo la necessità di proteggere i diritti umani nel contesto delle partnership con il settore privato per risolvere le sfide dello sviluppo sostenibile¹¹². Tramite il rispetto dei Principi Guida e la protezione dei diritti dei lavoratori, il riconoscimento degli standard ambientali e sanitari previsti da accordi e standard internazionali, secondo quanto dichiarato nel paragrafo 67 dell’Agenda 2030, sarebbe più facile raggiungere un clima favorevole all’attività economica che consentirebbe di trarre il massimo beneficio dal partenariato con il settore privato, catalizzando la dinamicità e l’efficienza del business per volgerla al servizio delle comunità. Risulta piuttosto evidente osservare come la maggior parte degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile possano essere chiaramente ricondotti a determinati diritti sanciti all’interno della solenne Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Ad esempio, l’obiettivo 2 (fame zero) corrisponde al diritto al cibo (art. 25); il 3 (buona salute e benessere) al diritto alla salute al benessere e alle cure mediche (art. 25); il 4 (istruzione di qualità) al diritto all’istruzione di vari livelli, diretta al pieno sviluppo della personalità umana (art. 26); il 5 (uguaglianza di genere) al diritto di non discriminazione (art. 2) ed all’equa retribuzione salariale (art. 23); l’obiettivo 8 (lavoro decente e crescita economica) al diritto a lavorare in condizioni giuste e favorevoli (art. 23). Inoltre, istituzioni effettive, responsabili e inclusive (SDG 16) costituiscono la preconditione necessaria per l’accesso effettivo e non discriminatorio alla disposizione dei diritti umani¹¹³. Nonostante l’Agenda 2030 si presenti, pertanto, come un’agenda per lo sviluppo sostenibile è importante, quindi, far notare come questa abbia come obiettivo anche il

¹¹¹ UN (2015), *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development* A/70/1, obiettivo 16.

¹¹² “*foster a dynamic and well-functioning business sector, while protecting labour rights and environmental and health standards in accordance with international standards and agreements and other ongoing related initiatives, such as the Guiding Principles on Business and Human Rights...*” UN (2015), *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development* A/70/1, par.67.

¹¹³Cfr. Buhmann, Karin, Jonas Jonsson, and Mette Fisker. "Do no Harm and do More Good Too: Connecting the SDGs with Business and Human Rights and Political CSR Theory." *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society* 19, no. 3 (2019;2018;): 389-403.

raggiungimento dei diritti umani. Inoltre, in contrapposizione a molti altri trattati internazionalmente riconosciuti aventi ad oggetto i diritti umani, l'Agenda 2030 è stata firmata da tutti i 193 stati membri delle Nazioni Unite, il che rappresenta un importante segnale, manifestando l'impegno della comunità internazionale nel raggiungimento di uno sviluppo sostenibile basato sul rispetto dei diritti umani¹¹⁴. Resta, tuttavia, ancora molto da fare affinché le azioni intraprese da stati e aziende per sostanziare gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile possano essere reputate conformi agli standard internazionali sui diritti umani. Questo richiede l'adozione di processi *ad hoc* volti a verificare che le attività promosse dal settore privato siano concretamente basate sul rispetto dei diritti umani¹¹⁵. L'interconnessione tra diritti umani e SDGs mette in risalto, per l'appunto, come la *due diligence* sui diritti umani sia un elemento fondamentale per le strategie di implementazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile¹¹⁶.

1.2.3 Un'estensione del processo di due diligence

L'attribuzione alle imprese di un ruolo cruciale nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo e il riconoscimento esercitato dall'Agenda 2030 del rispetto dei diritti umani come prerequisito essenziale per il soddisfacimento dello sviluppo sostenibile, mette in luce la necessità del business di avvalersi di un modello che possa facilitare l'identificazione di interventi rilevanti per i diritti umani in armonia con gli SDGs e le priorità locali. A questo proposito, l'incremento del ricorso alla *due diligence* potrebbe essere un metodo del tutto congeniale per supportare e far emergere le opportunità delle imprese di contribuire attivamente al compimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Ciò non significa che ogni impresa debba essere in grado di rispondere al soddisfacimento

¹¹⁴Cfr. Engwall Mikaela, "Agenda 2030 for sustainable development and the role of companies. A human right based approach to sustainable development" Master's Thesis, University of Uppsala, 2018.

¹¹⁵United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, Information Note (2017) "*The business and human rights dimension of sustainable development: Embedding "Protect, Respect and Remedy" in SDGs*" (https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/Session18/InfoNoteWGBHR_SDGRecommendations.pdf)

¹¹⁶ Cfr. Engwall Mikaela, "Agenda 2030 for sustainable development and the role of companies. A human right based approach to sustainable development" Master's Thesis, University of Uppsala, 2018.

di ogni obiettivo, si necessita, piuttosto, un processo di principio che rifletta gli standard internazionali, al fine di identificare gli obiettivi attraverso cui queste possano massimizzare il proprio contributo, senza distogliere però l'attenzione dalle analisi di impatto *ex ante*. Gran parte del dibattito accademico sul business e la sostenibilità scaturisce come risposta alle frequenti violazioni dei diritti umani commesse dalle imprese, spesso legate alla produzione industriale o all'estrazione di risorse, evidenziando la necessità di prevenire danni dalla portata incommensurabile che potrebbero tradursi in gravi costi e danni per la società (danni ambientali o alla salute; conflitti; perdita di commercio internazionale). È precisamente per questa ragione che la *due diligence* basata sull'analisi dei rischi ha l'obiettivo di identificare e prevenire il pregiudizio. Indi per cui, solo in via successiva, e conseguentemente al soddisfacimento della principale prerogativa di provvedere ad un'opportuna valutazione e riparazione del danno, avrebbe senso intervenire con azioni *ex post* volte a sostanziare gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. I *Guiding Principles* prevedono che la *due diligence* sui diritti umani debba includere lo studio sia degli impatti attuali che potenziali che potrebbero essere causati o cui un'impresa potrebbe contribuire a causare nello svolgimento delle sue funzioni, così come quelli che potrebbero essere comunque riconducibili alle sue relazioni di business. Se un'impresa, ad esempio, dovesse realizzare che le proprie operazioni potrebbero avere un impatto negativo sull'accesso all'acqua o a fonti idriche delle comunità locali, identificare e mitigare tale impatto aiuterebbe le comunità a poter godere di un diritto, nella misura in cui, così facendo, si andrebbe a sostenere o a promuovere il benessere economico, anziché ostacolarlo. Similmente, se un'impresa dovesse accorgersi, in seguito al processo di due diligence, di misure lavorative che incidono negativamente sulla condizione delle donne, o conducono a una discriminazione sul luogo di lavoro, ma poi mitigasse e rimediasse a tali pregiudizi, questo potrebbe risultare come un contributo reale e significativo allo sviluppo sostenibile, promuovendo la capacità delle donne di partecipare e trarre beneficio dall'attività economica¹¹⁷. Ove le imprese non dovessero disporre di un quadro chiaro che illustri la misura in cui ciascuna delle proprie attività

¹¹⁷United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, Information Note (2017) “*The business and human rights dimension of sustainable development: Embedding “Protect, Respect and Remedy” in implementation*” (SDGs) (https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/Session18/InfoNoteWGBHR_SDGRecommendation_s.pdf)

potrebbe incidere sui diritti umani, ciò che potrebbe essere presentato da queste come un contributo positivo per il raggiungimento degli SDGs, non potrebbe comunque riflettere il reale impatto delle operazioni sullo sviluppo sostenibile. Esortate dalla chiamata dell'Agenda 2030 “*businesses to apply their creativity and innovation to solving sustainable development challenges*”¹¹⁸, alcune imprese si sono imbattute nella fedele implementazione di tali soluzioni con la convinzione che queste attività fossero intrinsecamente positive. Tuttavia, nel fare questo, molte hanno trascurato il fatto che tali attività dovessero essere coerenti e conformi al processo di *due diligence* sui diritti umani. Senza l'adozione della *due diligence* sui diritti umani, vi è la concreta possibilità che gli sforzi per contribuire positivamente allo sviluppo sostenibile, si rivelino vani. Avvalersi di una robusta *due diligence*, includendo una valutazione d'impatto sui diritti umani, è, pertanto, prerequisito fondamentale per garantire che tali attività non cagionino danni e contribuiscano significativamente alla realizzazione dei diritti umani di tutti ed al raggiungimento degli SDGs. Alcune imprese intraprendono, ad esempio, progetti non direttamente connessi alle loro attività di business, ma per il beneficio delle comunità locali o degli stati ospitanti. Beni e servizi aggiuntivi sono spesso forniti congiuntamente a grandi contratti d'investimento, soprattutto nel settore delle risorse naturali, dove le multinazionali estrattive, attraverso clausole nei loro contratti con i governi ospitanti, si impegnano a favorire l'accesso a fonti idriche, all'istruzione o a costruire strutture sanitarie. Anche in questo caso, la responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani vige sempre e comunque, anche ove quest'ultime siano coinvolte nell'erogazione di beni o servizi, la valutazione dei rischi e la predisposizione di misure preventive dovrebbero essere intraprese in ogni caso¹¹⁹.

L'inclusione del mondo del business nel contributo allo sviluppo sostenibile rende per tanto ancor più urgente l'adozione della *due diligence* sui *diritti umani*. Le informazioni ottenute tramite tale processo potrebbero rivelarsi fondamentali per la promozione di azioni dirette a sostanziare gli obiettivi di sviluppo sostenibile. La *due diligence*, intesa come approccio preventivo, oltre a rintracciare e a gestire i rischi sui diritti umani,

¹¹⁸ UN (2015), *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development* A/70/1, par.67

¹¹⁹Cfr. Morris Daniel, Wrzoncki Elin and Andreasen Lysgaard Signe “RESPONSIBLE BUSINESS CONDUCT AS A CORNERSTONE OF THE 2030 AGENDA – A LOOK AT THE IMPLICATIONS” the Danish Institute for Human Rights, Discussion Paper, June 2019 (https://www.humanrights.dk/sites/humanrights.dk/files/media/dokumenter/udgivelser/hrb_2019/responsible_business_conduct_as_a_cornerstone_of_the_2030_agenda_dihhr_2019.pdf)

potrebbe essere sfruttata parallelamente al fine di identificare le opportunità rilevanti per contribuire al benessere della società¹²⁰. K. Buhman, suggerisce, a questo proposito, una vera e propria estensione della *due diligence* sui diritti umani, da un processo per identificare e gestire i rischi ad un modo per identificare i bisogni della società, con lo scopo di tradurli in contributi agli SDGs. Tale estensione consentirebbe all'impresa di sfruttare risorse già investite nella valutazione d'impatto e nell'analisi di contesto come parte del processo di *due diligence*. Attraverso il coinvolgimento degli attori interessati, l'impresa potrebbe, inoltre, ottenere una visione onnicomprensiva dei bisogni locali delle comunità locali residenti sul territorio in cui svolge le sue attività. L'estensione del processo di *due diligence* e la relativa valutazione dei bisogni può essere processata in una prospettiva duale, di cui una aderisce all'originale obiettivo di prevenzione del danno, mentre l'altra assolve le richieste, rivolte alle imprese dalla comunità internazionale, di contribuire agli SDGs. La prima comporterebbe l'individuazione dei rischi legati ai diritti umani. Questa dev'essere messa in atto in ogni caso (in conformità con i Principi Guida). La seconda implica l'identificazione delle opportunità per le compagnie di contribuire alla promozione del principio di sviluppo sostenibile, apportando del valore aggiunto alla società (tali obiettivi rispondono invece a quanto previsto dagli SDGs)¹²¹.



Figura 1: Estensione del processo di due diligence

L'estensione del processo di due diligence proposta si divide in tre fasi: una due diligence basata sui rischi con l'obiettivo di prevenzione del danno; una valutazione d'impatto delle attività di business; e la terza nuova fase che prevede l'utilizzo della due diligence per identificare i bisogni della società. **Fonte:** Buhmann, Karin, Jonas Jonsson, and Mette Fisker. "Do no Harm and do More Good Too: Connecting the SDGs with Business and Human Rights and Political CSR Theory." *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society* 19, no. 3 (2019;2018;): 389-403.

¹²⁰Cfr. Buhmann, Karin, Jonas Jonsson, and Mette Fisker. "Do no Harm and do More Good Too: Connecting the SDGs with Business and Human Rights and Political CSR Theory." *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society* 19, no. 3 (2019;2018;): 389-403.

¹²¹Ibid.

Un rispetto meticoloso dei diritti umani da parte del business avrebbe il potenziale di tradursi, in tal modo, in contributi preziosi e di lungo periodo alla società. In tal senso, il rispetto di quanto previsto dai Principi Guida può essere reputato come l'unico più importante contributo, o preconditione, che il business potrebbe fornire nella realizzazione degli SDGs¹²².

Tuttavia, da un punto di vista globale, si è piuttosto lontani dall'obiettivo di realizzare i diritti umani di tutti gli individui e dal raggiungimento dello sviluppo sostenibile. È stato stimato che tra 21 e 48 milioni di persone lavorano in condizioni di schiavitù; circa 85 milioni di bambini lavoratori operano in forme di lavoro pericolose; e più di 2.3 milioni di minori muoiono ogni anno a causa di incidenti sul posto di lavoro o per patologie legate all'attività lavorativa. Comunità emarginate sono prive dei mezzi di sussistenza, accesso alle cure mediche e a fonti di acqua potabile e il loro territorio è usurpato o utilizzato senza rispetto dei loro diritti nel nome di grandi progetti agricoli, costruzioni di infrastrutture, progetti energetici o altre attività, spesso intraprese nel nome dello sviluppo. Porre fine alle violazioni dei diritti umani perpetrate dal business costituisce un passo necessario per consentire agli individui di condurre una vita dignitosa, per rispondere agli SDGs in modo concreto e per consentire il raggiungimento di un lavoro decente, l'accesso all'istruzione, alle cure mediche e al cibo per tutti¹²³. A questo proposito, il gruppo di lavoro sulle imprese transnazionali e altre imprese commerciali in materia di rispetto dei diritti umani delle Nazioni Unite nel 2018 ha affermato:

*“robust human rights due diligence enables and contributes to sustainable development. For businesses, the most powerful contribution to sustainable development is to embed respect for human rights in their activities and across their value chains, addressing harm done to people and focusing on the potential and actual impacts.”*¹²⁴

¹²²Ibid.

¹²³ Cfr. Morris Daniel, Wrzoncki Elin and Andreasen Lysgaard Signe “RESPONSIBLE BUSINESS CONDUCT AS A CORNERSTONE OF THE 2030 AGENDA – A LOOK AT THE IMPLICATIONS” the Danish Institute for Human Rights, Discussion Paper, June 2019 (https://www.humanrights.dk/sites/humanrights.dk/files/media/dokumenter/udgivelser/hrb_2019/responsible_business_conduct_as_a_cornerstone_of_the_2030_agenda_dihr_2019.pdf)

¹²⁴ United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, Information Note (2017) “*The business and human rights dimension of sustainable development: Embedding “Protect, Respect and Remedy” in SDGs implementation*”. pag. 4 (https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/Session18/InfoNoteWGBHR_SDGRecommendation_s.pdf)

1.2.4 *L'apporto del settore privato: un gioco a somma positiva*

Come affermato anche nel paragrafo 67 dell'Agenda 2030, le imprese multinazionali possiedono un enorme potenziale, in termini di capacità e risorse, per affrontare le attuali sfide globali. Queste, essendo al contempo entità locali e internazionali, coinvolgono nel corso del loro operato consumatori e lavoratori locali, così come investitori provenienti da ogni angolo del mondo¹²⁵, le cui scelte di prendere parte alle sfide lanciate dagli SDGs potrebbero sostanzarsi in cospicui guadagni in termini sia di profitto che reputazionali. In realtà sono molti gli studiosi che avanzano perplessità e dubbi in merito all'idoneità delle imprese multinazionali, in quanto entità orientate al profitto, a ricoprire il ruolo di portatrici di sviluppo. A questo proposito lo studio di J. G. Frynas sostiene che le multinazionali siano spinte ad adottare strategie rientranti nell'ambito della RSI per lo più per assolvere quattro precisi obiettivi: ottenere un vantaggio competitivo, mantenere un clima lavorativo stabile, gestire la percezione esterna dell'azienda, rendere i lavoratori felici. Ciò che viene contestato in generale è che le imprese, nell'intraprendere attività di questo genere, non osservino i benefici di lungo periodo quanto piuttosto prediligano soluzioni volte ad ottenere vantaggi immediati, risultando, in tal modo, più come palliativi per le società destinatarie di tali progetti che in migliorie strutturali¹²⁶.

Agire a favore dello sviluppo della società in una prospettiva che miri ad interventi di lungo termine, rispettando congiuntamente i diritti umani, non significherebbe soltanto agire a favore dello sviluppo delle comunità locali, ma potrebbe altresì tradursi in importanti opportunità di business. Condurre attività economiche in territori colpiti da conflitti o instabilità politica, distinti da scarsi livelli di alfabetizzazione, o che devono far fronte a gravi disastri naturali causati dal cambiamento climatico, crea indubbiamente gravi difficoltà e porta spesso a decisioni di disinvestimento o dismissione dell'attività

¹²⁵ "We call on all businesses to apply their creativity and innovation to solving sustainable development challenges. We will foster a dynamic and well-functioning business sector, while protecting labour rights and environmental and health standards in accordance with relevant international standards and agreements and other ongoing initiatives in this regard, such as the Guiding Principles on Business and Human Rights and the labour standards of the International Labour Organization (ILO), the Convention on the Rights of the Child and key multilateral environmental agreements, for parties to those agreements" UN (2015), *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development* A/70/1, par.67.

¹²⁶Cfr. Jędrzej George Frynas, "The False Developmental Promise of Corporate Social Responsibility: Evidence from Multinational Oil Companies." *International Affairs* (Royal Institute of International Affairs 1944-) 81, no. 3 (2005): 581-98. <http://www.jstor.org/stable/3569635>.

produttiva¹²⁷. Contribuire allo sviluppo della società e prendere parte al raggiungimento degli obiettivi posti dalla comunità internazionale nel contesto dell'Agenda 2030, andrebbe a favorire da un lato un miglioramento del clima economico e dell'altro gioverebbe senz'altro al benessere di milioni di individui, risultando, in tal modo, in un gioco a somma positiva. Alcune imprese potrebbero essere frenate nell'affrontare determinate problematiche per via della tipologia di istituzioni che potrebbero caratterizzare i paesi ospiti dei propri investimenti, temendo di pregiudicare la parzialità politica dell'azienda o potrebbero incontrare difficoltà nel definire il proprio ruolo rispetto a tematiche sensibili la cui responsabilità sarebbe riconducibile in via principale ai governi nazionali. A questo proposito, è fondamentale puntualizzare che la chiamata del business per supportare lo sviluppo sostenibile non dev'essere concepita come una richiesta volta a rimpiazzare o sostituire il ruolo dello stato. Un incremento sproporzionato del ruolo politico da parte del business potrebbe avere l'effetto di ridurre la legittimità e la capacità dello stato, se non di indebolire il contratto sociale tra governo e cittadini, a causa, ad esempio, del coinvolgimento delle imprese nella fornitura di beni pubblici e servizi, si potrebbero verificare gravi conseguenze del tutto discordanti con lo scopo stesso degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Al contrario, l'obbligo dello stato di rispettare, proteggere e realizzare i diritti umani sussiste indipendentemente da qualsiasi iniziativa intrapresa dal settore privato. Inoltre, le azioni delle imprese non devono in alcun modo compromettere l'impegno dello stato nel compimento dei propri obblighi, ma al contrario, queste dovrebbero allinearsi e supportare le iniziative adottate dai governi riguardo il rispetto dei diritti umani e il sostegno allo sviluppo sostenibile. Tuttavia, ove lo stato non dovesse farsi carico dei propri doveri nei confronti della società, il business dovrebbe trovare il modo di onorare i diritti umani internazionalmente garantiti. Questo potrebbe includere partecipare in collaborazioni di settore volte ad esortare un incremento della protezione dei diritti umani ed esercitare pressione affinché la comunità internazionale collabori in tal senso. Nel 2018, ad esempio, le grandi multinazionali del settore tessile congiuntamente ad una serie di associazioni industriali si sono unite in un appello pubblico rivolto al governo cambogiano per esortarlo ad un supporto maggiore delle libertà civili e all'implementazione di riforme nel settore dell'abbigliamento.

¹²⁷ Haski-Leventhal Debbie, "What Business can do for sustainable development" World Economic Forum, 1 Ottobre 2015. (<https://www.weforum.org/agenda/2015/10/what-business-can-do-for-sustainable-development/>)

Similmente, brand di fama mondiale e rivenditori del settore in collaborazione con IndustriALL, la federazione di sindacato mondiale, hanno istituito ACT, un'organizzazione no profit, con lo scopo di garantire libertà d'associazione, contrattazione collettiva e salari di sussistenza nella catena produttiva¹²⁸. Altri esempi positivi di imprese impegnate nel soddisfacimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile derivano da: Schneider Electric, impegnata nel raggiungimento della parità di genere attraverso l'eliminazione del divario salariale che distingueva i suoi 15.000 impiegati; Unilever, ha adottato il Piano di Vita Sostenibile per assicurare un consumo sostenibile, predisponendo mutamenti nei modi di produrre ed offrendo migliori prodotti ai consumatori. Ben & Jerry e Puma promuovono attività volte a favorire la pace, in linea con quanto previsto dall'obiettivo 16, mentre Coca-Cola ha installato Piccole Macchine Mondiali in Pakistan ed India per consentire alla popolazione divisa dai conflitti di poter comunicare nella speranza di promuovere la tolleranza culturale¹²⁹. Inoltre, Marks & Spencer (M&S) si sta esplicitamente muovendo a favore del rispetto dei diritti umani internazionalmente riconosciuti, riferendosi in modo particolare ai Principi Guida, applicando tali principi lungo la sua catena produttiva, tale valutazione d'impatto è stata seguita da un report pubblico e nel 2017 la multinazionale è stata classificata come seconda miglior impresa dal Corporate Human Rights Benchmark¹³⁰. Tuttavia, gli espliciti riferimenti e collegamenti tra strategie volte ad avvalorare gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e politiche sui diritti umani sono ancora troppo esigui. Un approccio orientato al rispetto dei diritti umani fornirebbe alle compagnie uno strumento che andrebbe a porre la lente d'ingrandimento sugli individui, osservando i principali rischi e le opportunità di soddisfare gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile in una prospettiva di lungo termine¹³¹. Le Nazioni Unite e la comunità internazionale hanno ben presente che

¹²⁸Cfr. Morris Daniel, Wrzoncki Elin and Andreasen Lysgaard Signe "RESPONSIBLE BUSINESS CONDUCT AS A CORNERSTONE OF THE 2030 AGENDA – A LOOK AT THE IMPLICATIONS" the Danish Institute for Human Rights, Discussion Paper, June 2019 (https://www.humanrights.dk/sites/humanrights.dk/files/media/dokumenter/udgivelser/hrb_2019/responsible_business_conduct_as_a_cornerstone_of_the_2030_agenda_dihr_2019.pdf)

¹²⁹Haski-Leventhal Debbie, "What Business can do for sustainable development" World Economic Forum, 1 Ottobre 2015. (<https://www.weforum.org/agenda/2015/10/what-business-can-do-for-sustainable-development/>)

¹³⁰Il Corporate Human Rights Benchmark è frutto della collaborazione, che ha avuto inizio nel 2013, tra investitori e organizzazioni rappresentanti della società civile dedicata alla creazione del primo indice di performance in materia di business e diritti umani. (<https://www.corporatebenchmark.org/>).

¹³¹Cfr. Mhlanga Ruth, Gneiting Uwe and Agarwal Namit, "WALKING THE TALK Assessing companies' progress from SDG rhetoric to action" OXFAM Discussion Paper, Settembre 2018

la massimizzazione dei profitti continuerà ad essere il primo obiettivo per le imprese e sarà necessario seguire un meticoloso monitoraggio del loro operato. Ciò non toglie che un coinvolgimento concreto del settore privato nel contributo agli SDGs e ai diritti umani potrebbe consentire di raggiungere importanti traguardi. Le multinazionali potrebbero essere ancor più capaci dei governi nazionali, in termini di risorse e competenze tecniche, nella ricerca di soluzioni innovative e di qualità per problematiche complesse come il cambiamento climatico e la riduzione della povertà e potrebbero svolgere un ruolo di primo piano nella promozione di valori globali come quelli racchiusi dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.¹³² La gestione degli impatti negativi del settore privato può essere condotta in parallelo ad azioni che massimizzano gli effetti positivi dell'attività di business, purché questo avvenga nel rispetto dei diritti umani¹³³. Vi è ancora scarsa evidenza sull'applicazione da parte delle imprese di un approccio orientato al rispetto dei diritti umani nel contesto delle iniziative intraprese per soddisfare gli obiettivi dell'Agenda 2030 (ad esempio riferendosi agli standard o ai principi sui diritti umani, adottando la *due diligence* e valutazioni d'impatto, o stabilendo dei meccanismi di ricorso). Nonostante la portata della sfida, i progressi generali nel contesto dell'Agenda 2030 sono stati eterogenei, grazie all'impegno di una cerchia ristretta di imprese che sta recependo in maniera virtuosa le istanze della comunità internazionale¹³⁴.

(<https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620550/dp-walking-the-talk-business-sdgs-240918-en.pdf;jsessionid=C8E35C8543B25FF91F8C7367DD43CE8A?sequence=1>)

¹³² Cfr. Sharma, Avi. "Who Leads in a G-Zero World? Multi-Nationals, Sustainable Development, and Corporate Social Responsibility in a Changing Global Order." *Washington International Law Journal* 24, no. 3 (2015): 589.

¹³³Cfr. Morris Daniel, Wrzoncki Elin and Andreasen Lysgaard Signe "RESPONSIBLE BUSINESS CONDUCT AS A CORNERSTONE OF THE 2030 AGENDA – A LOOK AT THE IMPLICATIONS" the Danish Institute for Human Rights, Discussion Paper, June 2019 (https://www.humanrights.dk/sites/humanrights.dk/files/media/dokumenter/udgivelser/hrb_2019/responsible_business_conduct_as_a_cornerstone_of_the_2030_agenda_dihr_2019.pdf)

¹³⁴ Mhlanga Ruth, Gneiting Uwe and Agarwal Namit, "WALKING THE TALK Assessing companies' progress from SDG rhetoric to action" OXFAM Discussion Paper, Settembre 2018 (<https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620550/dp-walking-the-talk-business-sdgs-240918-en.pdf;jsessionid=C8E35C8543B25FF91F8C7367DD43CE8A?sequence=1>)

1.3 Ultimi scenari normativi

1.3.1 *Il trattato vincolante in materia di business e diritti umani*

Nel giugno 2014 il Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione A/HRC/26/9¹³⁵, stabilendo un gruppo di lavoro intergovernativo con il mandato di redigere un trattato legalmente vincolante in materia di business e diritti umani¹³⁶. La risoluzione è stata promossa dall'Ecuador e dal Sud Africa ed ha ottenuto 20 voti a favore, 13 astensioni e 14 voti contrari¹³⁷. La distribuzione dei voti ha riflettuto una netta divergenza di posizioni, marcata da un lato dal dissenso dei paesi industrializzati, nonché ospiti dei quartier generali delle principali imprese multinazionali, tra cui Stati Uniti d'America e paesi europei, e dall'approvazione della maggior parte dei paesi in via di sviluppo, in cui hanno solitamente luogo la maggior parte delle violazioni dei diritti umani commesse dal mondo del business¹³⁸. Vi sono due diverse prospettive in dottrina riguardo la tipologia di approccio da seguire per ottenere il rispetto dei diritti umani da parte del settore privato. Se alcuni sostengono sia più idoneo un approccio volontario alla materia, reputando gli strumenti di *soft law* i mezzi più opportuni per raggiungere in modo graduale un consenso sempre più esteso (approccio volontaristico), altri considerano le iniziative a carattere volontario delle mere cure palliative, inefficaci nel raggiungimento dell'adozione da parte del settore privato di una condotta conforme al rispetto dei diritti umani, e promuovono, piuttosto, un approccio vincolante. Secondo questi ultimi, un trattato legalmente vincolante è necessario poiché comporterebbe la possibilità di colmare determinate lacune normative caratterizzanti gli ordinamenti nazionali di alcuni stati, i

¹³⁵ Human Rights Council, "Elaboration of an internationally legally binding instrument on transnational corporations and other business enterprises with respect to human rights." A/HRC/26/L.22/Rev.1 (25 June 2014). Consultabile all'URL <https://www.ihrb.org/pdf/G1408252.pdf>

¹³⁶ Business and Human Rights Resource Centre. "Binding Treaty." Consultato il 10 dicembre 2019. <https://www.business-humanrights.org/en/binding-treaty>

¹³⁷ Voti a favore: Algeria, Benin, Burkina Faso, Cina, Congo, Costa d'Avorio, Cuba, Etiopia, India, Indonesia, Kazakhstan, Kenya, Marocco, Namibia, Pakistan, Filippine, Federazione Russia, Sud Africa, Venezuela, Vietnam. Voti contrari: Austria, Repubblica Ceca, Estonia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Giappone, Montenegro, Repubblica di Corea, Romania, la ex repubblica jugoslava della Macedonia, Regno Unito, Stati Uniti d'America. Astenuti: Argentina, Botswana, Brasile, Cile, Costa Rica, Gabon, Kuwait, Maldive, Messico, Perù, Arabia Saudita, Sierra Leone, Emirati Arabi Uniti.

¹³⁸ Cfr. BILCHITZ, David. "The Necessity for a Business and Human Rights Treaty." *Business and Human Rights Journal* 1, no. 2 (2016): 203–27. doi:10.1017/bhj.2016.13.

cui governi si astengono dal far applicare la normativa a tutela dei diritti umani. Inoltre, un futuro trattato vincolante potrebbe costituire un documento onnicomprensivo, così da poter rintracciare al suo interno tutte le possibili responsabilità imputabili alle imprese. Si andrebbe, in tal modo, a trasformare i Principi Guida in obblighi vincolanti, uniformando tutte le imprese, a prescindere dal luogo in cui queste operino, al di sotto della stessa normativa, aumentando l'accesso a rimedi effettivi. Tuttavia, come sostenuto dai fautori dell'approccio volontaristico, la creazione di un sistema legale vincolante generale potrebbe racchiudere una serie di rischi. Nello specifico, l'esigenza di ottenere l'approvazione da parte dei governi nazionali potrebbe comprometterne il contenuto, attenuandone la sostanza e la chiarezza. A questo proposito, da non trascurare è la difficoltà riscontrata, dall'instaurazione del gruppo di lavoro, nel rintracciare un supporto condiviso del documento a livello globale. Molti stati, contrari al trattato, non hanno, infatti, preso parte alle relative negoziazioni. Considerando che la disapprovazione di certi governi implicherebbe l'impossibilità di far rispettare alle più grandi imprese quanto sarà previsto dal futuro documento, il rischio è quello di perpetrare i presenti vuoti normativi. Non è ancora chiaro se il perseguimento di un trattato vincolante senza il supporto di molti stati chiave potrà comunque risultare in progressi significativi, con riferimento alla protezione delle vittime di violazioni dei diritti umani per mano delle imprese. Alcuni affermano che un rafforzamento degli obblighi in materia potrebbe essere facilitato se lo scopo del trattato venisse ridotto o reso più specifico. John Ruggie ha dichiarato, in questo contesto, la necessità di uno "strumento di precisione", incentrato esclusivamente su particolari questioni¹³⁹. Secondo questa prospettiva, se le

¹³⁹ Choudhury, nel suo articolo, riporta come esempio di strumento di precisione il *Framework Convention on Tobacco Control* (FWCTC) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che codifica gli obblighi degli stati con l'obiettivo di affrontare le cause legate al problema globale del consumo di tabacco. Nonostante il FWCTC sia indirizzato agli stati membri, il trattato regola a sua volta la condotta delle imprese produttrici di tabacco attraverso disposizioni sui contenuti, la diffusione di informazioni sui prodotti, l'imballaggio e l'etichettatura, e la sponsorizzazione dei prodotti contenenti tabacco. Il FWCTC vanta l'adesione di 180 stati inclusi molti stati contrari al trattato vincolante su business e diritti umani. Il FWCTC non era stato concepito inizialmente come strumento vincolante. Era piuttosto un sistema progettato per stabilire un sistema generale di governance sui prodotti di tabacco senza specificare degli obblighi dettagliati. Una volta completato il sistema generale, si sarebbero potuti adottare, nella forma di accordi vincolanti separati, protocolli aggiuntivi con lo scopo di specificare gli obblighi per mettere in atto gli obiettivi del framework. La finalità di quest'approccio a due fasi era quello di raccogliere il consenso politico necessario sulla materia, un esito che sarebbe stato difficile raggiungere attraverso l'adozione di un unico trattato vincolante. La versione finale del FWCTC risulta essere molto più dettagliata di un sistema di governance generale, includendo molteplici obblighi specifici, un esito che avrebbe potuto far recedere le parti dall'aderire al framework se questo avesse anticipato il risultato finale. Nonostante non sia chiaro se il FWCTC abbia arrestato la diffusione del consumo di tabacco, questo ha avuto un impatto notevole sulla condotta delle

problematiche legate al rispetto dei diritti umani da parte del business fossero circoscritte a un numero di temi più limitato, sarebbe più facile ottenere il supporto di un maggior numero di stati¹⁴⁰. Nonostante la reticenza iniziale a prendere parte alle negoziazioni del trattato¹⁴¹, ha avuto luogo un notevole cambiamento nel corso degli ultimi anni, determinandosi una maggiore propensione da parte degli stati a regolamentare l'attività delle imprese e nel supportare un trattato legalmente vincolante. Nell'ottobre 2019 si è tenuta la quinta sessione del gruppo di lavoro intergovernativo, con lo scopo di discutere i contenuti di una bozza del trattato pubblicata a luglio dello stesso anno¹⁴². Indice del mutamento di prospettive è stata la partecipazione, per la prima volta, dei rappresentanti dei governi nazionali di molti paesi industrializzati (fatta eccezione per gli Stati Uniti d'America). Inoltre, un importante segnale è stato lanciato, in modo particolare, dall'Unione Europea. Se i negoziati della prima sessione del gruppo di lavoro del 2015 avevano avuto un esito fallimentare, culminando con l'abbandono, da parte dei rappresentanti delle istituzioni europee, del tavolo delle trattative. All'inizio di quest'ultimo ciclo di consultazioni, l'UE ha espressamente riconosciuto l'urgente bisogno di rafforzare le forme di prevenzione e mitigazione degli impatti avversi sui diritti umani

imprese. Il numero di avvertenze legate alla salute raffigurate nelle etichette dei pacchetti di sigarette è aumentato dal 8,42% al 22,33% dall'entrata in vigore del trattato, il che implica che le compagnie hanno effettivamente cambiato l'imballaggio e l'etichettatura dei propri prodotti. Inoltre, in risposta alla regolamentazione prevista dalla convenzione, Philip Morris, ha promosso due azioni legali, contro il governo australiano e uruguayano, sfidando la regolamentazione domestica. Nonostante entrambe le azioni si siano rivelate in insuccessi, la loro sollevazione mette in luce come il FWCTC ha avuto un effetto significativo sulle imprese. Il processo che ha portato all'entrata in vigore del FWCTC offre un'alternativa interessante su come poter raggiungere obblighi di *hard law* nel contesto delle problematiche legate a business e diritti umani. Nel concentrarsi, dal principio, esclusivamente sull'introduzione di un sistema di governance generale è stato possibile costruire il consenso politico necessario per raggiungere alla fine degli obblighi vincolanti.

¹⁴⁰ Cfr. Choudhury, Barnali. "BALANCING SOFT AND HARD LAW FOR BUSINESS AND HUMAN RIGHTS." *International and Comparative Law Quarterly* 67, no. 4 (2018): 961–86. doi:10.1017/S0020589318000155.

¹⁴¹ La prima sessione del gruppo di lavoro intergovernativo si è tenuta dal 6 al 10 luglio 2015 a Ginevra. Una seconda sessione ha avuto luogo nell'ottobre del 2016, mentre la successiva seduta è stata condotta nell'ottobre dell'anno seguente. Nel settembre 2017 sono stati emessi i primi elementi per la bozza del trattato da parte della presidenza del gruppo di lavoro, e una prima bozza è stata presentata nel luglio 2018. Nell'ottobre dello stesso anno si è tenuta la quarta sessione del gruppo di lavoro intergovernativo e nel luglio 2019 è stata pubblicata una versione revisionata della bozza del testo. Nell'ottobre 2015 nel contesto della quinta seduta negoziale le parti interessate hanno avuto modo di discuterne i contenuti.

¹⁴²the Permanent Mission of Ecuador, on behalf of the Chairmanship of the open-ended intergovernmental working group on transnational corporations and other business enterprises with respect to human rights. "LEGALLY BINDING INSTRUMENT TO REGULATE, IN INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW, THE ACTIVITIES OF TRANSNATIONAL CORPORATIONS AND OTHER BUSINESS ENTERPRISES."

Consultabile all'URL
<https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session3/DraftLBI.pdf>

causati dalle attività di business e di fornire l'accesso a un rimedio effettivo alle vittime delle violazioni. Nonostante l'impasse causata dall'assenza di un mandato di negoziazione da parte del Consiglio Europeo, e la dichiarata necessità di condurre ulteriori analisi del testo, tutti gli attori coinvolti sono ora consapevoli dell'allineamento dell'agenda politica internazionale lungo una traiettoria che mira a rendere il rispetto dei diritti umani da parte delle imprese legalmente vincolante. Nelle negoziazioni di ottobre 2019, i lavori del gruppo intergovernativo si sono sostanziate nella modifica della bozza del testo presentato a luglio, prendendo in considerazione il punto di vista e le priorità dei paesi industrializzati e del mondo del business. Inoltre, il contenuto del testo è stato fortemente accostato ai Principi Guida delle Nazioni Unite per alleviare il timore che un trattato vincolante potesse ostacolare il recepimento degli stessi. Si è cercato di ampliare e chiarire la definizione delle imprese coperte dal futuro trattato, dedicando al contempo uno spazio prominente agli ultimi due capi saldi dei Principi Guida (il processo di *due diligence* e l'accesso al rimedio). Nonostante il percorso che condurrà verso l'effettiva entrata in vigore di un trattato legalmente vincolante in materia seguirà un processo lungo e non privo di ostacoli, il dibattito che questo ha scaturito negli ultimi anni nell'arena internazionale ha il merito di aver alimentato importanti campagne di sensibilizzazione e notevoli sviluppi sul piano statale. La normativa che rende la *due diligence* obbligatoria è attualmente nell'agenda legislativa di vari paesi del mondo, supportata talvolta dal settore imprenditoriale¹⁴³. La stessa Commissione Europea sta esplorando possibili opzioni di regolamentazione così da poter richiedere alle imprese degli stati membri di ricorrere alla *due diligence* per monitorare gli impatti sui diritti umani e sull'ambiente, riconducibili alle proprie attività economiche e catene di fornitura. Sul versante delle imprese nonostante la fragilità o l'assenza di disposizioni normative al riguardo si stanno instaurando pratiche virtuose introdotte all'interno dei modelli di business volte a rispettare i diritti umani e ad acquisire una prospettiva sostenibile¹⁴⁴.

¹⁴³ Sharan Burrow. "UN treaty on business and human rights vital for economic and social justice." Social Europe. 28th October 2019. <https://www.socialeurope.eu/un-treaty-on-business-and-human-rights-vital-for-economic-and-social-justice?fbclid=IwAR2JxTfc7ZgCP4225sMAM7N6jGtSw4I464ZfnDf2bYPBfFpikXgjJySvgyo>

¹⁴⁴ A dimostrazione degli sforzi intrapresi in campo europeo, il 2 dicembre 2019 ha avuto luogo una conferenza su business e diritti umani organizzata dalla presidenza finlandese del Consiglio dell'Unione Europea. Il relatore principale dell'evento è stato il Professore John Ruggie e all'incontro hanno preso parte diverse parti interessate, tra cui esponenti del mondo del business, rappresentanti dei governi nazionali e organizzazioni della società civile. Nel corso della conferenza i partecipanti hanno discusso del ruolo del

2. Lo sviluppo sostenibile e la tutela dei diritti umani nel settore energetico

Premessa

Il seguente capitolo, partendo da una descrizione dei potenziali impatti negativi sui diritti umani connessi alle operazioni di business dell'industria energetica, intende fornire un'analisi delle principali forze catalizzatrici, in forma diretta e indiretta, della condotta socialmente responsabile delle imprese del settore. L'obiettivo di questa sezione è, per l'appunto, quello di spiegare le ragioni sottostanti il recente fenomeno che vede parte delle più grandi imprese multinazionali del mondo impegnate a ridisegnare il proprio modello di business secondo i principi di sostenibilità e di rispetto dei diritti umani, nonostante l'assenza, come emerso dall'esame della normativa condotto nel capitolo precedente, di un solido impianto di *hard law* in materia, sia a livello domestico che internazionale. Gli strumenti di *soft law* interni al settore (principi, linee guida e regolamenti a carattere volontario), congiuntamente alla diffusione di modelli standardizzati di rendicontazione e valutazione delle performance sostenibili delle imprese, costituiscono fattori imprescindibili nella riuscita di tale processo. Con riferimento all'interrelazione tra diritti umani e sostenibilità, esplicitata nel capitolo precedente, la scelta di esaminare il settore energetico, date le molteplici implicazioni sul piano economico, ambientale e sociale (e conseguentemente su un'ampia varietà di diritti umani) connesse alle specifiche attività dell'industria, deriva dalla volontà di osservare da un lato, l'elevatezza della gravità e della rischiosità racchiuse nel binomio business e diritti umani, e dall'altro, a fronte di tali impatti potenziali, le modalità e gli strumenti

finanziamento statale nella promozione della due diligence sui diritti umani; dell'inserimento della regolamentazione all'interno di una combinazione di misure opportune per rafforzare il rispetto dei diritti umani da parte del business; e dell'utilizzo dell'influenza collettiva e della cooperazione tra le parti per migliorare i risultati nell'ambito dei diritti umani. La conferenza si è conclusa con la stesura di una relazione finale: l'Agenda per l'Azione. Il documento propone di affrontare la questione attraverso cinque punti cruciali: lo sviluppo di un piano d'azione a livello europeo su business e diritti umani; l'avanzamento nell'adesione al processo di due diligence facendo uso del supporto di una combinazione di iniziative volontarie e vincolanti; l'integrazione della due diligence sui diritti umani con forme di finanziamento statale e appalti pubblici; migliorare i risultati sui diritti umani per mezzo della cooperazione allo sviluppo, del commercio e di iniziative volte a coinvolgere il settore privato; l'accesso a rimedi giudiziari e stragiudiziali. Per approfondimenti si rimanda a <https://eu2019.fi/en/events/2019-10-07/business-and-human-rights-towards-a-common-agenda-and-action>; <https://www.shiftproject.org/news/conference-fi2019eu/>

adottati per fronteggiarli, tenendo presente le richieste incalzanti di consumatori, investitori e comunità internazionale.

2.1 Possibili impatti negativi

L'industria energetica¹⁴⁵ svolge un ruolo dominante nella vita economica, sociale e politica di un gran numero di stati del mondo. Secondo la Banca Mondiale, sono 81 i paesi la cui economia dipende fortemente dal settore, per un complessivo numero di oltre 3 miliardi di persone¹⁴⁶. Nonostante il possesso di risorse naturali racchiuda un enorme potenziale in termini di crescita economica, sviluppo e riduzione della povertà, questi esiti sono spesso ostacolati da una forte dipendenza dell'economia al settore delle risorse naturali e dalla presenza di istituzioni deboli. L'energia è, inoltre, una risorsa imprescindibile nella conduzione di uno stile di vita umanamente dignitoso. Vi sono tuttora 840 milioni di persone sprovviste di energia e molte altre vivono in condizioni in cui l'accesso all'elettricità è insufficiente o precario (circa 3 miliardi di persone), il che rischia di provocare gravi impatti alla salute e all'ambiente¹⁴⁷. La produzione e l'utilizzo di energia rientrano, inoltre, tra le principali cause del surriscaldamento globale, il settore energetico produce all'incirca due terzi delle emissioni di gas a effetto serra riconducibili all'attività umana¹⁴⁸. Per questa ragione, le attività del settore energetico sono state spesso oggetto del dibattito pubblico da parte di ambientalisti e difensori dei diritti umani, con la conseguenza che anche le imprese hanno iniziato a sviluppare negli ultimi anni strategie aziendali innovative orientate alla sostenibilità, che riservano una maggiore prudenza verso gli impatti ambientali, economici e sociali. Le problematiche di ordine sociale e ambientale acquisiscono una connotazione particolarmente rilevante allorché

¹⁴⁵ Con industria energetica si intendono tutte le entità di business impegnate in attività di estrazione, produzione e vendita di qualsiasi fonte energetica (petrolio, gas naturale, energia elettrica, fonti rinnovabili).

¹⁴⁶ World Bank. "Extractive Industries." Ultima modifica 11 ottobre 2019. <https://www.worldbank.org/en/topic/extractiveindustries/overview>

¹⁴⁷ World Bank. "Energy Overview." Ultima modifica 11 ottobre 2019. <https://www.worldbank.org/en/topic/energy/overview>

¹⁴⁸ UN Environment. "Why does energy matter?". Consultato il 3 Ottobre 2019.

l'attività economica è situata in territori con un debole stato di diritto o dove vi è una scarsa tutela dei diritti umani da parte del governo nazionale, è stato, infatti, stimato che più dei due terzi degli impatti sui diritti umani connessi alle attività di business hanno luogo nelle regioni più svantaggiate del mondo: Africa, America Latina, Asia e nel Pacifico¹⁴⁹. Il fulcro del business delle grandi multinazionali energetiche è situato prevalentemente in territori ad alto potenziale energetico che presentano soventemente delle disfunzioni croniche dell'impianto economico e istituzionale. Lo sfruttamento di risorse naturali, anziché generare benessere economico e sociale, fondando i presupposti ideali per la realizzazione dei diritti umani, pone le basi per la cosiddetta “*maledizione delle risorse naturali*”, teoria secondo cui la ricchezza di risorse naturali porti verso scenari economici e politici negativi¹⁵⁰, impedendo un andamento virtuoso dell'economia nazionale ed un facile processo di transizione democratica¹⁵¹. La comune tendenza a non diversificare l'attività economica, non reinvestendo il reddito derivante dalle esportazioni di risorse energetiche in altri settori, rende la dipendenza dell'economia a tale settore più elevata e la ricchezza di risorse energetiche fornisce un forte incentivo a dittatori bramosi di restare al potere, ricorrendo spesso all'uso della forza per il mantenimento dello status quo¹⁵². La presenza di istituzioni deboli, si traduce, in genere, in una scarsa implementazione di regolamentazioni e controlli locali o in una loro completa assenza. In tali casi, i promotori dei progetti di business dovrebbero aderire agli standard internazionali in materia ambientale e sociale e allinearsi a quelle che sono le buone pratiche adottate all'interno dell'industria¹⁵³. Nei casi in cui i governi locali non si conformano al loro dovere di proteggere i diritti umani, come previsto dal primo pilastro dei Principi Guida dell'ONU (*the state duty to protect*), la responsabilità delle imprese di

<https://www.unenvironment.org/explore-topics/energy/why-does-energy-matter>

¹⁴⁹ Report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises. “Corporations and human rights: a survey of the scope and patterns of alleged corporate-related human rights abuse.” A/HRC/8/5/Add.2. Disponibile all'URL <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/136/61/PDF/G0813661.pdf?OpenElement>

¹⁵⁰ Cfr. Cotet, Anca M. and Kevin K. Tsui. "Oil and Conflict: What does the Cross Country Evidence really show?" American Economic Journal: Macroeconomics 5, no. 1 (2013): 49-80. p.53

¹⁵¹Cfr. Baten, Joerg. “A History of the Global Economy: from 1500 to the Present.” Cambridge: Cambridge University Press, 2016. p.158

¹⁵² Cfr. Cotet, Anca M. and Kevin K. Tsui. "Oil and Conflict: What does the Cross Country Evidence really show?" American Economic Journal: Macroeconomics 5, no. 1 (2013): 49-80. p.55

¹⁵³ UN Environment Programme Finance Initiative. “Oil & Gas.” Consultato il 3 Ottobre. https://www.unepfi.org/fileadmin/toolkit/Oil_Gas_amended180806.pdf

rispettarli (il secondo pilastro dei Principi Guida *the corporate responsibility to respect*) non dovrebbe subire variazione, ciononostante, in determinate circostanze, garantire il rispetto di tali responsabilità nella pratica potrebbe divenire ancor più complesso. L'entità di tali sfide dipende strettamente dalla misura in cui: i) esista una normativa appropriata che sia applicata nelle aree rilevanti per gli impatti del settore; ii) vi sia un'adeguata regolamentazione e supervisione delle forze di sicurezza pubbliche; iii) siano messi in atto sforzi per la lotta alla corruzione; iv) vi sia un regime di tutela effettivo dei diritti umani e v) una forte presenza della società civile. Nei casi in cui queste condizioni sono deboli o assenti, soprattutto con riferimento all'effettività di un sistema normativo che tuteli adeguatamente i diritti umani, alle imprese è richiesto uno sforzo maggiore rafforzando, ad esempio, il processo *due diligence* sui diritti umani per far fronte alle sfide crescenti¹⁵⁴.

Le attività di business condotte dalle imprese multinazionali operanti nel settore energetico possono, dunque, risultare in una serie di impatti, sia positivi che negativi, sul godimento dei diritti umani di individui, gruppi e comunità. Lo sviluppo di progetti energetici può apportare dei benefici alle economie locali, fornire l'energia e le risorse necessarie per sostenere sviluppo e crescita economica, attraverso la generazione di reddito per il governo o la creazione di nuovi posti di lavoro, contribuendo in modo positivo al diritto al lavoro (art 23 UDHR) e al raggiungimento di un tenore di vita sufficiente (art 25 UDHR)¹⁵⁵. Tuttavia, determinati benefici possono tramutarsi in costi rilevanti a spese dei più vulnerabili. Emissioni di gas serra, inquinamento e impatti sulla biodiversità sono rischi cui l'industria energetica è quotidianamente esposta, che possono causare gravi danni alla salute umana e all'ambiente. In determinati contesti, l'esercizio dell'attività economica potrebbe facilitare la nascita di conflitti, casi di corruzione e concussione¹⁵⁶, portare al dislocamento di comunità o colpire le fonti di sostentamento

¹⁵⁴ Institute for Human Rights and Business. "Oil and Gas Sector Guide on Implementing the UN Guiding Principles on Business and Human Rights." Parte 2. Consultato il 4 ottobre. https://www.ihrb.org/uploads/reports/EC-Guide_OG-04_Part-2.pdf

¹⁵⁵ IPIECA, The Danish Institute for Human Rights. "Integrating human rights into environmental, social and health impact assessments. A practical guide for the oil and gas industry." 2013. Disponibile all'URL https://www.humanrights.dk/files/media/dokumenter/tools/integrating_hr_into_eshia.pdf

¹⁵⁶ European Coalition for Corporate Justice. "A Human Rights Review of the EU Non-Financial Reporting Directive." 2019. Disponibile all'URL http://corporatejustice.org/eccj_ccc_nfrd_report_2019_final.pdf

degli individui, incidendo sul godimento del diritto alla proprietà, alla salute e ad un tenore di vita adeguato¹⁵⁷.

Nel corso degli anni, le compagnie del settore in analisi, hanno dovuto far fronte ad un numero sostanzioso di accuse aventi ad oggetto il coinvolgimento in violazioni dei diritti umani. Il Centro di Ricerca su Business e Diritti Umani ha ritracciato più di mille accuse di violazioni dei diritti umani in questo specifico settore negli ultimi 15 anni, secondo quanto riportato dal Centro, le violazioni più frequenti riguardano casi di: dislocamento di comunità; impatti su territorio, acque e alloggi; inquinamento ambientale, negazione della libertà di espressione e associazione; sfruttamento del lavoro minorile; uccisioni ed altri attacchi ai danni dei difensori dei diritti umani¹⁵⁸. Uno studio dell'Università di Maastricht condotto nel 2015, attribuisce il 29% delle 1,877 denunce di violazioni dei diritti umani riconducibili al settore privato in generale, registrate tra il 2005 e il 2014, al settore energetico e delle risorse naturali. La maggior parte dei casi di violazione dei diritti umani avvengono nel contesto di megaprogetti di investimento, finalizzati all'estrazione di combustibili e alla produzione energetica. Nell'ambito di simili investimenti il processo di *due diligence* sui diritti umani svolge un ruolo cruciale, in quanto l'esecuzione di un'accurata valutazione dei rischi, *ex ante*, connessi all'eventuale presenza dell'impresa sul territorio, potrebbe prevenire o mitigare la gestione di eventuali ripercussioni su comunità locale e ambiente. Il disboscamento, la distruzione del suolo, la contaminazione delle acque, e l'inquinamento atmosferico associato all'estrazione di combustibili potrebbero infatti rendere intere fasce di terra inabitabili e privare la relativa popolazione di risorse di importanza vitale, compromettendo, ad esempio, attività agricole, pesca o turismo. Il dialogo ed il confronto con gli esponenti delle comunità svolge, altresì, un ruolo fondamentale, in quanto diritti civili e politici (diritto all'informazione; all'autodeterminazione; alla libertà d'opinione e all'integrità fisica) potrebbero ugualmente essere soggetti a violazioni nel contesto di tali progetti¹⁵⁹. D'altro

¹⁵⁷IPIECA, The Danish Institute for Human Rights. "Integrating human rights into environmental, social and health impact assessments. A practical guide for the oil and gas industry." 2013. Disponibile all'URL https://www.humanrights.dk/files/media/dokumenter/tools/integrating_hr_into_eshia.pdf

¹⁵⁸Business and Human Rights Resource Centre. "Extractives." Consultato il 4 ottobre. <https://www.business-humanrights.org/en/tools-guidance-0/sector-specific-guidance/extractives>

¹⁵⁹Germanwatch, MISREOR. "The Global Energy Sector and Human Rights Putting German Business and Policy to the Test." 2017. Disponibile all'URL <https://germanwatch.org/sites/germanwatch.org/files/publication/20709.pdf>

canto, le stesse imprese sono oggetto di boicottaggi frequenti, campagne di disinvestimento e atti vandalici, ragion per cui la mancata instaurazione di un dialogo e di una *social license to operate*¹⁶⁰ a livello locale potrebbe determinare l'intero destino di un investimento. La Commissione Interamericana dei Diritti Umani¹⁶¹ ha riconosciuto tre principali materie di particolare interesse, cui gli stati della regione devono far fronte nel contesto dei progetti promossi dalle imprese estrattive: i) diritti delle popolazioni indigene; ii) pericoli per i difensori dei diritti umani; iii) utilizzo di corpi di sicurezza privata e forze militari¹⁶². Con specifico riferimento alle imprese dedicate alla distribuzione di energia elettrica, l'Iniziativa per le finanze del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (United Nations Environment Programme Finance Initiative, UNEPFI), ha individuato quattro rischi principali connessi al settore: l'impatto sulla forza lavoro, in relazione, in particolar modo, a questioni di salute e sicurezza; l'impatto sulle comunità, con riferimento specifico agli eventuali danni causati all'ambiente e alla salute nel lungo termine, dovuti all'esposizione continua a radiazioni; l'utilizzo di corpi di sicurezza privata; l'eventuale minaccia di sabotaggi e atti vandalici¹⁶³. Uno studio, frutto di una collaborazione tra l'IPIECA e il Danish Institute for Business and Human Rights, presenta una lista dettagliata dei diritti umani a rischio nel settore petrolifero e del gas, divisi nelle seguenti aree tematiche: territorio e proprietà; lavoratori; sussistenza; salute e

¹⁶⁰ Con il concetto di *social license to operate* (SLO), in lingua italiana "licenza sociale ad operare", si intende il riconoscimento da parte della società della legittimità delle attività economiche di una determinata impresa. L'espressione è solitamente utilizzata nel contesto di una possibile disapprovazione delle attività di un'impresa, quando tale dissenso può risultare in una resistenza che può danneggiare gli interessi del business. In tali casi le imprese dichiarano che la loro licenza sociale ad operare è sottopressione o persa. Un simile rischio può condurre all'adozione da parte dell'impresa di una politica finalizzata a superare tale disapprovazione, così da poter riguadagnare la licenza sociale ad operare. Tale espressione, relativamente nuova all'interno del linguaggio accademico della RSI, si riferisce al tacito consenso della società nei confronti di determinate attività di business. La SLO è utilizzata soventemente nel contesto dell'industria estrattiva, a causa delle pesanti ripercussioni che le attività di estrazione ed esplorazione possono avere sull'ambiente e sulla vita delle comunità in loco, richiedendo pertanto la necessità di assicurarsi l'accettazione della popolazione locale. In questo contesto, la SLO è convenzionalmente definita come l'accettazione o l'approvazione delle comunità locali o indigene interessate alle operazioni o ai progetti di una determinata impresa in una certa area geografica. Tuttavia, si è fatto ricorso al concetto di SLO anche al di fuori di tale settore specifico, applicandola in senso lato a qualsiasi attività di business da cui potrebbero derivare controversie di ordine sociale. Cfr. Demuijnck, G., Fasterling, B. *The Social License to Operate*. *J Bus Ethics* 136, (2016): 675–685

¹⁶¹ Organo consultivo dell'Organizzazione degli Stati Americani (OSA) che ha lo scopo di promuovere il rispetto dei diritti umani negli stati membri.

¹⁶² Cfr. Cindy S. Woods, "Engaging the U.N. Guiding Principles on Business and Human Rights: The Inter-American Commission on Human Rights & the Extractive Sector," *Brazilian Journal of International Law* 12, no. 2 (2015): 571-590

¹⁶³ UNEPFI. "Human rights issues by sector. Power Generation." Aggiornato a dicembre 2014. <https://www.unepfi.org/humanrightstoolkit/power.php>

accesso ai servizi pubblici; sicurezza; acqua; popolazioni indigene; gruppi/individui vulnerabili¹⁶⁴. Al fine di facilitare la trattazione, risulta utile suddividere le possibili violazioni dei diritti umani più rilevanti, nel settore energetico in generale, in tre diverse macroaree: comunità, ambiente, sicurezza.

Macroarea	Diritti umani
Comunità	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Diritto ad un tenore di vita sufficiente (Art 25 UDHR) ✓ Diritto al cibo¹⁶⁵ (Art 25 UDHR; Art 11 ICESCR) ✓ Diritto al lavoro (Art 23 UDHR) ✓ Diritto alla proprietà e ad un alloggio adeguato (Art 17 UDHR) ✓ Diritto di non discriminazione (Art 2 UDHR)
Ambiente	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Diritto all'acqua e ai servizi igienico-sanitari¹⁶⁶ (Art 25 UDHR) ✓ Diritto alle migliori condizioni di salute fisica e mentale (Art 12 ICESCR) ✓ Diritto alla salute (Art 12 ICESCR) ✓ Diritto ad un tenore di vita sufficiente (Art 25 UDHR)
Sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Diritto alla sicurezza personale (Art 9 ICCPR) ✓ Diritto a non essere sottoposti a trattamenti crudeli, disumani e degradanti (Art 7 ICCPR) ✓ Diritto a non essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato (Art 9 UDHR) ✓ Diritto di chi viene privato della propria

¹⁶⁴IPIECA, The Danish Institute for Human Rights. "Integrating human rights into environmental, social and health impact assessments. A practical guide for the oil and gas industry." 2013. Disponibile all'URL https://www.humanrights.dk/files/media/dokumenter/tools/integrating_hr_into_eshia.pdf

¹⁶⁵ Per un maggiore approfondimento si rinvia all'URL <http://www.fao.org/3/a-y7937e.pdf>

¹⁶⁶ Sebbene non vi sia un diritto umano specificamente dedicato all'acqua potabile e alle cure igienico-sanitarie, questo è trova fondamento nel diritto ad uno standard di vita adeguato ed è inestricabilmente legato al diritto alle migliori condizioni di salute fisica e mentale, così come al diritto alla vita e alla dignità umana. Per maggiori approfondimenti si rinvia all'URL <https://www.ohchr.org/EN/Issues/ESCR/Pages/Water.aspx>

	<p>libertà a non essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti (Art 10 ICCPR)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica (Art 20 UDHR; Art 22 ICCPR) ✓ Diritto a un giusto processo (Art 11 UDHR; Art 9 ICCPR) ✓ Diritto a un rimedio effettivo (Art 13 ECHR¹⁶⁷)
--	---

2.1.1 Comunità

Le comunità locali possono essere danneggiate dalle attività di business delle imprese energetiche sotto vari punti di vista. Un tipo di violazione dei diritti umani, comune a molti progetti di investimento, consiste nello sgombero forzato delle comunità¹⁶⁸. Gli sgomberi forzati sono, in molti casi, discriminatori in natura e spesso colpiscono in maniera sproporzionata gruppi marginalizzati, come le popolazioni indigene presenti sul territorio¹⁶⁹. Le comunità colpite da determinate azioni potrebbero essere legate al territorio, oggetto dello sgombero, per ragioni culturali e di sussistenza che potrebbero essere turbate dalla realizzazione di eventuali progetti di investimento, incidendo, ad esempio, sullo sfruttamento di particolari risorse naturali su cui le comunità basano la propria alimentazione, salute o altri aspetti della propria vita¹⁷⁰. Le popolazioni indigene sono, in aggiunta, inestricabilmente legate al proprio territorio ed ambiente, da cui dipende la loro stessa sopravvivenza culturale e oltre a beneficiare della protezione delle

¹⁶⁷ Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (European Convention on Human Rights, ECHR). Disponibile all'URL https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ITA.pdf

¹⁶⁸Le Nazioni Unite definiscono lo sgombero forzato come “la rimozione permanente o temporanea contro la volontà degli individui coinvolti, senza la disposizione di, ed accesso a, appropriate forme di protezione legale o altre misure di tutela.”

¹⁶⁹Hogan Lovells. “Respecting Human Rights in the Energy and Natural Resources Sector A Practical Guide by Hogan Lovells’ International Business and Human Rights Group” 2018. Disponibile all'URL https://f.datasrvr.com/fr1/018/92463/Respecting_Human_Rights_in_the_Energy_and_Natural_Resources_Sector.pdf

¹⁷⁰IPIECA, The Danish Institute for Human Rights. “Integrating human rights into environmental, social and health impact assessments. A practical guide for the oil and gas industry.” 2013. Disponibile all'URL https://www.humanrights.dk/files/media/dokumenter/tools/integrating_hr_into_eshia.pdf

norme sui diritti umani, godono di alcuni standard specifici. Esistono infatti delle forme di tutela *ad hoc* per far in modo, ad esempio, che azioni volte ad espropriare tali popolazioni dalle proprie terre siano evitate e, ove ciò accada, che venga predisposto un giusto rimedio. Le popolazioni indigene non possono, infatti, essere forzatamente rimosse dalle proprie terre senza un libero consenso informato e preventivo¹⁷¹, la mancata osservanza di questo diritto è stata oggetto di numerosi ricorsi¹⁷² contro compagnie

¹⁷¹ Sebbene, tale diritto non sia esplicitamente espresso nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani o in altre convenzioni internazionalmente riconosciute, esso deriva da disposizioni di alcune convenzioni, come il diritto di auto-determinazione affermato all'articolo 1 dei due Covenant sui diritti civili e politici e sociali economici e culturali delle Nazioni Unite, il principio di non-discriminazione e il diritto allo sviluppo e alla preservazione culturale agli art.27 e 15 dei due covenant sopracitati. La legittimazione del diritto al libero consenso informato preventivo è stata sviluppata attraverso i Commenti Generali degli organismi previsti dal trattato ed è espressamente affermato all'interno della Dichiarazione sui Diritti delle Popolazioni Indigene che prevede quanto segue: *“le popolazioni indigene non dovrebbero essere rilocate dalle proprie terre senza il loro libero consenso informato e preventivo”* (Art 10); *“le popolazioni indigene hanno il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la loro terra sia stata presa, utilizzata o danneggiata senza il loro libero consenso informato e preventivo”* (Art 28); *“gli stati sono tenuti a intraprendere misure effettive per assicurare che non avvenga il deposito o lo scarico di materiale nocivo sui territori delle popolazioni indigene”* (Art 29); *“gli stati sono tenuti a consultare e cooperare in buona fede con le popolazioni indigene colpite al fine di ottenere il libero consenso informato e preventivo preventivamente all'approvazione di qualsiasi progetto che possa avere effetti sulle loro terre ed altre risorse, particolarmente in connessione allo sviluppo, l'utilizzo o lo sfruttamento di minerali, acque o altre risorse”* (Art 32).

¹⁷²In Myanmar, la costruzione della miniera Letpadaung ha l'obiettivo di acquisire 6,785 ettari del territorio di 30 villaggi, prevedendo il completo dislocamento di 4 villaggi: Zeedaw, Saedee, Kandaw e Wet Hme. La compagnia promotrice del progetto, una sussidiaria della multinazionale cinese Wanbao Mining Ltd, così facendo, esporrebbe centinaia di famiglie al rischio di dover sgomberare le proprie abitazioni e fattorie. Stando a quanto dichiarato dalla ONG Amnesty International, la compagnia, oltretutto, non ha condotto una valutazione adeguata degli impatti ambientali connessi alla costruzione della miniera, ignorando le conseguenze che questa avrebbe potuto riversare sulla salute delle comunità, considerando che l'area è anche fortemente esposta a fenomeni di inondazioni e terremoti. Il verificarsi di un evento simile potrebbe causare la dispersione di rifiuti contaminati nell'ambiente circostante. Secondo quanto riportato da Amnesty International, in una prima fase, il governo del Myanmar ha deliberatamente ingannato i contadini del posto. Membri delle comunità hanno infatti dichiarato all'ONG di essere stati informati nel dicembre 2010, da parte di ufficiali locali, del trasferimento delle attrezzature agricole al di là del loro territorio e che in cambio avrebbero ricevuto un compenso per il danno subito dal mancato raccolto, senza far riferimento ad acquisizioni territoriali o sgomberi. I contadini ne sono venuti a conoscenza solo quando, nel 2011, la multinazionale ha iniziato a costruire la miniera nel loro territorio. Amnesty International sostiene che altre migliaia di persone continuavano ad essere a rischio di sgombero forzato successivamente alla decisione di voler estendere ulteriormente il perimetro della miniera. In seguito all'uccisione di un protestante da parte della polizia nel 2014, l'impresa ha annunciato la propria decisione di voler sospendere il piano di estensione dell'area della miniera, nonostante abbia comunque dichiarato la necessità di occupare altri 2.000 ettari di terreno agricolo, inclusi i quattro villaggi. Per un maggiore approfondimento si rimanda all'URL <https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA1655642017ENGLISH.PDF>. Un altro grave caso di dislocamento di comunità è stato quello che ha coinvolto gli abitanti di Kawama, nella Repubblica Democratica del Congo, in seguito alla costruzione di una miniera da parte di una sussidiaria del Gruppo Forrest International, Entreprise Général Malta Forrest (EGMF), che nel 2009 ha ordinato la demolizione di centinaia di case. Le persone dislocate, secondo quanto dichiarato da Amnesty International, sono ancora in attesa di un indennizzo. Per un maggiore approfondimento si rimanda all'URL <https://www.business-humanrights.org/en/dem-rep-of-congo-amnesty-intl-report-highlights-the-forrest-groups-role-in-forced-evictions-of-local-communities>

operanti nel settore energetico e delle risorse naturali da parte di rappresentanze delle comunità¹⁷³. In alcuni paesi dell'America Latina, i governi sono soliti discriminare le popolazioni indigene, negando loro il diritto di prendere parte alle decisioni inerenti al proprio territorio, pur di attrarre gli investimenti di grandi multinazionali straniere, che possono prevedere la costruzione di gasdotti, dighe idroelettriche, miniere a cielo aperto. Il diritto alla consultazione e l'ottenimento del libero, informato consenso preventivo delle comunità è fondamentale nel contesto di concessioni di porzioni territoriali da parte dei governi ad attori privati. In sintonia con quanto stabilito nel secondo pilastro dei Principi Guida dell'ONU, le imprese hanno la responsabilità di rispettare i diritti umani, inclusi il diritto alla consultazione ed al consenso delle comunità. In virtù della *corporate responsibility to respect*, di fronte a una mancata osservanza, da parte dei governi nazionali, di quanto previsto dalla normativa internazionale in materia di diritti umani (ad esempio non rispettando il diritto di consultazione e il libero consenso informato preventivo nel contesto dell'avviamento di un grande progetto di investimento), le imprese dovrebbero esimersi dal promuovere tali progetti o collaborazioni¹⁷⁴.

2.1.2 Ambiente

Secondo il relatore speciale delle Nazioni Unite sui Diritti Umani e l'Ambiente, un ambiente sano, sicuro, pulito e sostenibile è parte integrante del pieno godimento di un'ampia serie di diritti umani, tra cui il diritto alla vita, alla salute, al cibo, all'acqua e alle cure mediche¹⁷⁵. Il settore energetico, ed in particolar modo l'industria estrattiva, nel corso delle sue attività esplorative, produttive e di raffinazione, può incidere fortemente sull'ambiente in cui opera. Una delle problematiche più comuni riguarda l'accesso

¹⁷³ Hogan Lovells. "Respecting Human Rights in the Energy and Natural Resources Sector A Practical Guide by Hogan Lovells' International Business and Human Rights Group" 2018. Disponibile all'URL https://f.datasrvr.com/fr1/018/92463/Respecting_Human_Rights_in_the_Energy_and_Natural_Resources_Sector.pdf

¹⁷⁴ Amnesty International. "Governments must stop imposing development projects on Indigenous peoples' territories." 2012. Disponibile all'URL <https://www.amnesty.org/download/Documents/20000/amr010052012en.pdf>

¹⁷⁵ Hogan Lovells. "Respecting Human Rights in the Energy and Natural Resources Sector A Practical Guide by Hogan Lovells' International Business and Human Rights Group" 2018. Disponibile all'URL https://f.datasrvr.com/fr1/018/92463/Respecting_Human_Rights_in_the_Energy_and_Natural_Resources_Sector.pdf

all'acqua e gli effetti che il consumo di acqua di bassa qualità può avere sulla salute degli individui¹⁷⁶. Nello svolgimento dell'attività di business potrebbero emergere questioni legate alla disponibilità di acqua, da cui potrebbero dipendere attività di tipo domestico e commerciale di alcune fasce della popolazione locale, la cui mancanza potrebbe determinare serie ripercussioni da un punto di vista occupazionale e di qualità della vita. La scarsità d'acqua può, inoltre, essere fonte di tensioni sociali e conflitti tra comunità, potendo determinare impatti sui flussi migratori nel lungo periodo¹⁷⁷. Nel caso di imprese impegnate in attività estrattive ed esplorative, subentra il rischio dei riversamenti di petrolio nell'ambiente esterno, che può verificarsi a causa di incidenti, episodi dovuti all'errore umano o sabotaggi. I riversamenti di petrolio nel territorio o in mare racchiudono la potenzialità di comportare impatti irreversibili all'ambiente potendo compromettere la biodiversità dell'ecosistema circostante. Un'indagine scientifica condotta dal Programma per l'Ambiente delle Nazioni Unite¹⁷⁸ nella regione nigeriana dell'Ogoniland nel 2017, ha dimostrato come l'inquinamento derivante da più di 50 anni di operazioni petrolifere e riversamenti di petrolio continui, causati per lo più dai ripetuti episodi di sabotaggio, abbia inciso fortemente sull'ecosistema del territorio, determinando tra i principali danni: contaminazione dell'acqua consumata da alcune comunità locali di agenti altamente cancerogeni (idrocarburi e benzene); distruzione dell'habitat delle specie ittiche, creando danni irreparabili al settore della pesca e danni disastrosi alla vegetazione di mangrovie (fonti di alimentazione per pesci e filtri naturali per l'inquinamento)¹⁷⁹. Altri impatti ambientali potrebbero riguardare l'aumento dell'inquinamento atmosferico e acustico, nonché l'utilizzo di materiali pericolosi, come il cobalto, nel corso dei processi produttivi ed estrattivi. I danni di tipo ambientale oltre ad alterare l'ecosistema naturale delle aree in cui si manifestano, sono inestricabilmente connessi a molteplici diritti umani, pertanto la prevenzione e la mitigazione di tale categoria di impatti potrebbe scongiurare la realizzazione di ulteriori pregiudizi di vasta

¹⁷⁶ Business for Social Responsibility. "10 Human Rights Priorities for the Extractives Sector." Consultato il 10 ottobre 2019 <https://www.bsr.org/en/our-insights/primers/10-human-rights-priorities-for-the-extractives-sector>

¹⁷⁷ IPIECA, The Danish Institute for Human Rights. "Integrating human rights into environmental, social and health impact assessments. A practical guide for the oil and gas industry." 2013. Disponibile all'URL https://www.humanrights.dk/files/media/dokumenter/tools/integrating_hr_into_eshia.pdf

¹⁷⁸ United Nations Environment Programme (UNEP)

¹⁷⁹ UN Environment. "UNEP Ogoniland Oil Assessment Reveals Extent of Environmental Contamination and Threats to Human Health." Consultato il 2 novembre 2019 <https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/unep-ogoniland-oil-assessment-reveals-extent-environmental-contamination-and>

portata¹⁸⁰. Anche il procuratore generale e dei giudici della Corte Penale Internazionale hanno esternato l'esigenza di sviluppare una legge penale internazionale che regolamenti in modo estensivo il danno ambientale, indicando che in quest'area sarebbe opportuno rendere i leader del business personalmente perseguibili¹⁸¹.

2.1.3 Sicurezza

La maggior parte delle imprese energetiche, specialmente quelle operanti in paesi con uno stato di diritto fragile, sono esposte a rischi di corruzione. Corruzione e concussione impattano profondamente le comunità vulnerabili, basti pensare a episodi di malversazione di fondi pubblici, che potrebbero essere altresì destinati a sistema sanitario, istruzione, infrastrutture, o a casi di restrizione della partecipazione al processo democratico. Se non controllati in maniera appropriata, a progetti su larga scala potrebbero conseguire proteste a causa dello sfruttamento del territorio e aumentare il rischio di episodi di violenza. Sebbene le forze di sicurezza siano spesso figure necessarie per proteggere i dipendenti e i beni delle imprese, soprattutto in stati affetti da conflitti o a governance debole, queste danno spesso luogo a numerose violazioni dei diritti umani¹⁸². In Colombia, i membri di una comunità de La Toma hanno ricevuto minacce di morte nel maggio 2010. Nel corso di una campagna per rendere pubblico il loro punto di vista riguardo la proposta di un progetto che avrebbe dovuto erigersi all'interno della loro area, gruppi paramilitari li hanno minacciati di morte, prima e dopo la sottomissione, da parte dei rappresentanti della comunità, di una richiesta di protezione agli organi

¹⁸⁰ Business for Social Responsibility. "10 Human Rights Priorities for the Extractives Sector." Consultato il 10 ottobre 2019 <https://www.bsr.org/en/our-insights/primers/10-human-rights-priorities-for-the-extractives-sector>

¹⁸¹Hogan Lovells. "Respecting Human Rights in the Energy and Natural Resources Sector A Practical Guide by Hogan Lovells' International Business and Human Rights Group" 2018. Disponibile all'URL https://f.datasrvr.com/fr1/018/92463/Respecting_Human_Rights_in_the_Energy_and_Natural_Resources_Sector.pdf

¹⁸² Business for Social Responsibility. "10 Human Rights Priorities for the Power and Utilities Sector." Consultato il 10 ottobre 2019 <https://www.bsr.org/en/our-insights/primers/10-human-rights-priorities-power-and-utilities-sector>

giudiziari, in cui veniva domandato un adeguato processo di consultazione e il loro consenso in merito al progetto¹⁸³.

In generale, il mancato rispetto dei diritti umani da parte delle imprese, oltre a poter risultare in gravi danni a comunità e ambiente, può altresì tradursi in notevoli costi per il business stesso, risultando ad esempio in: ritardi operativi, azioni legali, riduzione della soddisfazione dei dipendenti, perdita di opportunità di investimento e danni reputazionali. Il crescente sviluppo negli ultimi anni di strumenti di *soft law* volti a disciplinare la condotta delle imprese e la conseguente adesione delle più importanti multinazionali agli stessi, si interpone come segnale positivo a conferma della presenza di un mutamento di prospettive e di una maggiore predisposizione ed apertura da parte del mondo del business ad agire, nonostante la mancanza di obblighi di legge al riguardo, per disciplinare il proprio operato secondo criteri oggettivi e universali. Con riferimento specifico al settore in esame, sono sempre più numerose le imprese disposte a collaborare con governi e gruppi della società civile aderendo e partecipando attivamente a iniziative multi-stakeholder che hanno – tra gli altri - l’obiettivo di orientare la condotta delle imprese in un’ottica di prevenzione, anche attraverso la pubblicazione di standard e linee guida cui le imprese possono volontariamente conformarsi. Tali iniziative si occupano, inoltre, di diffondere buone pratiche e strategie virtuose adottate all’interno del settore, con l’obiettivo di massimizzare i possibili contributi positivi che il mondo del business può offrire alla società, sulla scia di quanto previsto dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. La conformazione sempre più comune delle imprese a standard e regolamenti a carattere volontario consente di innescare un ciclo virtuoso che può determinare l’estensione ad una cerchia sempre più grande del rispetto dei diritti umani e dell’adozione di modelli di business sostenibili dal punto di vista economico, sociale e ambientale. Nel paragrafo a seguire vengono riportati tre esempi, tra le molteplici associazioni di settore esistenti, cui spetta il merito di aver formulato importanti standard

¹⁸³ Amnesty International. “Governments must stop imposing development projects on Indigenous peoples’ territories.” 2012. Disponibile all’URL <https://www.amnesty.org/download/Documents/20000/amr010052012en.pdf>

e strumenti specifici a supporto delle buone pratiche sul rispetto dei diritti umani, ad oggi ampiamente condivisi¹⁸⁴.

2.2 Gli standard del settore

2.2.1 *L'Associazione dell'Industria Petrolifera per la Conservazione Ambientale*

L'Associazione dell'Industria Petrolifera per la Conservazione Ambientale (IPIECA) è un'organizzazione senza scopo di lucro che costituisce un forum per incoraggiare dei miglioramenti continui delle performance aziendali. È stata fondata il 13 marzo 1974, in seguito all'esortazione, da parte del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, a sviluppare una risposta condivisa alle questioni sociali e ambientali presenti nel settore. L'IPIECA è l'unica associazione globale che comprende imprese operanti in tutti i livelli della catena di fornitura dell'industria petrolifera e del gas¹⁸⁵ e costituisce il canale di comunicazione principale del settore con le Nazioni Unite. L'IPIECA sviluppa, condivide e promuove buone pratiche e conoscenze per aiutare le imprese del settore a migliorare la gestione degli aspetti sociali e ambientali che emergono nel corso delle loro attività economiche ed è attualmente impegnata nel supporto degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile¹⁸⁶. L'IPIECA è governata da una Commissione Generale che si compone dei rappresentanti di alto livello di tutte le organizzazioni e imprese membri dell'associazione. La Commissione Generale è supportata da una Commissione Esecutiva formata da 18 rappresentanti delle imprese membri ed è responsabile della strategia complessiva dell'organizzazione e direzione. Fornisce una visione d'insieme che mira a orientare politiche aziendali, programmi di lavoro e priorità all'interno del settore, è

¹⁸⁴ Institute for Human Rights and Business. "Oil and Gas Sector Guide on Implementing the UN Guiding Principles on Business and Human Rights." Parte 2. Consultato il 4 ottobre. https://www.ihrb.org/uploads/reports/EC-Guide_OG-04_Part-2.pdf

¹⁸⁵ Fanno parte dell'associazione 39 imprese del settore petrolifero e del gas e 25 associazioni che costituiscono il 60% della produzione mondiale di petrolio.

¹⁸⁶ IPIECA. "Human Rights." Consultato il 20 ottobre 2019. <http://www.ipieca.org/our-work/social/human-rights/>

incaricata della gestione del budget ed emette comunicazioni. Il lavoro dell'organizzazione è coadiuvato da vari gruppi di lavoro specializzati attraverso cui i membri partecipano attivamente che si configurano in base le capacità e l'esperienza del settore, i gruppi di lavoro presenti sono nelle seguenti materie: servizi di biodiversità ed ecosistema; cambiamento climatico; carburanti e produzione; salute; prevenzione a riversamenti di petrolio; rendicontazione; responsabilità sociale; acqua¹⁸⁷. I membri dell'associazione sono suddivisi in tre diverse categorie: imprese (compagnie nazionali e internazionali operanti nel settore petrolifero e del gas, di qualsiasi dimensione, impegnate nelle attività di esplorazione, produzione, trasporto o raffinazione); associati (ogni impresa impiegata nella fornitura di servizi ingegneristici, in materia di appalti, di costruzione o per operazioni sul campo a un'impresa elegibile per la prima categoria); associazioni (associazioni internazionali, nazionali e regionali che si occupano di questioni ambientali o sociali connesse ai processi esplorativi, produttivi o di raffinazione). L'IPIECA è composta da 39 imprese, 25 associazioni e 5 membri associati¹⁸⁸.

2.2.2 *L'Iniziativa per la Trasparenza delle Industrie Estrattive*

L' Iniziativa per la Trasparenza delle Industrie Estrattive è una coalizione globale di governi, imprese e gruppi della società civile che cooperano insieme per migliorare l'affidabilità della gestione delle rendite derivanti da risorse naturali come petrolio, gas, metalli e minerali¹⁸⁹. L'EITI è guidata dalla convinzione che le risorse naturali di uno stato appartengono ai propri cittadini ed ha stabilito uno standard globale per promuovere una gestione aperta e trasparente delle risorse. Lo standard EITI richiede la divulgazione di informazione lungo la catena del valore del settore estrattivo, partendo dalle modalità in cui vengono attribuiti i diritti di estrazione a come i proventi sono gestiti e allocati dai

¹⁸⁷Climate Initiative Platform. "International Petroleum Industry Environmental Conservation Association (IPIECA)." Consultato il 20 ottobre. [http://climateinitiativesplatform.org/index.php/International Petroleum Industry Environmental Conservation Association \(IPIECA\)](http://climateinitiativesplatform.org/index.php/International_Petroleum_Industry_Environmental_Conservation_Association_(IPIECA))

¹⁸⁸ IPIECA. "Membership." Consultato il 10 dicembre 2019. <http://www.ipieca.org/membership/>

¹⁸⁹ World Bank. "Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Multi-Donor Trust Fund (MDTF)." Consultato il 20 ottobre. <https://www.worldbank.org/en/programs/eitimdtf>

governi nazionali, con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione tra attori chiave del settore estrattivo di un paese (governo, business e società civile), promuovendo una tipologia di industria più sana e affidabile che può svolgere un ruolo positivo per lo sviluppo¹⁹⁰. Lo standard EITI è stato attualmente introdotto da 52 stati, l'implementazione nazionale deve seguire tre diversi passaggi: un gruppo composto da diversi attori (governo, imprese e società civile) decide le modalità in cui il processo EITI deve funzionare all'interno del proprio paese; la trasmissione annuale di informazioni chiave relative alla governance del settore parallelamente a raccomandazioni circa miglioramenti da intraprendere; la divulgazione ad ampio raggio delle informazioni sopracitate per far venire a conoscenza il pubblico, cui spesso seguono raccomandazioni¹⁹¹. L'EITI è governata da un'associazione no profit dei membri, l'Associazione EITI, ed è composta dai seguenti organi permanenti: l'incontro dei membri; il comitato EITI, guidato da un presidente; il segretariato EITI, guidato da un direttore esecutivo. Il Comitato è l'organo principale, decide in merito alle priorità dell'associazione e valuta le performance dei paesi nel conformarsi ai requisiti previsti dallo standard. L'associazione organizza una Conferenza Globale almeno ogni tre anni che rappresenta un forum internazionale per le parti interessate per promuovere gli obiettivi dell'EITI, ai margini della conferenza ha luogo, inoltre, un incontro dedicato alle parti aderenti all'organizzazione formato da tre gruppi: stati; imprese, investitori istituzionali; organizzazioni della società civile. Secondo la Banca Mondiale, l'EITI, ha aiutato a portare alla luce irregolarità finanziarie ed ha fornito importanti spunti d'ispirazione per sforzi di riforma nei settori petroliferi, minerari e del gas¹⁹².

¹⁹⁰ EITI. "Progress Report 2019." 2019. Disponibile all'URL https://eiti.org/sites/default/files/documents/eiti_progress_report_2019_en.pdf

¹⁹¹ EITI. "How we work." Consultato il 21 ottobre 2019. <https://eiti.org/about/how-we-work>

¹⁹² European Coalition for Corporate Justice. "A Human Rights Review of the EU Non-Financial Reporting Directive." 2019. Disponibile all'URL http://corporatejustice.org/eccj_ccc_nfrd_report_2019_final.pdf

2.2.3 *I Principi Volontari sulla Sicurezza e i Diritti Umani*

I Principi Volontari sulla Sicurezza e i Diritti Umani sono un insieme di principi non vincolanti creati per guidare le imprese del settore estrattivo a condurre le proprie operazioni in sicurezza attraverso un sistema operativo che assicura il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali¹⁹³. I Principi Volontari rappresentano il frutto di un'iniziativa tripartita tra stati, imprese e organizzazioni rappresentati la società civile, approvati, nel dicembre del 2000, da i governi di Regno Unito e Stati Uniti d'America, affiancati da un gruppo di imprese estrattive e organizzazioni non governative, attualmente ne fanno parte 10 stati, 29 imprese e 15 organizzazioni non governative. I Principi Volontari sono stati sviluppati in risposta ai numerosi casi di violazioni dei diritti umani commessi da operatori di sicurezza assunti dalle imprese estrattive e forniscono un breve e conciso schema di azioni che queste dovrebbero intraprendere per valutare i rischi e introdurre misure di sicurezza pubblica e privata così da garantire il rispetto dei diritti umani¹⁹⁴. Nonostante la loro natura volontaria, molte compagnie, rientranti o non tra i partecipanti all'iniziativa, hanno incorporato i Principi Volontari all'interno dei propri sistemi manageriali e negli accordi con le controparti contraenti. I Principi prevedono: consultazioni regolari tra imprese, governi e comunità locali; questioni inerenti il principio di proporzionalità e l'uso della forza; un maggiore impegno delle imprese al fine di garantire che i corpi di sicurezza proteggano i diritti umani; monitoraggio dei progressi delle investigazioni in atto per presunte violazioni; inclusione di previsioni dedicate al rispetto dei diritti umani all'interno dei contratti; revisione dei trascorsi delle forze di sicurezza privata che le imprese intendono assumere¹⁹⁵.

Le performance delle imprese, supportate dagli standard di settore e da altri codici di condotta a carattere volontario, sono valutate da indici appositi. Gli indici in questione, pubblicati dalle più note agenzie di rating o da organizzazioni appositamente dedicate, nella maggior parte dei casi, si occupano di classificare su base annuale le imprese leader

¹⁹³ Voluntary Principles on Security and Human Rights. "Voluntary Principles on Security and Human Rights." Consultato il 21 ottobre 2019. <https://www.voluntaryprinciples.org/>

¹⁹⁴ Multilateral Investment Guarantee Agency. "The Voluntary Principles on Security and Human Rights. An implementation toolkit for major project sites." 2008. Disponibile all'URL https://www.miga.org/sites/default/files/archive/Documents/VPSHR_Toolkit_v3.pdf

¹⁹⁵ Business and Human Rights Resource Centre. "Voluntary Principles on Security and Human Rights." Consultato il 22 ottobre 2019 <https://www.business-humanrights.org/en/conflict-peace/special-initiatives/voluntary-principles-on-security-and-human-rights>

in termini di sostenibilità a livello mondiale (dato l'elevatissimo numero di indici esistenti, la trattazione a seguire ne esamina solamente alcuni tra i più noti). La crescente importanza e la condivisa pratica di consultazione di tali indici e criteri da parte del mondo finanziario odierno è sicuramente una forza motrice non indifferente nella promozione di condotte aziendali responsabili. Inoltre, altra pratica piuttosto comune è quella della rendicontazione di sostenibilità, che consiste nella pubblicazione a cadenza annuale di report e bilanci volti ad informare il pubblico in merito ai progressi in materia di sostenibilità e alle strategie intraprese dalle imprese per far fronte agli impatti sociali (in cui spesso viene inserita la gestione dei rischi connessi ai diritti umani), economici ed ambientali legati alle proprie attività di business. Con riferimento al fenomeno di rendicontazione sostenibile sono emersi negli ultimi anni standard e criteri dedicati alle metodologie da seguire nella stesura di tali rapporti che conferiscono una maggiore credibilità e creano un modello standard universale degli stessi. Un sistema di rendicontazione internazionalmente riconosciuto ed ampiamente condiviso è quello pubblicato dall'Iniziativa Globale di Rendicontazione (Global Reporting Initiative, GRI), descritto all'interno del seguente paragrafo.

2.3 Gli indici di sostenibilità

L'elevata portata delle sfide economiche, sociali e ambientali caratterizzanti il XXI secolo suggerisce la necessità di reinventare i modelli di business nel medio termine, conducendo verso trasformazioni sostanziali dei processi economici e delle strategie di investimento. In risposta a tali sfide, le scelte degli investitori, nel corso degli ultimi anni, hanno subito un riorientamento sempre più deciso, marcato dalla tendenza a prediligere all'interno dei propri portafogli di investimento le imprese virtuose in materia di sostenibilità. La maggiore attenzione degli investitori a tali tematiche confluisce nella neonata area della finanza sostenibile, in cui rientra ogni forma di servizio finanziario che integra criteri ambientali, sociali e di governance (i fattori ESG)¹⁹⁶ all'interno di decisioni

¹⁹⁶ “La sigla Esg abbrevia le tre parole inglesi: *environmental* (ambiente), *social* e *governance* che indicano gli ambiti di sostenibilità degli investimenti. Non si tratta quindi della sola attenzione all'ambiente, ma

di business o di investimento. Tali nuove strategie di investimento aggiungono al modello d'analisi convenzionale della performance finanziaria, basata sulla relazione rischio/rendimento, un esame degli aspetti riconosciuti come sostenibilmente rilevanti (modalità organizzative dell'impresa; uguaglianza di genere; scarsità d'acqua; sicurezza dei prodotti; cambiamento climatico)¹⁹⁷. L'evento catalizzatore di questa nuova tendenza all'interno del settore finanziario globale è stato l'avvento dei green bond¹⁹⁸. Dal 2007, anno di emissione del primo green bond da parte della Banca Europea per gli Investimenti, il mercato si è espanso considerevolmente, raggiungendo nel 2018 emissioni di un valore maggiore a 160 miliardi di dollari. Grazie alla crescita del mercato dei green bond, governi (locali, regionali e nazionali) ed entità di business hanno iniziato ad esplorare le opportunità di questa nuova tipologia di investimenti, diversificando i portafogli dei propri titoli incorporando al loro interno fattori sociali e sostenibili.

monitoraggio anche dell'ambiente "sociale" e alle modalità organizzative dell'impresa. L'attenzione a queste tre coordinate comporta l'assunzione di una visione di lungo termine delle scelte aziendali e una maggiore attenzione alla gestione dei rischi." Il sole 24 ORE. "Esg." Ultima modifica il 12 gennaio 2019. <https://argomenti.ilsole24ore.com/parolechiave/esg.html>

¹⁹⁷Cfr. Sabri Boubaker, Douglas Cumming, Duc Khuong Nguyen. "Research Handbook of Finance and Sustainability" Edward Elgar Publishing, 27 aprile 2018. p.342

¹⁹⁸ Un green bond è definito come un prodotto "plain-vanilla" a reddito fisso che offre agli investitori l'opportunità di partecipare al finanziamento di progetti green, aiutando a mitigare gli effetti del cambiamento climatico e supportando i paesi nel contesto delle loro strategie di adattamento al cambiamento climatico. Una caratteristica fondamentale dei green bond è il processo di due diligence che l'emittente è tenuto a svolgere per l'identificazione e il monitoraggio dei progetti. Come dichiarato dal Programma per lo Sviluppo delle Nazioni Unite (United Nation Development Program, UNDP) i green bond non hanno alcuna differenza rispetto agli altri tipi di bond convenzionali, la loro unica peculiarità risiede nella specificazione che i proventi derivanti dalla vendita di tali bond devono essere investiti in progetti il cui obiettivo è quello di generare dei benefici a livello ambientale. Una notevole spinta al mercato dei green bond è stata favorita dall'Accordo di Copenaghen del 2009, attraverso cui è stato sancito che i mercati finanziari avrebbero dovuto svolgere un ruolo fondamentale nella lotta al cambiamento climatico mobilizzando gli investimenti privati per la mitigazione e l'adattamento dei progetti. Molte tra le maggiori potenze economiche mondiali sono pervenute alla conclusione che la migliore strategia per sostenere gli investimenti necessari per prevenire l'inquinamento atmosferico e il conseguente innalzamento della temperatura globale, fosse la creazione e la promozione di prodotti finanziari che attraessero gli investitori per via di una cospicua base patrimoniale (asset base). I green bond sono stati pertanto considerati l'esempio più importante di prodotto di investimento a reddito fisso innovativo che avrebbe potuto attivare un significativo ammontare di capitale per finanziare la lotta al cambiamento climatico. I green bond si sono rivelati degli strumenti estremamente efficaci grazie alle loro caratteristiche finanziarie standard unite al loro obiettivo di supporto delle questioni ambientali. Questa prerogativa consente loro di attrarre una vasta serie di investitori, dagli investitori al dettaglio e ad alto patrimonio a gli investitori istituzionali che hanno una classe di attività separata per gli investimenti orientati alle questioni climatiche, o a investitori socialmente consapevoli che hanno una propria specifica strategia ambientale. Dal punto di vista degli emittenti, i green bond generano diversi vantaggi: consentono di diversificare la base di investitori; forniscono il potenziale di godere di vantaggi sui prezzi nel lungo periodo; inviano dei messaggi proattivi alle parti interessate ai temi di sostenibilità ambientale; si rivolgono alle generazioni future come lavoratori e consumatori.

Secondo quanto pubblicato dalla Global Sustainable Investment Alliance¹⁹⁹ gli investimenti sostenibili sono cresciuti del 34% tra il 2016 e il 2018, raggiungendo la somma complessiva di 30,7 trilioni di dollari²⁰⁰. La crescente attenzione degli investitori alle tematiche legate alla sostenibilità, ha contribuito a far maturare una maggiore consapevolezza all'interno delle grandi imprese dell'importanza di adottare un approccio proattivo alle questioni ESG. Con la probabile determinazione in futuro di requisiti ecologici e sociali sempre più stringenti per le imprese nazionali e multinazionali, l'attenzione alla sostenibilità ambientale e sociale all'interno dei modelli di business potrebbe rivelarsi nel tempo un vero e proprio vantaggio competitivo²⁰¹. Riconoscere la rilevanza di tali sfide significa abbracciare le opportunità e l'innovazione insite del cambiamento, la cui ostruzione potrebbe tramutarsi in rischi rilevanti nel lungo periodo. Il settore energetico, in modo particolare, è tenuto a far fronte a una serie di mutamenti nel suo scenario di business che includono un cambiamento dell'andamento della domanda di energia regionale, una trasposizione delle aspettative dei consumatori e una varietà di innovazioni tecnologiche senza precedenti (soprattutto nel campo della generazione distribuita). Oltre allo sconvolgimento del modello convenzionale di generazione e vendita energetica, la cosiddetta "Grande Trasformazione"²⁰² che sta

¹⁹⁹ La Global Sustainable Investment Alliance (GSIA) è un'organizzazione che riunisce le sette più grandi associazioni e forum di finanza sostenibile al mondo. La GSIA pubblica report biennali in cui vengono descritti i risultati e le principali tendenze che hanno caratterizzato, nel corso dei due anni in analisi, il mercato degli investimenti sostenibili. L'organizzazione definisce gli investimenti sostenibili come un approccio di investimento che considera i fattori ESG nella selezione e nella gestione di un portafoglio di investimenti. La GSIA ha classificato sette diverse modalità operative seguite dagli investitori nel contesto del loro approccio di investimento sostenibile, generalmente riconosciute come standard di classificazione globale: i) la selezione negativa o di esclusione: l'esclusione di alcuni settori, compagnie o pratiche da un fondo o da un portafoglio di investimenti ; ii) la selezione positiva o in base alle migliori prestazioni: investimenti in determinati settori, progetti o imprese selezionate in base a le migliori performance rispetto alla media di settore; iii) la selezione basata sulla normativa: allocazione degli investimenti in base alla conformità agli standard normativi internazionali; iv) l'integrazione dei fattori ESG: l'inclusione sistematica dei fattori ESG da parte degli investitori nel corso della propria analisi finanziaria; v) investimenti sostenibili per temi specifici: investimenti su temi o asset specifici legati alla sostenibilità; vi) investimenti di impatto sulle comunità: investimenti aventi l'obiettivo di risolvere problematiche di carattere sociale o ambientale destinati a gruppi vulnerabili o specifiche comunità; vii) il coinvolgimento aziendale e l'azione degli azionisti: l'utilizzo del potere degli azionisti per influenzare la condotta aziendale, includendo forme di coinvolgimento dell'impresa in pratiche ESG. Per maggiori approfondimenti consultare:http://www.gsi-alliance.org/wp-content/uploads/2019/06/GSIR_Review2018F.pdf

²⁰⁰D'Angerio Vitaliano. "Gli investimenti sostenibili sfiorano 31mila miliardi di dollari." Il sole24ore. 2 aprile 2019. <https://www.ilsole24ore.com/art/gli-investimenti-sostenibili-sfiorano-31mila-miliardi-dollari-ABbHxpjB>

²⁰¹Cfr. Bachelet, Maria J.; Becchetti, Leonardo; Manfredonia, Stefano. 2019. "The Green Bonds Premium Puzzle: The Role of Issuer Characteristics and Third-Party Verification." Sustainability 11, no. 4: 1098.

²⁰²Sustainalytics definisce la serie di cambiamenti in atto nel settore energetico "The Great Transformation".

travolgendo l'industria, rende le problematiche legate ai fattori ambientali, sociali e di governance delle urgenze di prim'ordine nei contesti di gestione aziendale. Il cambiamento climatico, la regolamentazione delle emissioni di carbonio, la scarsità d'acqua, le relazioni con le comunità e le nuove strategie da intraprendere per rispondere alla crescente domanda di prodotti e servizi sostenibili, stanno diventando questioni di estrema importanza. In questo contesto, adottare una condotta aziendale responsabile dal punto di vista sociale, ambientale e di governance potrebbe comportare una riduzione dei rischi organizzativi, un rafforzamento della performance delle imprese e la determinazione di un positivo processo di differenziazione di mercato. In un report di Sustainalytics, specificamente dedicato al settore, vengono selezionate tre questioni chiave, reputate particolarmente fondamentali per gli investitori: i) le emissioni, i reflui e i rifiuti dei gas a effetto serra²⁰³; ii) le relazioni con le comunità; iii) la sostenibilità dei prodotti²⁰⁴.




Figura 2.1 Matrice dei rischi connessi alle questioni ESG nel settore energetico.

Fonte: Sustainalytics. “Utilities The Great Transformation Begins.”
<https://www.sustainalytics.com/esg-research/sector-reports/utilities-2/>

²⁰³ La categoria “utilizzo energetico ed emissioni dei gas a effetto serra” è stata unita alla categoria “emissioni, reflui e rifiuti” come illustrato nella figura 2.1.

²⁰⁴ Sustainalytics. “Utilities The Great Transformation Begins.” Consultato il 10 dicembre 2019. Disponibile all’ URL <https://www.sustainalytics.com/esg-research/sector-reports/utilities-2/>

Le considerazioni sulla sostenibilità possono portare a decisioni di investimento vincenti, che misurate secondo i dati sull'impatto ambientale, sociale e di governance possono avere un effetto positivo sulla performance degli investimenti²⁰⁵. La considerazione di tali scenari e fattori è pertanto sempre più rilevante nel corso dell'elaborazione di un'analisi di investimento, le analisi incentrate solamente sulle performance finanziarie non sono più repute sufficienti ed affiancare a queste un'esaminazione degli indicatori ESG sta divenendo una pratica sempre più comune. Gli investitori necessitano, quindi, modelli affidabili ed accurati in grado di valutare il livello di sostenibilità delle imprese per limitare i rischi e direzionare i propri investimenti, allontanandosi dall'eventualità che gravi scandali o la divulgazione di notizie riguardo la mancata conformità delle aziende agli standard in materia, possano danneggiare il capitale investito²⁰⁶. Di conseguenza, gli indici e i rating ESG si sono espansi in termini quantitativi, qualitativi, di complessità e varietà²⁰⁷. Anche Bloomberg eroga una tipologia di servizio che si occupa di raccogliere e divulgare dati connessi alle questioni ESG, che coinvolge più di 11.500 imprese in 83 paesi del mondo, il numero di clienti che utilizza questo tipo di dati è triplicato negli ultimi sette anni (da 5.000 a 18.000 utenti circa nel 2018)²⁰⁸. Questa categoria di dati potrebbe svolgere un ruolo centrale nelle divulgazioni future e nel contesto del crescente dibattito sulla rilevanza delle varie misurazioni della sostenibilità. Senza questi dati, gli investitori, il pubblico e altri attori sarebbero esposti a maggiori rischi che i report sulla sostenibilità, pubblicati direttamente dalle imprese, non potrebbero garantire di evitare. La disponibilità di tali dati e la comparazione degli indici ESG offre, inoltre, alle imprese l'opportunità di essere informate, di trarre ispirazione ed agire per migliorare le proprie performance²⁰⁹. Un numero crescente di imprese ricerca nel confronto con parametri e valutazioni esterne una misurazione e una convalida dei propri sforzi in materia, alcune fanno dipendere in base agli esiti che emergono dagli indici forme di ricompense

²⁰⁵ Philipp Hildebrand, Brian Deese. "Il futuro degli investimenti è sostenibile." Il Sole 24 ore. 8 marzo 2019. <https://www.ilsole24ore.com/art/il-futuro-investimenti-e-sostenibile-ABfZUobB>

²⁰⁶ Good Corporation. "The role of ESG in value creation." 24 maggio 2018. Disponibile all'URL <https://www.goodcorporation.com/goodblog/the-role-of-esg-in-value-creation/>

²⁰⁷ Sabri Boubaker, Douglas Cumming, Duc Khuong Nguyen. "Research Handbook of Finance and Sustainability" Edward Elgar Publishing. 27 aprile 2018.

²⁰⁸ Bloomberg. "Products ESG data." Consultato il 12 dicembre 2018. Consultabile presso <https://www.bloomberg.com/impact/products/esg-data/>

²⁰⁹ Jeff Leinawever. "Might new financial tools translate ESG data into real-world loss and profit?" The Guardian. 25th November 2013. <https://www.theguardian.com/sustainable-business/bloomberg-thomson-reuters-esg-tools-materiality>

retributive dei dirigenti²¹⁰. Figurare all'interno di indici, come ad esempio l'indice Dow Jones for Sustainability, che stilano annualmente una lista delle imprese con le migliori performance nei fattori ESG su scala mondiale, oltre a racchiudere un prestigioso vantaggio in termini reputazionali, secondo quanto emerso da alcuni studi, potrebbe risultare in un incremento della performance economica, in particolar modo, per le imprese la cui presenza viene costantemente riconfermata. Da cui emerge la tendenza da parte degli investitori a valorizzare quel tipo di attività ESG che dimostrano un alto grado di affidabilità. La correlazione positiva tra componente temporale (la continuità della presenza delle imprese all'interno degli indici) e massimizzazione dei profitti riflette la rilevanza cruciale del ruolo che gli indici ESG e le altre forme di valutazione di sostenibilità stanno effettivamente acquisendo in termini di valore di mercato, sostenuti dalla crescente domanda da parte di una vasta serie di attori²¹¹.

2.3.1 *Gli standard GRI*

La Global Reporting Initiative²¹² è un'organizzazione internazionale indipendente pioniera della rendicontazione sostenibile dal 1997, anno della sua fondazione. Gli standard GRI rappresentano il principale e più utilizzato sistema di riferimento a livello globale per la rendicontazione sostenibile. I principi GRI presentano una struttura modulare ed interrelata delle buone pratiche in materia di rendicontazione degli impatti economici, ambientali e sociali²¹³. Oltre a essere un fondamentale strumento di supporto

²¹⁰ Sabri Boubaker, Douglas Cumming, Duc Khuong Nguyen. "Research Handbook of Finance and Sustainability" Edward Elgar Publishing. 27 aprile 2018.

²¹¹ Hawn, O, Chatterji, AK, Mitchell, W. Do investors actually value sustainability? New evidence from investor reactions to the Dow Jones Sustainability Index (DJSI). *Strat Mgmt J.* 2018; 39: 949– 976. <https://doi.org/10.1002/smj.2752>

²¹² La GRI è stata fondata a Boston nell'anno 1997. Le sue origini provengono dall'unione di due organizzazioni no profit statunitensi: Coalizione per Economie Responsabili nei confronti dell'Ambiente (CERES) e istituto Tellus, coinvolgendo anche L'UNEP nel rispettivo processo di formazione. Negli anni '90 Robert Massie e Allen White entrambi professionisti ai vertici dell'organizzazione CERES elaborarono un sistema di riferimento per il report degli impatti ambientali delle compagnie, la GRI venne quindi fondata per sviluppare tale sistema, con l'obiettivo di creare un meccanismo di rendicontazione affidabile per garantire l'osservanza da parte delle imprese dei Principi CERES sulla condotta ambientale responsabile.

²¹³ Global Reporting Initiative. "Getting started with the GRI Standards." Consultato il 20 dicembre 2019. <https://www.globalreporting.org/standards/getting-started-with-the-gri-standards/>

per le più grandi multinazionali, gli standard fungono da modello nel corso dello sviluppo di politiche in materia di sostenibilità da parte di governi ed organi decisionali, e sono utilizzati come riferimento dai regolatori dei mercati finanziari internazionali²¹⁴. Il processo di rendicontazione sostenibile ha inizio con l'individuazione da parte della compagnia dei temi rilevanti su cui intende incentrare la stesura del rapporto. I temi rilevanti sono quelli che riflettono gli impatti economici, ambientali e sociali più significativi e di maggiore interesse per gli attori coinvolti nei processi aziendali. Secondo quanto stabilito dagli standard GRI, i temi in questione sarebbero da definirsi temi materiali. I temi materiali di un'impresa potrebbero essere connessi alle sue attività ed operazioni. La riservatezza dei dati, ad esempio, potrebbe essere una tematica da percepire come materiale per le compagnie delle telecomunicazioni, mentre lo sfruttamento del lavoro minorile potrebbe essere uno dei temi materiali di una compagnia del settore dell'abbigliamento con un'estesa catena di fornitura. Gli standard GRI si dividono in universali e tematici. Gli standard Universali comprendono i GRI 101 “*foundation*” che raccolgono i principi cardine per l'utilizzo degli standard GRI in generale, i GRI 102 “*general disclosures*” e 103 “*management approach*” che si riferiscono rispettivamente alle modalità da seguire per riportare le informazioni contestuali di un'organizzazione e gli approcci di gestione per ogni tema sostanziale. Gli standard tematici sono suddivisi in: standard economici (GRI 200); standard ambientali (GRI 300); standard sociali (GRI 400). Gli standard GRI tematici disciplinano l'informativa che l'organizzazione intende divulgare con riferimento ai temi considerati da essa come materiali. Un'impresa le cui operazioni richiedono il prelievo di acqua in un'area a carenza idrica, potrebbe utilizzare gli standard GRI sull'acqua e reflui per comunicare all'esterno le modalità di gestione dei propri impatti sull'ambiente. Gli standard universali supportano l'organizzazione nell'identificare i temi materiali e contengono principi fondamentali da utilizzare nella stesura di un rapporto. Riguardano inoltre, comunicazioni sul contesto specifico delle imprese come, grandezza, governance, attività, coinvolgimento delle parti interessate. Gli standard vengono formulati dal Global Sustainability Standards Board (GSSB), un'entità operativa indipendente. Questi vengono sviluppati in base a un processo equo e formalmente predefinito e supervisionato

²¹⁴ Global Reporting Initiative. “The GRI Standards: the global standards for sustainability reporting.” Consultato il 20 dicembre 2019. https://www.globalreporting.org/standards/media/2458/gri_standards_brochure.pdf

dalla Due Process Oversight Committee (DPOC). Molti esperti appartenenti a diversi gruppi di attori nel mondo sono coinvolti nel processo di sviluppo degli standard GRI secondo una tipologia d'approccio orientata all'ottenimento del consenso unanime che si basa su sfere di competenze multidisciplinari e sulla professionalità. La GSSB inoltre, conduce diversi cicli di consultazioni pubbliche per raccogliere informazioni sul grado di accettazione degli standard in fase di stesura. A partire da febbraio 2019, il GSSB ha avviato un progetto per la formulazione di una serie di standard GRI specifici per il settore petrolifero, carbonifero e del gas²¹⁵, tale tipologia di settore è stata riconosciuta come prioritaria in quanto ha impatti ampiamente documentati sulle dimensioni economiche, sociali e ambientali, come ad esempio conseguenze sul cambiamento climatico, sulla biodiversità, e sui diritti umani. Tale progetto ha l'obiettivo di identificare e descrivere gli impatti più significativi del settore e le maggiori esigenze e preoccupazione delle parti interessate in un'ottica di sviluppo sostenibile. Gli standard di settore risultanti forniranno in tal modo il supporto necessario alle imprese nel corso del loro processo di gestione dei rischi. Il progetto sta seguendo il protocollo GSSB's Due Process Protocol, e l'implementazione dello stesso è supervisionata dalla Due Process Oversight Committee. In linea con tale protocollo, è stato istituito un gruppo di lavoro composto da attori diversi per la predisposizione di raccomandazioni destinate al progetto, l'approvazione della bozza finale degli standard GRI sul settore prescelto da parte del GSSB è stata fissata per giugno 2020²¹⁶.

2.3.2 *Sustainalytics*

Sustainalytics, istituita nel 1992, è una compagnia che si occupa di ricerca e valutazione delle pratiche ESG adottate dalle imprese, con l'intento di offrire supporto agli investitori che incorporano i parametri ESG all'interno delle proprie scelte di investimento²¹⁷.

²¹⁵ Per maggiori approfondimenti si rimanda all'URL https://www.globalreporting.org/standards/media/2235/gri_sector_program_description.pdf

²¹⁶ Global Reporting Initiative. "Development of sector standard oil, gas and coal" Consultato il 23 dicembre 2019. <https://www.globalreporting.org/standards/work-program-and-standards-review/development-of-sector-standard-oil-gas-and-coal/>

²¹⁷ Sustainalytics. "About Us." Consultato il 14 dicembre 2019. <https://www.sustainalytics.com/about-us/#sustainability>

L'esaminazione di Sustainalytics si basa su un sistema bidimensionale che misura, da un lato, l'esposizione delle imprese ai rischi specifici del settore al quale appartengono e dell'altro la strategia intrapresa dall'azienda per gestire tali rischi. La valutazione dei rischi esercitata da Sustainalytics è progettata per supportare gli investitori nell'identificazione e comprensione dei rischi relativi ai fattori ESG, secondo una prospettiva di sicurezza di portafoglio. La valutazione si incentra su tre pilastri fondamentali: governance aziendale; questioni rilevanti in materia ESG; problematiche idiosincratiche (eventi straordinari). Gli indicatori ESG sono categorizzati in cinque livelli di rischio: irrilevante; basso; medio; alto e grave. Il rischio di un'impresa è misurato sia in base al rischio delle aziende del proprio settore, sia in base alle aziende a livello globale. Le compagnie sono esposte a diverse questioni ESG secondo gradi diversi. Una valutazione di tale esposizione viene condotta attraverso fattori specifici per settore e impresa. Successivamente, vengono identificate e analizzate le questioni rilevanti *Material ESG Issues* (MEIs), misurando l'entità dell'esposizione dell'impresa alle tematiche ESG e spiegando le iniziative intraprese internamente per la gestione dei rischi. La scala del punteggio va da 0 a 100, con 100 che identifica il livello di rischio più grave. L'analisi comprende all'incirca 11.000 imprese con 40 indicatori specifici per settore che forniscono agli investitori una panoramica dettagliata ed affidabile delle performance aziendali in materia ESG.

2.3.3 *L'indice Dow Jones for Sustainability*

L'indice Dow Jones for Sustainability (DJSI), istituito nel 1999, è stato il primo indice finanziario per la sostenibilità ad avere una rappresentatività globale. Ogni anno 2.500 tra le più grandi imprese a livello mondiale possono prendere parte a quest'indice compilando un questionario e sottoponendosi al processo di revisione previsto dal DJSI²¹⁸.

²¹⁸ Borsa Italiana. "DJSI World Composite." Consultato il 14 dicembre 2019. <https://www.borsaitaliana.it/borsa/finanza-etica/indici-etici/scheda/djsi-world-composite.html>

Il processo attraverso cui viene elaborato l'indice ha inizio con l'invito alle 2.500 più grandi imprese su base mondiale, da un punto di vista di capitalizzazione di mercato, a compilare un questionario di valutazione. Nel corso dell'anno delle parti terze conducono, inoltre, delle analisi dei media e dei canali di comunicazione delle imprese in esame. Le imprese di ogni settore vengono quindi classificate, tenendo conto sia di criteri specifici dell'industria cui appartengono, sia di criteri generali basati sulle questioni ESG. Solamente i settori industriali in cui la compagnia con la performance migliore ha ottenuto un punteggio di sostenibilità pari ad almeno il 40% del punteggio massimo (rispetto alla compagnia con il punteggio più alto in assoluto tra tutti i settori) sono idonei ad entrare a far parte dell'indice. Gli altri settori e le rispettive imprese vengono eliminate dal processo di selezione. Per ogni settore risultato idoneo, le compagnie con un punteggio di sostenibilità che equivale al minimo alla metà del punteggio ottenuto dalla compagnia migliore in termini assoluti, hanno i requisiti per poter essere incluse nel DJSI. Non vi è un limite al numero di posizioni che possono comporre l'indice, tuttavia, questo processo fa in modo che figurino al suo interno solamente le imprese leader in termini di sostenibilità, di ciascuna delle categorie risultate idonee. A loro volta, nell'anno successivo, le imprese che non riescono a mantenere la loro posizione di leadership nell'industria, vengono espulse dal DJSI. Annualmente, le nuove imprese virtuose per sostenibilità vengono aggiunte e restano a far parte dell'indice quelle che hanno mantenuto il proprio livello elevato tanto quanto l'anno precedente. L'indice è pubblicamente consultabile e trasparente, viene inoltre regolarmente diffusa la lista aggiornata dei membri aggiunti, riconfermati ed eliminati²¹⁹.

2.3.4 *La serie di indici FTSE4Good*

FTSE4Good è una serie di indici progettata appositamente per la misurazione delle performance delle imprese in materia di sostenibilità, con riferimento alle pratiche ambientali, sociali e di governance intraprese internamente alle aziende. La serie di indici

²¹⁹ Hawn, O, Chatterji, AK, Mitchell, W. Do investors actually value sustainability? New evidence from investor reactions to the Dow Jones Sustainability Index (DJSI). *Strat Mgmt J.* 2018; 39: 949– 976. <https://doi.org/10.1002/smj.2752>

FTSE4Good comprende più di 4.000 strumenti finanziari in 47 mercati di economie sviluppate ed emergenti. Le valutazioni ESG confluiscono in un punteggio finale che rappresenta l'esito di un'analisi che si suddivide nell'esaminazione di 3 pilastri fondamentali e 14 temi sottostanti che includono complessivamente più di 300 indicatori (ogni tema contiene dai 10 ai 35 indicatori). I pilastri si dividono in: ambiente, società e governance e a ciascuno di questi corrispondono più temi. Il primo analizza le seguenti tematiche: biodiversità; cambiamento climatico; inquinamento e risorse; catena di fornitura; sicurezza dell'acqua. La compagine sociale comprende i temi: responsabilità nei confronti dei consumatori; sicurezza e salute; diritti umani e comunità; standard lavorativi all'interno della catena di fornitura. Il pilastro della governance si distingue in: anticorruzione; governance aziendale; gestione dei rischi e trasparenza della tassazione²²⁰.

La serie è stata istituita nel 2001 da parte della società di indici globali FTSE Russell, e costituisce uno strumento utile per gli investitori che intendono comparare e identificare le imprese aderenti ai parametri ESG. Per entrare a far parte degli indici FTSE4Good, le imprese devono supportare i diritti umani, dimostrare di avere buone relazioni con le varie parti interessate, mettere in atto iniziative vincenti per diventare sostenibili dal punto di vista ambientale, garantire il rispetto di standard lavorativi opportuni non solo per la propria impresa ma anche nei rapporti con i fornitori, combattere corruzione e concussione. Una commissione indipendente di esperti, in consultazione con ONG, accademici, corpi di governo e investitori, ha il compito di sviluppare i criteri e di aggiornare e revisionare regolarmente la conformità agli standard ESG. Le imprese escluse automaticamente dagli indici sono le aziende produttrici di: tabacco, sistemi di armamento, armi controverse (munizioni a grappolo; mine antiuomo; uranio impoverito; armi chimiche e nucleari), materie prime coinvolte nella produzione di energia nucleare e business coinvolti nell'estrazione o la lavorazione di uranio. Le imprese produttrici di petrolio e gas sono valutate e inserite sulla base dei loro sforzi per ridurre la produzione di combustibili fossili ed evolvere l'attività economica verso operazioni maggiormente rispettose dell'ambiente²²¹. I criteri di selezione del FTSE4Good mirano a riflettere le

²²⁰ FTSE Russell. "FTSE4Good Index Series Index. Pioneering global ESG indexes." 2019. Disponibile all'URL <https://research.ftserussell.com/products/downloads/ftse4good-brochure.pdf>

²²¹ FTSE Russell. "FTSE4Good Index Series." Consultato il 14 dicembre 2019. <https://www.ftserussell.com/products/indices/ftse4good>

pratiche più efficaci di gestione dei rischi legati all'ambiente, società e governance. Per poter essere inseriti nella serie di indici le imprese devono ottenere un punteggio generale di almeno 3.1 su 5 (i paesi emergenti vengono valutati su una soglia più bassa, pari a 2.5, per riflettere le differenze di mercato). Le imprese che ottengono un punteggio inferiore a 2.7 per i mercati avanzati e a 2.1 per i mercati emergenti vengono eliminate dall'indice. Le compagnie esposte a controversie giudiziarie significative non sono elegibili per diventare nuovi membri dell'indice, e nei casi più estremi quelle figuranti già membri possono essere comunque eliminate. Ad ogni membro con un punteggio sceso al di sotto della soglia minima è consentito un periodo di grazia di 12 mesi per migliorare la propria performance, prima che la compagnia sia rimossa dall'indice, questo metodo incentiva i progressi delle pratiche aziendali e riduce l'alternanza nei casi in cui le imprese dimostrino dei miglioramenti, incontrando gli standard richiesti. La serie di indici viene revisionata due volte l'anno (a giugno e dicembre).

Le modalità di gestione trasparente e la chiarezza dei criteri di valutazione rendono gli indici FTSE4Good²²² degli strumenti idonei per poter essere utilizzati da una grande varietà di partecipanti al mercato, nella creazione e valutazione dei prodotti di investimento sostenibile²²³.

²²²Tra gli indici ESG della serie FTSE4Good figurano gli indici FTSE4Good RAFI, disegnati per misurare la performance delle imprese che dimostrano di avere delle iniziative ESG vincenti. Gli indici FTSE4Good RAFI Indexes utilizzando gli indici FTSE RAFI esistenti e vi sovrappongono i criteri ESG utilizzati dagli indici della serie FTSE4Good Index. Gli indici FTSE4Good Emerging costituiscono una serie di indicatori e parametri che prevedono l'applicazione dei criteri FTSE4Good agli indici FTSE Emerging, lanciati nel 2016, in cui rientrano più di 20 paesi emergenti. L'indice FTSE4Good ASEAN 5 è stato invece concepito per identificare le migliori imprese del mercato finanziario ASEAN che intraprendono pratiche socialmente responsabili: Bursa Malaysia, Indonesia Stock Exchange (IDX), The Philippine Exchange, Singapore Exchange (SGX), and The Stock Exchange of Thailand. FTSE Group inoltre ha avviato una collaborazione con Bolsas y Mercados Españoles (BME) per la realizzazione dell'indice FTSE4Good IBEX, in cui figurano le imprese inserite all'interno degli indici BME's IBEX 35 Index e FTSE Spain All Cap che rispettano i criteri di eleggibilità del FTSE4Good. Gli indici FTSE's Developed Minimum Variance hanno lo scopo di raggiungere una riduzione della volatilità dell'indice basandosi sulle informazioni dei rendimenti storici. Questa serie è stata concepita per riflettere i desideri dei partecipanti al mercato di poter disporre di un indice che possa offrire dei potenziali miglioramenti alla logica remunerazione rischio, mantenendo al contempo l'intera dotazione del mercato azionario. L'indice FTSE4Good Bursa Malaysia è costituito da parte delle imprese contenute nell'indice FTSE Bursa Malaysia EMAS Index, selezionate in base ai criteri ESG. L'indice FTSE4Good TIP Taiwan ESG è frutto della collaborazione nata tra FTSE Russell e Taiwan Index Plus (TIP) Corporation. Taiwan Index Plus Corporation è una sussidiaria della Taiwan Stock Exchange (TWSE). L'indice ha lo scopo di misurare le performance delle imprese quotate presso la Taiwan Stock Exchange che rispettano gli standard ESG utilizzati dalla serie di indici FTSE4Good.

²²³FTSE Russell. "FTSE4Good Index Series." Consultato il 14 dicembre 2019. <https://www.ftserussell.com/products/indices/ftse4good>

2.3.5 *L'indice Vigeo Eiris*

Vigeo Eiris è un'agenzia di rating e ricerca, fondata nel 2002, che valuta l'integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governance all'interno delle strategie, le operazioni e la gestione delle aziende, focalizzandosi in modo particolare sulla promozione delle performance economiche, degli investimenti responsabili e della creazione di valore sostenibile. Il sistema di valutazione Vigeo Eiris prevede l'esaminazione di 38 precisi criteri incentrati su standard internazionali suddivisi a loro volta in sei gruppi d'analisi. Questi sono ulteriormente diramati in 41 sottocategorie di settore, attraverso cui vengono selezionati e calibrati gli obiettivi più rilevanti, valutati per mezzo di 330 indicatori applicati a principi d'azione specifici. Il percorso di valutazione Vigeo Eiris percorre diversi passaggi di garanzia che prevedono: un'analisi di conformità agli standard internazionali (convenzioni; raccomandazioni; dichiarazioni e principi guida previsti da ONU, OIL, PNUE, Global Compact e Unione Europea); l'esame dei fattori di rischio concernenti sei macroaree (ambiente; coinvolgimento delle comunità; condotta di business; diritti umani; governance; risorse umane); cui segue un'analisi di settore attraverso la costruzione di un sistema settoriale in base all'attivazione/disattivazione di 38 criteri generici, e il peso di ogni fattore di guida di sostenibilità. Più di 300 principi d'azione consentono di valutare le aziende in base alla loro integrazione di questioni di responsabilità sociale all'interno dei propri sistemi di gestione aziendale ed ogni criterio viene attivato e calibrato a seconda della sua rilevanza all'interno del settore, sono in particolare tre i fattori che contribuiscono a determinare ogni criterio: i) natura dei diritti, interessi ed aspettative delle parti coinvolte; ii) vulnerabilità delle parti per settore; iii) le categorie a rischio per l'impresa (coesione del capitale umano; efficienza operativa e organizzativa; reputazione; sicurezza legale; sicurezza di mercato, trasparenza). La metodologia è revisionata da una commissione scientifica indipendente ed ogni parte del processo di produzione, dalla raccolta delle informazioni all'erogazione del servizio, è documentata e certificata. Dopo essere stata certificata secondo lo standard qualitativo ARISTA 3.0 fino a marzo 2018, Vigeo Eiris ha scelto di certificare i propri processi secondo quanto predisposto dall'ultimo standard ISO 9001²²⁴

²²⁴Vigeo Eiris. "Methodology & Quality Assurance." Consultato il 14 dicembre 2019. <http://vigeo-eiris.com/about-us/methodology-quality-assurance/>

2.3.6 *Corporate Human Rights Benchmark*

Il *Corporate Human Rights Benchmark* (CHRB) è un indice, istituito nel 2013, con l'obiettivo di misurare il rispetto dei diritti umani nel mondo del business. L'indice fornisce un quadro comparato anno dopo anno delle più grandi imprese a livello mondiale, analizzandone le relative politiche, i processi e le pratiche che queste hanno in atto per sistematizzare il proprio approccio in materia di diritti umani, osservando, inoltre, come queste rispondono a gravi accuse di violazioni dei diritti umani²²⁵. La metodologia del Corporate Human Rights Benchmark prevede un estensivo ciclo di consultazioni con attori diversi nel mondo, coinvolgendo i rappresentanti di più di 400 imprese, governi, organizzazioni della società civile, investitori, accademici ed esperti legali. I risultati si basano su informazioni disponibili pubblicamente, costituiscono un'approssimazione delle performance aziendali in materia di diritti umani e non una misura assoluta, non essendo possibile sottomettere il soddisfacimento o meno dei diritti umani a criteri stringenti di valutazione. Con l'obiettivo di ottenere la massima trasparenza, l'indice si incentra esclusivamente su informazioni disponibili al pubblico, attraverso i siti delle compagnie, documenti o ulteriori divulgazioni da parte di queste per mezzo della piattaforma apposita dell'indice (CHRB Disclosure Platform). Pertanto, le imprese che non rendono accessibili al pubblico le informazioni in materia di rispetto dei diritti umani vengono automaticamente escluse dalla valutazione. Il CHRB nella sua edizione del 2019 ha incentrato la sua analisi su 4 diversi settori: prodotti agricoli; abbigliamento; industria estrattiva e produzione nell'ambito delle tecnologie per l'informazione e telecomunicazione (ICT). Per ogni settore sono state condotte consultazioni con le parti interessate, tenendo in considerazione i principali rischi sui diritti umani, la portata dei precedenti sforzi in materia e la rispettiva rilevanza economica da un punto di vista globale. Il CHRB segue un approccio specifico in relazione all'ambito di ogni settore analizzato, la portata delle attività delle imprese all'interno della catena del valore, così come la portata delle relazioni di business considerate. Le 200 compagnie selezionate per l'anno 2019, sono state scelte in base alla loro grandezza (capitalizzazione di mercato) e reddito, mantenendo un equilibrio geografico e di settore. L'indice è stato interamente

²²⁵ Corporate Human Rights Benchmark. "Why a Benchmark?" Consultato il 15 dicembre 2019. <https://www.corporatebenchmark.org/why-benchmark>

configurato secondo le disposizioni dei Principi Guida su Business e Diritti Umani delle Nazioni Unite e su ulteriori standard e linee guida incentrate sui settori presi in esame o questioni specifiche. Il processo di valutazione si basa, inoltre, su 6 temi principali (politiche e governance; rispetto dei diritti umani e osservanza della due diligence sui diritti umani; meccanismi di rimedio e ricorso; pratiche aziendali sui diritti umani; risposte a serie accuse; trasparenza) e più di 80 indicatori. Per lo sviluppo di una lista di indicatori chiave, il CHRB si incentra su indicatori generali compresi all'interno delle tre macroaree dei Principi Guida: impegno di alto livello; *due diligence* sui diritti umani e accesso al rimedio²²⁶. Gli indicatori per ognuna delle sei categorie esaminate nel corso del processo di valutazione del CHRB corrispondono a diverse ponderazioni. Questi livelli vengono sviluppati nel corso delle consultazioni con le parti nell'intento di raggiungere un giusto equilibrio tra la misurazione degli impatti attuali sui diritti umani nel territorio e l'effettività delle politiche e dei processi introdotti, nel contesto di compagnie grandi e complesse, per gestire sistematicamente gli impatti e i rischi sui diritti umani connessi alle proprie attività. Gli indicatori sono calibrati su una struttura predeterminata, che prevede l'attribuzione di 0, 0.5, 1, 1.5 o 2 punti a seconda dell'adempimento o meno dei requisiti, in base a quanto emerge dall'analisi del materiale disponibile al pubblico²²⁷.

²²⁶Per maggiori approfondimenti si rimanda all'URL <https://www.corporatebenchmark.org/sites/default/files/2019-11/CHRB%20Core%20UNGP%20Indicators%20-%2025Apr2019.pdf>

²²⁷ Corporate Human Rights Benchmark. "Why a Benchmark?" Consultato il 15 dicembre 2019. <https://www.corporatebenchmark.org/why-benchmark>

3. L'approccio proattivo di Eni ed Enel

Premessa

Nel corso degli ultimi 20 anni, ha avuto luogo un processo di crescente interessamento del mondo dell'imprenditoria alle tematiche di tutela dei diritti umani e sviluppo sostenibile. Alcune imprese, indotte dalla proliferazione di nuovi standard e iniziative istituzionali, hanno ridisegnato il proprio modello di business, in una prospettiva che amplia lo spettro dell'attività economica ad esigenze di carattere sociale e ambientale. Le imprese multinazionali energetiche potrebbero contribuire in modo significativo alle urgenti questioni globali figlie del mondo moderno (cambiamento climatico, sviluppo inclusivo, rispetto della dignità umana). Questo implica un dispendio di risorse e uno sforzo sostanziale, mediante l'introduzione di azioni e pratiche che esulano dalla logica di massimizzazione dei profitti. Il presente capitolo, attraverso un'analisi delle strategie di sostenibilità e di rispetto dei diritti umani prescelte da due grandi multinazionali energetiche italiane, persegue lo scopo di osservare la misura in cui queste rispondono alle aspettative della comunità internazionale.

3.1 La strategia di sostenibilità di Eni

Eni è una multinazionale italiana operante nel settore energetico impegnata in attività esplorative, estrattive e produttive che commercializza petrolio, gas ed energia elettrica. L'Eni opera in 67 paesi²²⁸ contando circa 30.950 dipendenti in tutto il mondo. Sebbene sia già dai primi anni a seguire dalla fondazione della compagnia (1953)²²⁹ che Eni,

²²⁸ Africa: Algeria; Angola; Rep. del Congo; Costa D'Avorio; Egitto; Gabon; Ghana; Kenya; Liberia; Libia; Marocco; Mozambico; Nigeria; Sudafrica; Tunisia. America: Argentina; Canada; Ecuador; Messico; Stati Uniti; Trinidad e Tobago; Venezuela. Asia e Oceania: Arabia Saudita; Australia; Bahrain; Cina; Corea del Sud; Emirati Arabi Uniti; Giappone; Giordania India; Indonesia; Iraq; Kazakistan; Kuwait; Myanmar; Oman; Pakistan Qatar; Russia; Singapore; Taiwan; Timor Leste; Turkmenistan; Vietnam. Europa: Austria; Belgio; Cipro; Croazia; Danimarca; Francia; Germania; Grecia; Groenlandia; Irlanda; Italia; Lussemburgo; Montenegro; Norvegia; Paesi Bassi; Polonia; Portogallo; Slovenia; Spagna; Svezia; Svizzera; Turchia; Ucraina; Ungheria; Regno Unito.

²²⁹ Eni nasce come ente pubblico "Ente Nazionale Idrocarburi" istituito con Legge 10 febbraio 1953, n.136 (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1953/03/27/053U0136/sg>). Il processo di privatizzazione dell'ente

attraverso la cosiddetta “formula Mattei”²³⁰ mira a dare spazio ad un contributo locale di lungo periodo, sottoforma di ritorno in termini di welfare e di sviluppo ai paesi in cui

è stato condotto il 1995 e il 2001, passando dal controllo pubblico a quello privato. Per maggiori informazioni si rimanda all'URL <https://www.eni.com/enipedia/it/IT/informazioni-finanziarie-e-societarie/attivita-operative/la-privatizzazione-di-eni.page>

²³⁰ Sperimentata per la prima volta nel 1957 nel contesto del primo contratto di collaborazione con l'Iran, La formula Mattei prende il nome dal fondatore della compagnia Enrico Mattei, politico e imprenditore italiano, che ha promosso una politica di dialogo con i paesi in cui la compagnia andava ad operare, volta a finalizzare lo sfruttamento del petrolio allo sviluppo interno del paese. Il seguente discorso doveva essere esposto da Enrico Mattei a Tunisi il 10 giugno del 1960. Il discorso fu poi posticipato a causa del mancato completamento della raffineria, e fu quindi esposto in un secondo momento. In quegli anni Eni stava perseguendo un'attiva politica di espansione in Africa e in Medio Oriente con lo scopo di guadagnare accesso a giacimenti petroliferi. Due anni dopo Mattei morì a causa di un incidente aereo.

“I am here to answer to your call for investment and help you in your fight against under-development. I'm not afraid of the war in Algeria.

I am not afraid of decolonisation.

I believe in decolonisation not only for moral reasons of human dignity but also for economic reasons of productivity.

Without decolonisation, it is not possible to stimulate in the Afro-Asian populations the energy and the enthusiasm necessary for adding value to Africa and Asia.

Now, the riches of Africa and Asia are immense.

The geography of hunger is a legend: it is connected only to passivity and inactivity created by colonialism in indigenous populations.

It was convenient for colonialism to encourage fatalism and resignation.

I always read your speeches and what has struck me most is your struggle against fatalism and resignation. I, too, have struggled against the fixed idea that was deeply rooted in my own country: that Italy was condemned to be a poor country because of its lack of raw materials and energy sources. I identified these energy sources, exploited them and got raw materials from them.

Before this, however, I had to fight for decolonisation myself, because many sectors of the Italian economy had been colonised; actually, I would go further: I would say that Southern Italy had been colonised by North Italy.

Colonisation is not only a political issue; it is, above all, an economic fact.

A colonial condition exists when the minimum of industrial infrastructure for processing raw materials is missing.

A colonial condition exists when the natural laws of demand and supply for an essential resource are altered by a hegemonic power, be it private, monopolistic or oligopolistic.

In the oil industry, this oligopolistic power is a cartel [Mattei here refers to the oil majors].

I am fighting against this cartel not because it is oligopolistic, but because it is Malthusian, and damages both producing countries and consumers.

The cartel is Anglo-Saxon, but I am not against the Anglo-Saxon world. Independent American producers are my friends, and have much weight in America and will have even more if there is a new administration in November.

I re-established the law of supply and demand because I cut all the Gordian knots, all the bottlenecks in production, transport, refining and distribution.

I have seen the price of petrol in Italy lowered to one hundred lire per litre, saving billions for consumers. I wish others to save too if they join me.

By joining you, I bear in mind that today your interests are those of a consumer country, but tomorrow you will be producers.

The cartel may even build a refinery, but it will be a cyst in your economic body: it will not damage you, nor will it give you benefits.

I, however, in all cases, do not want to be a cyst in your economic body.

I want to create something more than a refinery: I want to create a centre of development in the South of Tunisia.

You asked me for Agip petrol stations. I have offered you a network of petrol stations and of motels, which will solve your tourism problem.

opera, è a partire dal 2014 che questa ha abbracciato con decisione le istanze della comunità internazionale, inerenti al rispetto dei diritti umani e alla promozione del principio dello sviluppo sostenibile da parte del business²³¹. Nel corso degli anni l'impegno della compagnia nell'accostare il proprio operato ai temi di sostenibilità sociale e ambientale si è sostanziato nella partecipazione ad importanti conferenze internazionali²³², nella pubblicazione di codici di condotta interni²³³, nonché nella promozione e nel finanziamento di attività di ricerca e nell'adesione ad iniziative e associazioni internazionali specifiche del settore²³⁴. A partire dall'anno 2014, Eni ha subito un profondo cambiamento segnato dall'adozione di un modello sistemico che integra organicamente la sostenibilità nei processi di generazione di business, incorporando le tendenze emergenti più salienti da un punto di vista globale, come la decarbonizzazione e lo sviluppo inclusivo, all'interno del piano gestionale e del modello operativo dell'impresa. La strategia sostenibile di Eni viene aggiornata e resa accessibile al pubblico a cadenza annuale dal 2011²³⁵, attraverso la pubblicazione del report di sostenibilità, in cui vengono illustrati gli obiettivi prefissati dall'impresa nell'anno in esame, le azioni intraprese da questa per portarli a compimento e i risultati ottenuti. Con riferimento alla strategia di sostenibilità dell'anno 2018 l'obiettivo principale dell'impresa è stato quello di abbinare alle scelte di business una visione sostenibile, nell'intento di creare del valore nel lungo termine per la compagnia, così come per le comunità, gli stakeholder e gli azionisti. Tale modello di business si è incentrato su tre

You asked me for a refinery, and I have offered you a petrochemical industry.

But I also offer you a market for your production surpluses, and I offer you, above all, equal treatment, co-management of production, and the training of a technological élite, so you will not be passive recipients of a foreign initiative; you will be the subject, and not the object of the economy.

I will be criticised in Italy (Why not a refinery in Sicily?), and you will be subject to pressure from the Anglo-Americans. Do not let yourselves be worried. I am not worried. Morocco is not worried. You should not be worried, either." ENI Historical Archives, fondo ENI/Segreteria del Presidente Enrico Mattei, f64e b. 90. Cfr. Colli, Andrea. *Dynamics of International Business. Comparative Perspectives of Firms, Markets and Entrepreneurship*. Routledge, London, 2016. pp.176-178.

²³¹ Corriere della Sera. "La "Formula Mattei", un sistema di collaborazione." 3 settembre 2015. https://www.corriere.it/native-adv/eni-06.shtml?refresh_ce-cp

²³² Summit sulla Terra di Rio de Janeiro nel 1992 e la conferenza di Rio+20 nel 2012.

²³³ Tra i primi documenti si ricordano: il Codice Etico adottato nel 1994, il Report su Salute, Sicurezza e Ambiente del 1996, le Linee Guida sulla Protezione e Promozione dei Diritti Umani del 2007.

²³⁴ Nel 1999 entra a far parte dell'IPIECA, nel 2001 del Global Compact, nel 2005 dell'EITI. Per maggiori approfondimenti si rimanda all'URL https://www.eni.com/it_IT/sostenibilita/decarbonizzazione/climate-strategy/partnership-internazionali.page

²³⁵ Il report del 2011 conteneva informazioni riguardo al contributo della compagnia ai principi del Global Compact (con una sezione appositamente dedicata ai diritti umani) e ai Millenium Goals delle Nazioni Unite. Per maggiori informazioni si rimanda all'URL https://www.eni.com/docs/en_IT/enicom/publications-archive/sustainability/cop-eng-web.pdf

leve fondamentali che sintetizzano l’approccio sostenibile scelto dall’impresa: i) un modello di eccellenza operativa; ii) un percorso verso la decarbonizzazione; iii) la promozione dello sviluppo locale²³⁶. Ad ogni leva della strategia sostenibile corrispondono determinate tematiche “materiali”, repute di particolare importanza per l’azione dell’impresa, cui sono stati corrisposti a loro volta alcuni tra i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.



Figura 3.2 Temi materiali Al percorso di decarbonizzazione corrispondono le tematiche materiali: lotta al cambiamento climatico (SDGs: 7; 9; 12; 13;17) e innovazione tecnologica (SDGs: 7; 9; 12; 13;17). Al modello di eccellenza operativa corrispondono i seguenti temi materiali: popolazione (SDGs: 3; 4; 5; 8); sicurezza (SDGs: 3; 8; 9; 11); riduzione degli impatti ambientali (SDGs: 3; 6; 12; 14; 15); diritti umani (SDGs: 4; 8; 10; 16; 17); integrità della gestione del business (SDGs: 4; 10; 16; 17). Alla promozione dello sviluppo locale corrispondono le tematiche: accesso all’energia (SDGs: 7; 9; 10; 13; 17); sviluppo locale attraverso collaborazioni pubblico-privato (SDGs: 2; 3; 4; 6; 8; 10; 17); contenuto locale (SDGs: 4; 8; 9). **Fonte: Eni For 2018**

Parte delle azioni intraprese nel contesto della strategia di sostenibilità dell’impresa derivano dall’esito delle analisi condotte per la valutazione dei rischi. I principali rischi inerenti all’ambito della sostenibilità ambientale, economica e sociale, riscontrati dall’Eni, secondo quanto riportato nel report di sostenibilità del 2018, riguardano:

²³⁶ Eni. “An accountable model and sustainable governance.” Aggiornato il 19 agosto 2019. https://www.eni.com/en_IT/sustainability/our-strategy/our-responsible-model.page

instabilità politica e sociale; cambiamento climatico; stakeholders; sicurezza cibernetica e spionaggio industriale; incidenti; inchieste e procedimenti giudiziari. La prima leva della strategia di sostenibilità, il modello di eccellenza operativa, prevede cinque componenti fondamentali: “ognuno di noi” (azioni orientate alla crescita, al miglioramento e alla formazione dei dipendenti, considerando la diversità come una risorsa); trasparenza e anticorruzione (il perseguimento dei principi di lealtà, equità, trasparenza, onestà, integrità nei rapporti di business, in conformità con le disposizioni di legge); sicurezza (nelle relazioni con i dipendenti, i fornitori e le comunità locali); diritti umani (rispettare i diritti umani nelle proprie attività e promuoverne il rispetto nelle relazioni con gli stakeholders e i partner commerciali); ambiente (promuove l’uso efficiente delle risorse naturali e la salvaguardia della biodiversità di aree fondamentali, identificando gli impatti potenziali e azioni di mitigazione). La seconda leva del modello di business sul percorso di decarbonizzazione è pianificata in azioni di breve, medio e lungo periodo, ed è supportata dalla promozione di attività di ricerca scientifica e tecnologica, con l’obiettivo di raggiungere la massima efficienza, mediante l’uso di soluzioni innovative che facilitino la transizione energetica. A tal proposito, nel contesto della pianificazione delle spese su base quadriennale della compagnia (tra il 2019 e il 2022) Eni ha dichiarato l’intento di destinare circa 3,6 miliardi di euro alle attività volte a sostenere il processo di decarbonizzazione, l’economia circolare e la produzione di energie rinnovabili²³⁷. Gli obiettivi di breve, medio e lungo termine del percorso verso la decarbonizzazione sono supportati dai seguenti strumenti: incremento dell’efficienza; progetti *forestry*²³⁸; crescita dell’offerta di gas e di risorse a emissioni zero; approccio circolare; cattura e utilizzo della CO₂. La terza componente del modello di business della compagnia, dedicata alla promozione dello sviluppo locale, comprende le attività attraverso cui Eni sostiene la crescita socioeconomica dei paesi in cui opera. In questo ambito, l’obiettivo è quello di massimizzare i possibili risvolti positivi (diretti e indiretti), sul piano sociale, economico, occupazionale e formativo, ascrivibili all’operato di Eni,

²³⁷ Eni. “Strategy Presentation 2019-2022.” Disponibile all’URL https://www.eni.com/docs/en_IT/enicom/investors/2019/2019-2022-strategy/2019-2022-strategy.pdf

²³⁸ Per progetti “forestry” si intende una categoria di progetti che si occupa della conservazione, il risanamento e la gestione di foreste. Questi progetti hanno come obiettivo la riduzione del deforestamento, il danneggiamento di foreste e la preservazione della biodiversità, garantendo al contempo dei co-benefici economici e sociali alle comunità locali. Nello specifico attraverso tali attività si intende facilitare la diversificazione economica con la creazione di nuova occupazione, facilitando lo sviluppo locale.

all'interno del tessuto economico-sociale di un determinato paese. Per l'ottenimento di simili risultati Eni intraprende azioni concrete sviluppate e sostenute dallo scambio continuo con organizzazioni specializzate, tramite collaborazioni con istituzioni locali e internazionali. Consentire un accesso efficiente e sostenibile alle risorse energetiche rappresenta l'attività principale del modello di cooperazione di Eni (SDG 7), insieme ad attività finalizzate a: lo sviluppo locale; incentivare la differenziazione economica; favorire la partecipazione della popolazione alle attività industriali; potenziare le capacità delle comunità mediante il trasferimento di conoscenze e tecnologie; sostenere l'istruzione, la salute e l'accesso all'acqua²³⁹. I progetti di sviluppo promossi nei paesi esteri da parte della multinazionale seguono l'approccio definito *dual flag*²⁴⁰ che si prefigge di offrire opportunità parallele all'economia del paese e all'impresa, ispirato al sopracitato modello della formula Mattei. La connessione piuttosto evidente di tali attività con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'ONU, si deve, in parte, alla collaborazione avviata nel 2017 con il Columbia Center on Sustainable Investment che ha supportato la multinazionale nella predisposizione di un modello di prioritizzazione degli SDGs. Da quest'analisi sono emersi collegamenti, diretti e indiretti, delle operazioni di Eni con tutti i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, risaltando, in particolar modo, l'impegno diretto a raggiungere gli obiettivi 7 (energia pulita e accessibile) e 8 (lavoro dignitoso e crescita economica). Nel 2018 e nel 2019 sono stati programmati degli obiettivi di sostenibilità nel Piano di Incentivi Variabile Annuale dell'Amministratore Delegato²⁴¹, così come nel

²³⁹ Un esempio di un progetto che facilita l'accesso all'acqua è quello portato avanti da Eni attraverso la collaborazione con la Food and Agriculture Organization (FAO) in Nigeria. Scopo del progetto è quello di installare pozzi all'interno delle comunità promovendo l'accesso a un'acqua più sicura e pulita. Per maggiori approfondimenti si rimanda all'URL https://www.eniday.com/it/human_it/fao-eni-pozzo-acqua-comunita-waru/

²⁴⁰ In Africa, Eni, oltre a sviluppare risorse energetiche a scopi commerciali, le mette a servizio della popolazione locale, fornendo a milioni di persone l'accesso all'energia. In Libia, provvede a fornire tutto il gas di cui necessitano gli impianti energetici locali (più di 5 BCM l'anno, coprendo tutta la domanda di elettricità). In Egitto, Eni sta aiutando a creare le condizioni per l'indipendenza energetica, grazie allo sviluppo della nuova grande scoperta del gas offshore di Zohr. Eni ha installato più di 1GW di capacità elettrica in 4 impianti diversi in Nigeria e in Congo, oltre a infrastrutture di trasmissione energetica che forniscono rispettivamente il 20% e il 60% dell'offerta complessiva di elettricità dei paesi, attraverso un investimento di più di 2 miliardi di euro. Questo modello verrà presto replicato in Angola e Ghana, dove Eni ha firmato un accordo per lo sviluppo di nuovi progetti, così come in Mozambico. Tali progetti sono stati riconosciuti come buone pratiche in uno studio condotto dal Global Compact e dalla società di consulenza KPMG. Per maggiori approfondimenti: Global Compact, KPMG. "SDG Industry Matrix. Energy, Natural Resources and Chemicals." gennaio 2017. Disponibile all'URL <https://home.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2017/05/sdg-energy.pdf>

²⁴¹ Eni. "An accountable model and sustainable governance." Ultima modifica il 19 agosto 2019. https://www.eni.com/en_IT/sustainability/our-strategy/our-responsible-model.page

contesto del Piano Strategico quadriennale (2019-2022). Gli obiettivi vengono aggiornati su base annuale in seguito alla valutazione degli effetti delle attività di sostenibilità intraprese²⁴². Nel settembre 2019, inoltre, i vertici di Eni e del Programma per lo Sviluppo delle Nazioni Unite (United Nations Development Programme, UNDP), hanno firmato una dichiarazione di intenti, il cui scopo principale è quello di riconfermare l'impegno della compagnia per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, con particolare riferimento al sostegno dell'obiettivo 7, sul conseguimento dell'accesso universale all'energia entro il 2030, e di azioni volte a combattere il cambiamento climatico e la protezione, la risanazione e l'utilizzo sostenibile dell'ecosistema globale. La firma di un documento avente ad oggetto simili contenuti si interpone come un risultato senza precedenti per il settore energetico, oltre a dare esecuzione a quanto previsto dall'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 17, relativo al partenariato, che esorta gli attori, statali e non, a ricorrere alla forma di collaborazione pubblico-privato per il raggiungimento degli Obiettivi.

Il Consiglio di Amministrazione svolge un ruolo centrale nello sviluppo delle politiche e delle strategie di sostenibilità dell'impresa e nel processo di monitoraggio dei relativi risultati. Nel 2014, il Consiglio di Amministrazione ha istituito il Comitato Sostenibilità e Scenari²⁴³, che si occupa di sottoporre proposte e pareri relativi agli scenari futuri e ai temi legati alla sostenibilità integrati all'interno del modello di business di Eni, come il cambiamento climatico e i diritti umani, esaminando i processi, le iniziative e le attività che concretizzano la strategia di sostenibilità e la creazione di sviluppo economico e sociale lungo la catena di valore²⁴⁴. Il regolamento del Comitato è stato aggiornato nel 2017, includendo espressamente i diritti umani tra le questioni di sostenibilità di competenza dell'organo²⁴⁵. Nel 2018, il Comitato Sostenibilità e Scenari si è riunito 12 volte, nel corso di tali riunioni sono state discusse questioni relative ad ambiente, cambiamento climatico, nuove tecnologie, problematiche di stampo sociale e

²⁴² Eni. "Our sustainability goals." Ultima modifica l'1 agosto 2019. https://www.eni.com/en_IT/sustainability/our-strategy/objectives.page

²⁴³ Il Consiglio di Amministrazione può istituire dei comitati interni che svolgono funzioni consultive e propositive, nei confronti del CdA, in base alle proprie competenze specifiche. Per maggiori approfondimenti si rimanda all'URL https://www.eni.com/it_IT/azienda/governance/comitati.page

²⁴⁴ Eni. "EniFor2018." Disponibile all'URL https://www.eni.com/docs/en_IT/enicom/sustainability/EniFor-2018-eng.pdf

²⁴⁵ Eni. "Eni For Human Rights." Disponibile all'URL https://www.eni.com/docs/en_IT/enicom/sustainability/integrity-human-rights/EniFor-Human-Rights.pdf

dichiarazioni di carattere non finanziario²⁴⁶. Nello stesso anno, il Comitato ha esaminato molti aspetti direttamente o indirettamente connessi ai diritti umani, tra cui in particolar modo la Dichiarazione di Eni sul Rispetto dei Diritti Umani²⁴⁷, approvata dal Consiglio di Amministrazione nel dicembre 2018²⁴⁸. La gestione operativa della strategia di sostenibilità dell'Eni è disciplinata da una struttura organica specifica "Impresa Responsabile e Sostenibile" (IMPRESSO) che si occupa di elaborare le politiche, le metodologie e gli strumenti necessari, monitora l'evoluzione del contesto esterno e predispone la programmazione degli obiettivi di sostenibilità per il piano strategico, promuovendo una maggiore integrazione di tali tematiche con i processi operativi, sviluppando le iniziative nei paesi in cui opera la compagnia e interloquendo, con riferimento alle sussidiarie, con i rispettivi intermediari per definire i piani di sviluppo destinati alle comunità locali²⁴⁹. La sezione sostenibilità dell'IMPRESSO svolge, inoltre, compiti specifici connessi al rispetto dei diritti umani. In particolare, è responsabile del coordinamento del processo generale di *due diligence* sui diritti umani della compagnia e affianca le altre sezioni di business per garantirne il rispetto. La sezione sostenibilità, inoltre, coopera con tutte le sezioni dell'impresa nel rintracciare soluzioni necessarie per risolvere problematiche legate ai diritti umani emergenti giorno per giorno, fornisce assistenza tecnica al Comitato Sostenibilità e Scenari, propone ai vertici della compagnia gli obiettivi per la gestione dei diritti umani e ne monitora i risultati. Le sezioni sostenibilità locali competenti supportano, invece, le unità che si occupano della gestione dei progetti industriali e ne garantiscono la conformità con la procedura di due diligence sui diritti umani di Eni. Queste, coadiuvate dall'assistenza tecnica della sezione centrale di sostenibilità, gestiscono le questioni sui diritti umani legate ai contesti specifici connessi, ad esempio, al rispetto dei diritti delle popolazioni indigene e all'acquisizione responsabile di terreni²⁵⁰. Il 27 luglio 2017, il Consiglio d'Amministrazione ha

²⁴⁶ Eni. "Riunioni e attività dei Comitati nel 2018." Consultato il 2 gennaio 2019. https://www.eni.com/enipedia/it_IT/sistema-normativo-e-linee-guida/corporate-governance/riunioni-e-attivita-dei-comitati-nel-2018.page

²⁴⁷ Eni. "Eni's Statement on Respect for Human Rights." Disponibile all'URL https://www.eni.com/docs/en_IT/enicom/sustainability/Dichiarazione-Eni-DU-ENG.pdf

²⁴⁸ Eni. "Eni For Human Rights." Disponibile all'URL https://www.eni.com/docs/en_IT/enicom/sustainability/integrity-human-rights/EniFor-Human-Rights.pdf

²⁴⁹ Eni. "EniFor2018." Disponibile all'URL https://www.eni.com/docs/en_IT/enicom/sustainability/EniFor-2018-eng.pdf

²⁵⁰ Eni. "Eni For Human Rights 2018." Disponibile all'URL https://www.eni.com/docs/en_IT/enicom/sustainability/integrity-human-rights/EniFor-Human-Rights.pdf

predisposto un Comitato Consultivo al quale è stato affidato l'incarico di predisporre un'analisi delle principali tendenze economiche, tecnologiche e geopolitiche, incluse quelle relative al processo di decarbonizzazione, da sottoporre al Consiglio d'Amministrazione e all'Amministratore Delegato.

3.2 Diritti Umani

3.2.1 *Approccio*

L'avvicinamento di Eni alla causa dei diritti umani è andato rafforzandosi nel tempo culminando nell'adozione nel dicembre 2019 di Eni for human rights²⁵¹, il primo report della multinazionale redatto con lo scopo di informare le parti interessate sul lavoro svolto per promuovere e tutelare i diritti umani nel corso dell'anno. Un momento decisivo nello sviluppo dell'agenda su business e diritti umani di Eni si è avuto, inoltre, con la pubblicazione nel 2018, della Dichiarazione sul Rispetto dei Diritti Umani di Eni²⁵². Lo scopo ultimo del documento è stato quello di rendere pubblico l'approccio ai diritti umani della compagnia, gli standard adottati e l'impegno intrapreso per assolvere le responsabilità connesse al suo ruolo di impresa multinazionale, come sancito dai Principi Guida delle Nazioni Unite. Il riconoscimento dell'importanza della causa dei diritti umani è stato inoltre sancito attraverso la pubblicazione di altri documenti interni²⁵³, parallelamente allo sviluppo della normativa in materia sul versante statale e internazionale. Nel contesto dei report e delle dichiarazioni sui diritti umani pubblicati

²⁵¹Il report Eni for human rights 2018 è per l'appunto configurato sulla struttura dei Principi Guida delle Nazioni Unite, ripartito in tre parti fondamentali: l'impegno di Eni per rispettare i diritti umani; la due diligence sui diritti umani; l'accesso al rimedio.
https://www.eni.com/docs/en_IT/enicom/sustainability/integrity-human-rights/EniFor-Human-Rights.pdf

²⁵² Eni. "Eni's Statement on Respect for Human Rights." Disponibile all'URL https://www.eni.com/docs/en_IT/enicom/sustainability/Dichiarazione-Eni-DU-ENG.pdf

²⁵³ In seguito al Modern Slavery Act del Regno Unito, nel 2017 Eni ha pubblicato una Dichiarazione che rappresenta l'impegno della compagnia per combattere le forme moderne di schiavitù e traffico di esseri umani. La Posizione di Eni sui Conflict Minerals del 2015 è stata pubblicata per conformarsi alla Sezione 1502 del Dodd-Frank Act degli Stati Uniti d'America, che richiede alle compagnie registrate nel paese di comunicare di rendere pubbliche le informazioni sui conflict minerals e sulle misure di due diligence adottate nella catena di fornitura. Tra gli obiettivi da raggiungere entro il 2020 figura, inoltre, la pubblicazione di un codice di condotta dedicato ai fornitori della compagnia.

dall'impresa sono state individuate quattro categorie di diritti particolarmente connessi alle sue attività: i) i diritti dei lavoratori; ii) i diritti umani nelle relazioni di Eni con i fornitori ed altri partner economici; iii) i diritti umani nelle relazioni con le comunità ospitanti; iv) diritti umani e sicurezza. Attraverso la pubblicazione del report Eni for Human Rights, la multinazionale ha predisposto una lista dettagliata delle attività condotte nel corso dell'anno per contribuire alla realizzazione e rispettare i diritti umani in ciascuna delle categorie sopracitate²⁵⁴.

3.2.2 *Due Diligence*

Eni segue due tipi di approcci nell'esecuzione del processo di due diligence sui diritti umani: i) la valutazione d'impatto sui diritti umani e ii) la valutazione di conformità ai diritti umani. Il primo approccio è preferibile per la valutazione dei rischi connessi ai diritti umani in relazione a contesti e/o progetti specifici, in quanto comprende un'analisi approfondita delle implicazioni socioculturali dell'area e una parte che si incentra sul coinvolgimento e sullo studio delle necessità e dei punti di vista degli attori locali. Il secondo metodo è, invece, preferibile da un punto di vista di governance aziendale, in quanto consente di valutare i processi interni della compagnia tenendo in considerazione i pareri degli stakeholders e confrontando il rispetto dei diritti umani in atto nell'impresa con la normativa, standard e dichiarazioni internazionali in vigore. Lo scopo di quest'ultimo approccio è quello di individuare aree di miglioramento da cui partire per integrare le politiche aziendali e adottare ulteriori iniziative. Nel 2017 Eni ha istituito un gruppo di lavoro sui diritti umani, in collaborazione con il Danish institute for Human Rights, da cui è scaturita l'individuazione delle tematiche connesse ai diritti umani più salienti per la compagnia, instaurando il terzo ciclo di due diligence sui diritti umani

²⁵⁴ Alcuni esempi di attività intraprese nell'anno con riferimento ad ogni categoria sono: i) diritti dei lavoratori: programmi di formazione; la strategia di contrasto alla discriminazione di genere, di età e di nazionalità; ii) i diritti umani nelle relazioni di Eni con i fornitori ed altri partner economici: l'impegno per fronteggiare i rischi non i partner economici e con i fornitori attraverso la pubblicazione della Dichiarazione di Eni per il Rispetto dei Diritti Umani, il Codice di Condotta per i fornitori, la conformità con le politiche nazionali; iii) i diritti umani nelle relazioni con le comunità ospitanti: favorendo l'accesso all'acqua e ai servizi sanitari; iv) diritti umani e sicurezza: l'approccio generale seguito da Eni nei rapporti le forze di sicurezza private; valutazioni e accordi contrattuali specifici con le forze di sicurezza, regole di condotta, guide tascabili, formazione e il controllo del trasferimento di beni e servizi..

(secondo l'approccio di valutazione di conformità) condotto dall'Eni (in precedenza erano stati condotti altri due cicli nel 2008 e nel 2011). In relazione al primo approccio, Eni ha predisposto tre valutazioni di impatto sui diritti umani dando priorità ai progetti più vulnerabili (nel 2014 in Mozambico; in Myanmar nel 2016 e nel 2019 in Messico)²⁵⁵. Nello studio dei rischi sociali, economici ed ambientali connessi alle proprie attività Eni segue le linee guida ISO 26000 che contemplano anche i rischi sui diritti umani ed a partire dal 2012 ha integrato gradualmente la tematica dei diritti umani nell'ambito delle valutazioni di impatto condotte secondo la procedura di gestione dei rischi "*Integrated Risk Management, IRM*", considerando i rischi sui diritti umani sia come rischi potenziali legati a singoli eventi, sia come impatti più estesi. Parallelamente all'evoluzione del dibattito su business e diritti umani Eni ha inserito la valutazione dei rischi sui diritti umani anche all'interno delle valutazioni di impatto ambientale, sociale e sulla salute intraprese nell'ambito di specifici progetti²⁵⁶.

3.2.3 Accesso al rimedio

Come previsto dalla Dichiarazione sul Rispetto dei Diritti Umani di Eni, la multinazionale prevede un meccanismo di rimedio interno, in conformità con il terzo pilastro dei Principi Guida (*access to remedy*). In seguito a un progetto pilota condotto in Ghana in collaborazione con l'IPIECA, nel 2014 è stato avviato l'inserimento di un meccanismo di reclamo interno, esteso nel 2017 a 22 sussidiarie²⁵⁷. Secondo l'apposita procedura, pubblicata nel 2016, i ricorsi possono essere sollevati tramite diversi canali d'accesso, tra cui si rintracciano: comunicazioni dirette alla sezione responsabile di gestire i ricorsi; l'indirizzo di posta elettronica o numero telefonico dedicato; il sito web di Eni; tramite intermediari come, ad esempio, ONG o associazioni locali. Una volta ricevuto il reclamo questo è notificato e discusso con il ricorrente e l'impresa, in questa fase all'autore del

²⁵⁵ Tutte le valutazioni di impatto sui diritti umani intraprese si sono basate sulle competenze e le metodologie degli esperti del Danish institute for Human Rights.

²⁵⁶ Eni. "Eni For Human Rights." Disponibile all'URL https://www.eni.com/docs/en_IT/enicom/sustainability/integrity-human-rights/EniFor-Human-Rights.pdf

²⁵⁷ Eni. "Our Operational-Level Grievance Mechanisms." Disponibile all'URL https://www.eni.com/docs/it_IT/eni-com/sostenibilita/diritti-umani/1-our-operational-local-grievance-mechanism.pdf

ricorso è richiesto di comunicare qualsiasi osservazione aggiuntiva, mentre in seguito alla soluzione proposta da Eni, debitamente riportata in una forma prestabilita, la controparte può indicare soluzioni alternative. Secondo la procedura interna, la compagnia è tenuta a dover fornire una risposta al ricorrente in ogni caso. Inoltre, il meccanismo non deve in alcun modo ostacolare l'accesso ad eventuali rimedi legali o amministrativi e le risoluzioni ed azioni intraprese devono essere conformi ai diritti umani internazionalmente garantiti²⁵⁸. Nel 2018 Eni ha ricevuto una somma complessiva di 193 ricorsi (circa 50% in meno rispetto all'anno precedente), 177 dei quali provengono dalla regione dell'Africa subsahariana, 11 dall'Italia e 5 dal Myanmar. Gli aspetti principali affrontati dai ricorsi hanno riguardato: la valutazione dei bisogni delle comunità (47 casi); i diritti delle comunità (21 casi); sistemi per il monitoraggio e l'effettività di investimenti destinati alle comunità (20 casi); gestione territoriale (17 casi); valutazione di impatti sociali, economici e culturali sulle comunità (13 casi); contributo locale (11 casi); questioni legate al lavoro (7 casi)²⁵⁹. Nel 2017 è stato inoltre stabilito un sistema informativo (Stakeholder Management System - SMS) per facilitare le attività di monitoraggio, mappando digitalmente gli stakeholders rilevanti per ogni territorio in cui Eni opera, consentendo di identificarne i relativi reclami. In aggiunta, Eni dispone di un sistema amministrativo di segnalazione di denuncia di irregolarità che consente a qualsiasi individuo (dipendenti, stakeholder o parti terze) di inviare rapporti su questioni connesse al sistema interno di controllo, alla gestione dei rischi o ad altre violazioni del Codice Etico, incluse violazioni dei diritti umani²⁶⁰.

3.3 Rendicontazione e Indici

Eni inizia la sua attività di rendicontazione sostenibile nel 1996 pubblicando il Report su Salute, Sicurezza e Ambiente e dal 2006 pubblica un report annuale sulla sostenibilità

²⁵⁸ Eni. “Eni For Human Rights.” Disponibile all'URL https://www.eni.com/docs/en_IT/enicom/sustainability/integrity-human-rights/EniFor-Human-Rights.pdf

²⁵⁹ Eni. “Grievance Mechanism.” Consultato il 5 gennaio 2020. https://www.eni.com/enipedia/en_IT/business-model/stakeholders/grievance-mechanism.page

²⁶⁰ Eni. “Eni For Human Rights.” Disponibile all'URL https://www.eni.com/docs/en_IT/enicom/sustainability/integrity-human-rights/EniFor-Human-Rights.pdf

aziendale²⁶¹ con lo scopo di illustrare al proprio pubblico le azioni intraprese nel corso dell'anno. A partire dal 2017 Eni redige la Dichiarazione Non Finanziaria, in base al decreto legislativo 254/2016, allegata al Report Finanziario Annuale e nel dicembre 2019 ha pubblicato per la prima volta un Report esclusivamente dedicato ai diritti umani "Eni For Human Rights". Per redigere i propri rapporti di sostenibilità dal 2015 l'impresa si conforma agli standard di rendicontazione emessi dalla Global Reporting Initiative (GRI)²⁶². Con riferimento alla performance di Eni connessa all'inserimento negli indici ESG, questa fa parte dell'indice di sostenibilità FTSE4Good dal 2006²⁶³ e dal 2017 del Carbon Disclosure Project (CDP)²⁶⁴, è stata inserita per 9 anni nel Dow Jones Sustainability Index World e nel Dow Jones Sustainability Index Europe²⁶⁵. Nel 2019 ha inoltre ricevuto un punteggio complessivo del 70% dal Corporate Human Rights Benchmark in cui è inserita dal 2017 (primo anno di operatività dell'indice). Dal confronto dei punteggi ottenuti da Eni nelle tre edizioni dell'indice (nel 2017 riceve circa 20%²⁶⁶; nel 2018 60%²⁶⁷) si evince il progresso messo in atto nel corso degli ultimi tre anni, in particolar modo dall'anno 2017 al 2018, grazie all'adozione del processo di due diligence sui diritti umani e della pubblicazione della Dichiarazione sul rispetto dei diritti umani. In aggiunta la multinazionale è risultata essere la migliore azienda nella categoria "Company Human Rights Practices", che valuta i fattori e i processi che determinano il rispetto dei diritti umani e la prevenzione e mitigazione dei rischi e degli impatti sugli stessi.²⁶⁸

²⁶¹ Prima versione disponibile online risale al 2011.

²⁶² Eni. "Our reporting system." Ultima modifica il 29 agosto 2019. https://www.eni.com/en_IT/sustainability/our-strategy/reporting.page

²⁶³ Eni. "Gli indici di sostenibilità a cui partecipa Eni." Ultima modifica il 7 gennaio 2020. https://www.eni.com/it_IT/investitori/eni-in-borsa/indici-sostenibilita.page

²⁶⁴ CDP è un'organizzazione no profit che valuta le performance delle imprese relative al cambiamento climatico.

²⁶⁵ Eni. "Eni Governance Awards Archive." Consultato il 5 gennaio 2020. https://www.eni.com/enipedia/en_IT/rules-guidelines/corporate-governance/eni-governance-awards-archive.page?lnkfrm=enipedia

²⁶⁶ Corporate Human Rights Benchmark. "Extractives." Consultato il 5 gennaio 2020. <https://www.corporatebenchmark.org/extractives>

²⁶⁷ Corporate Human Rights Benchmark. "Extractives." Consultato il 5 gennaio 2020. <https://www.corporatebenchmark.org/extractives-1>

²⁶⁸ Eni. "Eni among the top ten companies according to the Human Rights Index of the Corporate Human Rights Benchmark." 2 dicembre 2019. https://www.eni.com/en_IT/media/news/2019/12/eni-among-the-top-ten-companies-according-to-the-human-rights-index-of-the-corporate-human-rights-benchmark

3.4 La strategia di sostenibilità di Enel

Enel è un'impresa multinazionale che si occupa di produrre energia, distribuire e vendere gas ed elettricità²⁶⁹ in 33 paesi²⁷⁰, contando circa 68.000 dipendenti in tutto il mondo. Enel è stata istituita nel 1962 come ente pubblico²⁷¹ e viene poi trasformata in azienda privata nel 1999, in seguito alla liberalizzazione del mercato energetico italiano²⁷². La multinazionale ha dimostrato nel corso degli anni un impegno costante e una veloce capacità di reazione e di adattamento ai temi promossi dalla comunità internazionale (con particolare riferimento alle questioni connesse alla tutela dell'ambiente). A partire dal 1996, l'impresa pubblica annualmente un report in materia di sostenibilità ambientale²⁷³ e dal 2002 viene pubblicato ogni anno il bilancio di sostenibilità²⁷⁴. Il Gruppo Enel è membro attivo di molteplici associazioni di settore e forum internazionali, fa parte del Global Compact dal 2004 e il suo Amministratore Delegato nel 2018 è stato riconfermato, per il secondo mandato, membro del Comitato Esecutivo²⁷⁵. Nel 2016 la multinazionale ha deciso di ridefinire il proprio marchio e la propria filosofia aziendale, in un'ottica che mira alla sostenibilità, sintetizzati nell'espressione "Open Power". La nuova prospettiva di Enel si fonda sul concetto di apertura e accessibilità, nell'ambito del processo di transizione energetica, da intendersi come estensione dell'accesso all'energia ad un maggior numero di persone e alla diffusione e promozione di nuove tecnologie e

²⁶⁹ Enel. "Chi siamo". Ultima modifica il 30 settembre 2019. <https://www.enel.com/it/aboutus/chi-siamo>

²⁷⁰ Argentina; Australia; Brasile; Bulgaria; Canada; Cile; Colombia; Corea del Sud; Costa Rica; Francia; Germania; Giappone; Grecia; Guatemala; India; Irlanda; Italia; Marocco; Messico; Panama; Perù; Portogallo; Nuova Zelanda; Regno Unito; Paesi Bassi; Polonia; Romania; Russia; Slovacchia; Spagna; Sudafrica; USA; Zambia.

²⁷¹ Enel nasce come ente pubblico "Ente nazionale per l'energia elettrica" istituito con Legge 6 dicembre 1962, n. 1643 (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1962/12/12/062U1643/sg>).

²⁷² Enel. "La nostra storia, il nostro futuro." 2 settembre 2016. <https://www.enel.com/it/storie/a/2016/09/lanostrastoriaailnostrofuturo>

²⁷³ Dal 1996 al 2014 è stato pubblicato ogni anno, a partire dal 2015 è stato inserito nel report di sostenibilità. Nel report ambientale del 1999 (prima versione reperibile online) figuravano delle sezioni dedicate a: la diminuzione delle emissioni dei gas a effetto serra (con riferimenti espliciti al Protocollo di Kyoto del 1997); la preservazione del territorio e della biodiversità; la minimizzazione degli sprechi; la sicurezza e la salute occupazionale. Per maggiori informazioni si rimanda all'URL <https://www.enel.com/investors/sustainability-reports/d/1999/environmental-report-1999>

²⁷⁴ Legato alla responsabilità di tipo economico, sociale e ambientale redatto in base ai recentissimi standard GRI dell'epoca, nonché certificato dalla società di revisione esterna. Per maggiori informazioni si rimanda all'URL <https://www.enel.com/investors/sustainability-reports/d/2002/sustainability-report-2002>

²⁷⁵ Enel. "Enel CEO Francesco Starace re-nominated to the Board of UN Global Compact for a second term." 20 giugno 2018. <https://www.enel.com/media/press/d/2018/06/enel-ceo-francesco-starace-re-nominated-to-the-board-of-un-global-compact-for-a-second-term>

competenze. La strategia di sostenibilità dell'impresa parte dall'interconnessione di due fattori: innovazione e sostenibilità (i due principi cardine della strategia), promuovendo l'innovazione e la ricerca per trovare soluzioni sostenibili²⁷⁶. Con riferimento al bilancio di sostenibilità del 2018, il modello di business di Enel si fonda su quattro diversi pilastri, e ciascuno di essi è connesso a determinati Obiettivi di Sviluppo Sostenibile: i) crescita attraverso tecnologie a basse emissioni di carbonio (SDGs: 7;9;11;12;13;17); ii) miglioramento operativo per un servizio di qualità (SDGs: 7;9;11); iii) coinvolgimento e inclusione delle comunità (SDGs: 1;2;3;4;5;7;8;9;10;17); iv) coinvolgimento e inclusione delle nostre persone (SDGs: 3;4;5;8). I quattro pilastri sono sorretti a loro volta da cinque elementi definiti le “fondamenta”: i) salute e sicurezza sul lavoro; ii) governance solida; iii) sostenibilità ambientale; iv) catena di fornitura sostenibile; v) creazione di valore economico-finanziario²⁷⁷.




Figura 3: Strategia di sostenibilità di Enel. **Fonte:** Enel, Bilancio di Sostenibilità 2018.

Le attività riconducibili al primo pilastro, dedicato alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica attraverso l'utilizzo di tecnologie innovative, sono supportate dal

²⁷⁶ Enel. “Chi siamo”. Ultima modifica il 30 settembre 2019. <https://www.enel.com/aboutus/who-we-are>

²⁷⁷ Enel. “Bilancio di Sostenibilità 2018.” Consultabile all’URL https://www.enel.com/content/dam/enel-com/governance_pdf/reports/bilanci-annuali/2018/bilancio-di-sostenibilita-2018.pdf

lavoro svolto da un'unità apposita che si occupa di rafforzare la posizione del gruppo in conformità alle iniziative intraprese in ambito istituzionale per contrastare il cambiamento climatico. La sezione del bilancio di sostenibilità del 2018 dedicata a questa tematica comprende, per l'appunto, un'analisi approfondita della normativa domestica e internazionale in materia ambientale, presentando parallelamente le attività di Enel al fine di esaltarne la relativa conformità, cui segue un report dettagliato che mostra la riduzione progressiva delle emissioni di anidride carbonica ottenuta dalla compagnia negli ultimi quattro anni (tra gli obiettivi del Piano di sostenibilità 2019-2021 vi è il raggiungimento del 62% della produzione a zero emissioni). In questo contesto risultano rilevanti i prodotti offerti dal pacchetto Enel X (mobilità elettrica; economia circolare). Il gruppo Enel è inoltre membro attivo di molteplici associazioni impegnate nella promozione della tutela ambientale e alla transizione energetica. Il secondo e il quarto pilastro si sostanziano in attività orientate a promuovere la digitalizzazione dei processi, l'attenzione al cliente, la formazione dei dipendenti, con particolare attenzione al potenziamento delle competenze digitali, l'equilibrio di genere e la sicurezza sul luogo di lavoro (esempi di alcune attività intraprese in quest'ambito sono: il nuovo sistema di monitoraggio dei reclami e il focal point di riferimento in materia di disabilità). Il terzo pilastro riguarda il contributo della compagnia in termini di sviluppo locale e le attività che caratterizzano principalmente tale area sono: progetti volti all'elettrificazione rurale, allo sviluppo della capacità e al trasferimento tecnologico, al sostegno finanziario, per supportare l'accesso all'energia mediante soluzioni innovative²⁷⁸. I progetti in questione, oltre ad essere intrapresi all'interno dei paesi in via di sviluppo che ospitano le attività della multinazionale, sono stati altresì condotti in paesi terzi²⁷⁹. Con l'adozione del Piano di

²⁷⁸ Enel, in collaborazione con il College di Barefoot, ha lanciato il programma "Enel Green Power" per l'emancipazione delle donne provenienti da villaggi privi di elettricità in America Latina. Grazie al programma, le donne hanno seguito corsi di formazione incentrati su metodologie di installazione e di mantenimento di piccoli sistemi fotovoltaici da replicare nel proprio territorio. In tal modo, in corrispondenza alla crescita di nuovi mercati per i prodotti a energia solare, la collaborazione ha il merito di sviluppare le capacità imprenditoriali delle donne coinvolte, fornendo loro gli strumenti e le conoscenze tecniche per portare all'interno delle proprie comunità fonti di energia sostenibile. Il programma è stato replicato nel 2015 in Kenya e Tanzania, dove è servito a fornire accesso all'energia a più di 750 famiglie in 2 anni. Riconosciuta come buona pratica in uno studio condotto dal Global Compact e la società di consulenza KPMG. Per maggiori approfondimenti: Global Compact, KPMG. "SDG Industry Matrix. Energy, Natural Resources and Chemicals." gennaio 2017. Disponibile all'URL <https://home.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2017/05/sdg-energy.pdf>

²⁷⁹ Ad esempio, attraverso "Open Africa Power", un'iniziativa intrapresa dalla Fondazione Enel nel 2018 in collaborazione con i migliori istituti accademici africani, come l'Università Strathmore in Kenya, l'Università di Addis Abeba Etiopia, ed italiani, tra cui il Politecnico di Torino, il Politecnico di Milano,

sostenibilità 2019-2021, Enel ha deciso di stanziare complessivamente 16,5 miliardi di euro per gli investimenti destinati allo sviluppo nel corso del triennio, che riguarderanno principalmente lo sviluppo delle energie rinnovabili e la digitalizzazione delle reti, e ha inoltre fissato degli obiettivi concreti da raggiungere entro il 2021 connessi a quattro specifici SDGs²⁸⁰. L'impegno della multinazionale a promuovere lo sviluppo sostenibile è perseguito anche sul mercato finanziario, come conferma la scelta di collocare sul mercato europeo tre green bond per una somma complessiva di 3,50 miliardi di euro con lo scopo di finanziare progetti utili a facilitare la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio²⁸¹. Inoltre, Enel nel 2019 ha emesso i primi bond connessi al raggiungimento degli obiettivi dell'ONU al mondo, nel settembre sul mercato Usa (per 1,5 miliardi di dollari Usa) e in ottobre su quello europeo (per 2,5 miliardi di euro), un tipo di obbligazione che fa riferimento non a singoli progetti green ma a una strategia interamente sostenibile basata per l'appunto sul contributo agli obiettivi dell'Agenda 2030²⁸².

Le attività di business di Enel hanno impatti diretti e indiretti su ciascuno degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, con un particolare impegno che si esplica in azioni dirette al raggiungimento di sei obiettivi specifici: energia pulita e accessibile (SDG 7); istruzione di qualità (SDG 4); lavoro dignitoso e crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile (SDG 8); riduzione delle emissioni specifiche di CO2 (SDG 13);

l'Università Bocconi, ha lo scopo di formare una nuova generazione di leader africani fortemente impegnati nel settore nelle energie rinnovabili dei propri paesi. Per maggiori approfondimenti consultare l'URL <http://theargo.org/open-africa-power.html>

²⁸⁰ Enel. "Bilancio di Sostenibilità 2018." Consultabile all'URL https://www.enel.com/content/dam/enel-com/governance_pdf/reports/bilanci-annuali/2018/bilancio-di-sostenibilita-2018.pdf

²⁸¹ Enel. "Green Bond Report 2018." Disponibile all'URL https://www.enel.com/content/dam/enel-com/sustainability/green-bond-report-2018_en.pdf

²⁸² Anziché finanziare progetti specifici, Enel ha ancorato il bond al suo piano strategico generale per contribuire al raggiungimento di quattro dei 17 SDG, nell'area dell'accesso all'energia pulita, innovazione industriale e sviluppo delle infrastrutture, città e comunità sostenibili e lotta al cambiamento climatico. Inoltre, l'obbligazione risponde a un meccanismo per cui il mancato raggiungimento di due specifici obiettivi, farebbe innalzare il tasso d'interesse pagato da Enel di 25 punti base. Gli obiettivi sono: i) l'ottenimento entro il 31 dicembre 2021 "*of a percentage of installed renewable generation capacity (on a consolidated basis) equal to or greater than 55% of total consolidated installed capacity.*"; ii) il raggiungimento di un livello di emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 minori o uguali di 125 g di CO2 per kWh. <https://www.enel.com/media/press/d/2019/10/enel-successfully-places-its-first-general-purpose-sdg-linked-bond-on-the-european-market-with-a-multi-tranche-issue-of-25-billion-euros-> Per maggiori approfondimenti: Whieldon, Esther. "Enel's New Bond Marks Evolution of Sustainable Debt Finance Movement." SNL European Financials Daily (2019).

Industria, innovazione e infrastrutture (SDG 9); città e comunità sostenibili (SDG 11)²⁸³. Per facilitare l'individuazione delle aree di intervento e delle tematiche più sensibili in connessione alle operazioni della compagnia, a partire dal 2012 Enel predispone ogni anno un'analisi di "materialità" (sviluppata sulla base di criteri globalmente riconosciuti come gli standard GRI; Comunicazione sui Progressi del Global Compact), integrata dal 2016 dal grado di soddisfazione degli stakeholders rispetto temi specifici. L'esito dell'analisi di materialità del 2018 ha identificato 12 temi suddivisi in tre diverse categorie: temi di business e governance; temi sociali; temi ambientali. A risultare particolarmente prioritari per la strategia aziendale e gli stakeholders sono stati i seguenti: catena di fornitura sostenibile; gestione e compliance ambientale; centralità del cliente; efficienza operativa. L'analisi di materialità è inoltre considerata dall'impresa nel processo di individuazione dei rischi insieme all'esame dei risultati del processo di due diligence sui diritti umani; del Global Risk Report 2019, pubblicato dal World Economic Forum e degli studi di alcune tra le più accreditate agenzie di rating ESG. I principali rischi del 2018 sono stati: rischi legati ad attacchi cibernetici; rischi legati al cambiamento climatico; rischi legati alle crisi idriche; rischi di compliance ambientale; rischi legati al capitale umano²⁸⁴. Il Consiglio di Amministrazione di Enel svolge un ruolo di preminenza nell'indirizzare l'approccio sostenibile della compagnia, cui spetta il compito di approvare le principali linee guida su cui si incentra il modello di business, nonché di approvare il bilancio di sostenibilità e la Dichiarazione Non-finanziaria. Il Consiglio di Amministrazione si compone di una serie di comitati tra cui il Comitato su Sostenibilità e Governance Aziendale, cui è affidato l'incarico di monitorare le tematiche sostenibili salienti per il business della compagnia. Il Comitato revisiona le linee guida del Piano di Sostenibilità; monitora l'inclusione di Enel nei principali indici ESG, nonché i regolamenti e le procedure interne che hanno un impatto significativo sugli stakeholders. La Funzione Innovazione e Sostenibilità riporta direttamente all'Amministratore Delegato e gestisce tutte le attività connesse alla sostenibilità di Enel: definisce il Piano di Sostenibilità e ne monitora i progressi, predispone i report, supervisiona le relazioni con le associazioni internazionali e con le agenzie di rating ESG. Ogni paese o regione

²⁸³ Enel. "Chi siamo". Ultima modifica il 30 settembre 2019. <https://www.enel.com/it/aboutus/chi-siamo>

²⁸⁴ Enel. "Bilancio di Sostenibilità 2018." Consultabile all'URL https://www.enel.com/content/dam/enel-com/governance_pdf/reports/bilanci-annuali/2018/bilancio-di-sostenibilita-2018.pdf

identifica, inoltre, le aspettative degli stakeholders locali e stila una strategia sostenibile sulla base delle linee guida generali stabilite dal Gruppo Enel e al contesto locale²⁸⁵.

3.5 Diritti umani

3.5.1 *Approccio*

Con lo scopo di dar seguito a quanto stabilito dai Principi Guida delle Nazioni Unite, nel febbraio 2013, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Politica sui Diritti Umani, sulla base dell'approccio stabilito dal Framework "Protect, Respect and Remedy", che sancisce l'impegno della compagnia a rispettare e promuovere i diritti umani e rafforza quanto era già stato stabilito nell'ambito di altri documenti interni²⁸⁶. Il testo del documento è stato redatto in seguito a un ciclo di consultazioni che ha coinvolto una moltitudine di attori diversi, nonché esperti internazionali. La Politica sui Diritti Umani individua otto principi²⁸⁷, che i dipendenti di Enel S.p.A. e delle sue sussidiarie sono tenuti a rispettare nello svolgimento delle attività di business, che si dividono in due macroaree: i) pratiche di lavoro e ii) comunità e società²⁸⁸. La gestione del rispetto dei diritti umani di Enel spetta all'Unità di Sostenibilità che in relazione a questa particolare tematica si occupa di: i) pianificare e coordinare l'implementazione del processo di due diligence congiuntamente ad altre Funzioni, coinvolte in base alle rispettive aree di competenza; ii) comunicare al Comitato sul Controllo e Rischi gli esiti del processo di due diligence; iii) riportare annualmente all'interno del bilancio di sostenibilità la performance di Enel sul rispetto dei diritti umani

²⁸⁵ Enel. "Bilancio di Sostenibilità 2018." Consultabile all'URL https://www.enel.com/content/dam/enel-com/governance_pdf/reports/bilanci-annuali/2018/bilancio-di-sostenibilita-2018.pdf

²⁸⁶ Il Codice Etico, il Piano Tolleranza Zero sulla Corruzione e il Programma di Conformità 231.

²⁸⁷ Pratiche di lavoro: i) Rifiuto del lavoro forzato o obbligatorio e del lavoro minorile; ii) Rispetto per le diversità e non-discriminazione; iii) Libertà di associazione e contrattazione collettiva; iv) Salute e sicurezza; v) Condizioni di lavoro giuste e favorevoli; Comunità e Società: i) Rispetto dei diritti delle comunità; ii) Integrità: tolleranza zero alla corruzione; iii) Privacy e comunicazione. Per maggiori approfondimenti si rimanda all'URL https://www.enel.com/content/dam/enel-com/investors/enel_policy_sui_diritti_umani_human_rights_policy.pdf

²⁸⁸ Enel. "Human rights." Consultato il 10 gennaio 2020. <https://www.enel.com/investors/a/2017/04/human-rights>

3.5.2 *Due diligence*

Il processo di due diligence sui diritti umani di Enel è stato ridefinito nel 2016 e si suddivide in due tipologie: i) due diligence sul sistema manageriale; ii) due diligence sul campo. La prima due diligence sul sistema manageriale è stata condotta tra il 2016 e il 2018 secondo un procedimento distinto in quattro fasi: i) valutazione dei rischi in base alla percezione di attori chiave in ciascun paese in relazione a lavoro, comunità locali e diritti ambientali; ii) valutazione d'impatto con lo scopo di identificare ed analizzare i sistemi organizzativi e di controllo dei rischi (che è risultato in una panoramica che mostra la misura in cui l'attività di Enel è allineata con le disposizioni dei Principi Guida, cui ha fatto seguito lo sviluppo di raccomandazioni preliminari); iii) la predisposizione di piani d'azione con lo scopo di rafforzare le aree di miglioramento emerse nella fase precedente; iv) monitoraggio dei piani d'azione e misure di rimedio. I rischi sono stati catalogati in base ad una scala di valori predefinita (accettabile; da monitorare; priorità elevata; alto rischio). Tra i rischi sui diritti umani, risultati dall'analisi condotta nel contesto del ciclo di due diligence 2016-2018, emergono: i temi legati alla corruzione e agli impatti ambientali (rischio a priorità elevata); le questioni connesse alla diversità, al lavoro minorile, agli impatti sulle comunità locali, alla salute e alla sicurezza (rischio da monitorare)²⁸⁹. Gli esiti principali del ciclo di due diligence sono stati: una maggiore integrazione dei diritti umani nell'ambito delle relazioni con i venditori e all'interno della gestione manageriale, l'introduzione di corsi di approfondimento sul tema per i dipendenti del Gruppo²⁹⁰. Il processo di due diligence da condurre sul campo sarà intrapreso nel corso del 2020, in seguito all'individuazione dei contesti rilevanti che saranno oggetto della procedura (tenendo in considerazione i seguenti fattori: questioni legate alle relazioni con le comunità e le autorità locali; numeri di reclami ricevuti attraverso la piattaforma dedicata "ethicbox"; rilevanza dell'impatto economico e ambientale del sito) e seguirà le seguenti fasi: valutazione dei rischi (per valutare la percezione dei rischi dal punto di vista locale, includendo nell'analisi gli stakeholders

²⁸⁹ Il tema della diversità è particolarmente importante in Italia, mentre in termini di impatti sulle comunità locali è necessario un maggiore focus sui paesi del Sud America.

²⁹⁰ Questa fase del processo è stata sviluppata con il supporto di Business for Social Responsibility (BSR), un'organizzazione no profit leader nello sviluppo di strategie e soluzioni sostenibili per il business e collabora con un network che conta più di 250 compagnie.

rilevanti); valutazione di impatto (al fine di valutare l'impatto delle operazioni della compagnia sulla comunità locale e l'ambiente); piano d'azione (per migliorare la performance mitigando i rischi e risolvendo i potenziali conflitti).

3.5.3 *Accesso al rimedio*

Con riferimento al terzo pilastro dei Principi Guida, inerente alla previsione di meccanismi volti a garantire l'accesso a un rimedio effettivo alle vittime, Enel prevede all'interno della Policy sui Diritti Umani che il meccanismo da seguire per i reclami aventi ad oggetto eventuali violazioni dei diritti umani connesse all'operato della compagnia siano da ricondursi alla medesima procedura per le violazioni del Codice Etico²⁹¹ (punto 4.4). Secondo tale procedura, tramite gli appositi canali di comunicazione, gli stakeholders²⁹² (dipendenti della compagnia e attori esterni) possono sottoporre dei report aventi ad oggetto possibili violazioni o sospette violazioni del Codice Etico²⁹³. In modo alternativo, gli stakeholders possono inoltrare comunicazioni al dipartimento di Audit della compagnia, che ne analizza il contenuto e potrebbe convocare direttamente l'autore e gli individui coinvolti nella presunta violazione per pervenire a una soluzione. Il dipartimento di Audit è inoltre responsabile di rendere note le eventuali violazioni che potrebbero emergere in seguito alle attività di revisione dei processi interni. L'unità Audit di Enel nei casi più significativi è tenuta a notificare la presunta violazione: al Comitato Controllo e Rischi; al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, i quali valuteranno la necessità di riferirla o meno al Consiglio di Amministrazione; in altri casi i report vengono sottoposti all'attenzione dell'Amministratore Delegato della controllata coinvolta, predisponendo una relazione di

²⁹¹ “Qualora a seguito di una segnalazione si accertasse una violazione dei principi contenuti nella presente Policy sui diritti umani, sarà attivata la medesima procedura prevista nel Codice Etico.” Punto 3.1 della Policy sui Diritti Umani. https://www.enel.com/content/dam/enel-com/investors/enel_policy_sui_diritti_umani_human_rights_policy.pdf

²⁹² Come la piattaforma online EthicsPoint for Enel, attraverso cui gli stakeholders della compagnia (dipendenti, clienti, fornitori, rappresentanti delle comunità ecc.) possono riportare qualsiasi violazione commessa dal personale del Gruppo o suoi omologhi. <https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/102504/index.html>

²⁹³ Enel. “Human rights.” Consultato il 10 gennaio 2020. <https://www.enel.com/investors/a/2017/04/human-rights>

quanto accaduto al Presidente del Consiglio D'Amministrazione e all'Amministratore Delegato di Enel S.p.A. I dipartimenti competenti coinvolti, sollecitati dall'Amministratore Delegato della controllata, sono tenuti a determinare autonomamente le scelte da intraprendere e a riferire i risultati al responsabile del dipartimento di Audit di Enel S.p.A.²⁹⁴.

3.6 Rendicontazione e Indici

Enel nel corso degli ultimi anni ha attratto sempre più l'attenzione di investitori socialmente responsabili, la cui quota rappresenta circa il 10.5% del capitale azionario del Gruppo, incrementata del 78% dal 2014 al 2019. Tale aumento riflette l'attuale tendenza, caratterizzante i mercati finanziari, a prediligere imprese sostenibilmente responsabili nelle scelte di investimento, facendo ricorso sempre più frequente alla consultazione degli indici ESG²⁹⁵, tanto è vero che Enel è stata inserita all'interno di una vasta serie di indici²⁹⁶ (tra gli indici in cui è stata inserita nel 2019 si ricordano: il Dow Jones Sustainability World Index, di cui fa parte da 16 anni²⁹⁷, la serie di indici FTSE4Good, l'indice Euronext Vigeo-Eiris World 120 e l'indice Sustainalytics)²⁹⁸. Enel ha avviato la propria attività di rendicontazione sostenibile a partire dal 2002, pubblicando annualmente il report di sostenibilità, oltre a pubblicare un report relativo agli impatti ambientali dal 1996. Come parametro di riferimento nella stesura del proprio report di

²⁹⁴ Principio 4.5 del Codice Etico https://www.enel.com/content/dam/enel-com/sustainability/code_of_ethics_2018.pdf

²⁹⁵ Enel. "Enel once again among world sustainability leaders in FTSE4Good Index and Euronext Vigeo-Eris 120." 11 dicembre 2019. <https://www.enel.com/media/press/d/2019/12/enel-once-again-among-world-sustainability-leaders-in-ftse4good-index-and-uronext-vigeo-eris-120>

²⁹⁶ Dow Jones Sustainability Index; Reprisk; Euronext Vigeo – Eiris indices; Thomson Reuters/S-Network ESG Best Practices Ratings & Indices; TOP 200 Equileap Gender Equality Ranking; MSCI ESG indices and Rating; FTSE4Good Indices; ISS; CDP; Workforce Disclosure Initiative; Sustainalytics; ISS – OEKOM; ECPI; TOP 100 Thomson Reuters Diversity and Inclusion Index. https://www.enel.com/investors/a/2016/08/sustainability_indices

²⁹⁷ Enel. "Enel confermata per il sedicesimo anno consecutivo nel Dow Jones Sustainability World Index." 16 settembre 2019. <https://www.enel.com/it/media/press/d/2019/09/enel-confermata-per-il-sedicesimo-anno-consecutivo-nel-dow-jones-sustainability-world-index->

²⁹⁸ Enel. "Enel once again among world sustainability leaders in FTSE4Good Index and Euronext Vigeo-Eris 120." 11 Dicembre 2019. <https://www.enel.com/media/press/d/2019/12/enel-once-again-among-world-sustainability-leaders-in-ftse4good-index-and-uronext-vigeo-eris-120>

sostenibilità Enel si conforma agli standard GRI dal 2006 e a partire dallo stesso anno, il report di sostenibilità del Gruppo Enel ha ricevuto il punteggio A+²⁹⁹ da parte della Global Reporting Initiative per la piena osservanza e applicazione delle linee guida GRI³⁰⁰.

I modelli di business delle due multinazionali forniscono senz'altro degli esempi pratici di come, nel corso degli ultimi vent'anni, abbia avuto luogo un mutamento dell'approccio intrapreso dal settore privato in relazione alle istanze promosse nell'arena internazionale, con riferimento specifico allo sviluppo sostenibile e ai diritti umani. I primi segnali di questo cambiamento sono emersi, in entrambi i casi, in seguito all'istituzione di importanti forum internazionali e alla proliferazione, avutasi dagli anni 2000 ad oggi, di strumenti di *soft law* e, più raramente, di norme vincolanti, volti a disciplinare il ruolo del business in relazione alla società e all'ambiente. L'inizio di tale percorso è da ricondurre alla fondazione del Global Compact, in seguito al quale si può notare, un incremento delle attività di rendicontazione sostenibile da parte di entrambe le imprese³⁰¹, fino a giungere alla più recente proclamazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, parte integrante dei piani d'azione delle compagnie, al cui raggiungimento Enel ha addirittura scelto di ancorare l'emissione di obbligazioni nei mercati finanziari³⁰². In risposta all'adozione dei Principi Guida su Business e Diritti Umani sono stati introdotti i due documenti interni (la Dichiarazione sul Rispetto dei Diritti Umani di Eni e la Politica sui Diritti Umani di Enel) al fine di integrare i codici etici delle compagnie e a garantire il rispetto dei diritti umani da parte dei propri dipendenti e fornitori, tramite la previsione di clausole contrattuali sul rispetto dei diritti umani. Sono, inoltre, stati condotti sforzi negli ultimi cinque anni per introdurre il processo di due diligence sui diritti umani e meccanismi di rimedio per le vittime, che necessiterebbero, tuttavia, di ulteriori approfondimenti. Dall'esame delle due strategie emergono delle aree di miglioramento: il contributo senza

²⁹⁹ I livelli di applicazione GRI sono stati introdotti nel 2006, con la pubblicazione delle linee guida G3, e rispecchiano la misura in cui un determinato report di sostenibilità si attiene agli standard di rendicontazione GRI. Il livello di applicazione consiste in un'auto-dichiarazione dell'organizzazione autrice del report, che possono registrarsi per un controllo del livello di applicazione del proprio report per confermare la comprensione del sistema dei livelli di applicazione. Esistono tre livelli di applicazione: A, B e C. quando viene aggiunto un "+" al livello di applicazione significa che il report è stato certificato da una società esterna. Il livello di applicazione A rappresenta il più alto numero di standard GRI contenibili in un report, il livello C il più basso. <https://www.globalreporting.org/information/news-and-press-center/Pages/Application-Levels-all-you-need-to-know.aspx>

³⁰⁰ Enel. "FULL MARKS TO ENEL'S SUSTAINABILITY REPORT." 11 giugno 2010. https://www.enel.com/content/dam/enel-com/pressrelease/porting_pressrelease/1632114-2_PDF-1.pdf

³⁰¹ 2006 Eni, 2002 Enel

³⁰² 2016 Eni, 2015 Enel

precedenti di Enel alle problematiche ambientali, cui fanno seguito le brillanti performance nel campo della finanza sostenibile, hanno sicuramente un ruolo di preminenza all'interno della strategia di sostenibilità dell'impresa, mentre Eni sembra disporre di un impianto dedicato al rispetto dei diritti umani più solido ed estensivo. Tale situazione potrebbe essere dovuta, da un lato, all'esperienza più ampia di Eni ad operare in contesti vulnerabili e particolarmente esposti a violazioni dei diritti umani (basti pensare che opera in Africa dal 1962), e dall'altro, alle competenze tecniche derivanti dalla tipologia di business del Gruppo Enel, ed in particolar modo di Enel Green Power, pioniere nel settore delle energie rinnovabili. Va comunque considerato che per dare esecuzione a quanto previsto dai Principi Guida dell'ONU, dall'Agenda 2030 e da altri standard internazionali, le imprese sono state costrette ad attingere a risorse di cui erano quasi completamente sprovviste (anche in termini di capitale umano), dovendo ricorrere a servizi, consulenze esterne, collaborazioni con altri attori o all'assunzione di nuove figure professionali, il che spiega anche eventuali ritardi nel recepimento effettivo del contenuto di determinati strumenti. Ad ogni modo, l'inserimento di queste all'interno di indici di sostenibilità o configurati sui diritti umani (come il Corporate Human Rights Benchmark), il riconoscimento dei loro progetti di sviluppo come buone pratiche di settore e il loro ruolo da protagonista all'interno di importanti associazioni ed organizzazioni internazionali, confermano la validità della strada intrapresa e la qualità delle relative performance orientate ad una transizione verso un modello di business virtuoso. Questo si deve al fatto che le strategie di sostenibilità e i rispettivi approcci sui diritti umani, oltre ad essersi sostanziati nella pubblicazione di dichiarazioni e codici di condotta interni, si sono poi concretizzati nella pratica in molteplici iniziative che mirano ad apportare un reale beneficio alle comunità, all'ambiente e agli stakeholders. In questo contesto, il crescente ricorso all'esperienza e alle competenze di organizzazioni esterne, esperte nel settore della cooperazione internazionale, può aver contribuito a fornire una credibilità ed una professionalità maggiore ai progetti intrapresi, esprimendo, da un lato, anche la predisposizione a reinventare il proprio modo di fare business, collaborando a fianco degli esperti ed apprendendo da questi, piuttosto che limitandosi a promuovere mere azioni filantropiche. Tale aspetto può essere riscontrato anche attraverso la scelta di partecipare ad importanti associazioni che si occupano di divulgare strategie innovative socialmente responsabili, risaltandone l'inclinazione ad aprirsi al confronto, in un'ottica

di miglioramento continuo. La volontà di essere parte del cambiamento emerge anche dalla scelta di entrambe le imprese di riorganizzare la propria struttura interna, facendo spazio a dipartimenti ed organi specificatamente istituiti per gestire le questioni legate alla sostenibilità d'impresa. La pluralità di iniziative, progetti, attività di formazione, congiuntamente all'assiduo scambio con organizzazioni specializzate, sembrano configurare un modello di business, che oltre ad aver abbracciato con decisione le richieste avanzate in ambito internazionale, tende a voler contribuire in prima linea al benessere della società e dell'ambiente, secondo un approccio proattivo. Se nel passato le risposte del settore imprenditoriale alle sollecitazioni mosse dal mondo accademico, dalla società civile e dalle organizzazioni internazionali pervenivano soventemente solo in via successiva alla commissione di violazioni dei diritti umani, disastri industriali o campagne diffamatorie, le attività delle due multinazionali tendono entrambe verso una logica opposta, volta a prevenire, anziché curare, eventuali impatti negativi, determinando, in aggiunta, un contributo positivo in termini di sviluppo delle comunità, innovazione, tutela ambientale e rispetto dei diritti umani.

Conclusioni

Nonostante la conformità del business ad una condotta socialmente responsabile fino a pochi anni fa potesse rappresentare un traguardo remoto da raggiungere, dall'osservazione dello scenario attuale e dall'analisi delle strategie delle due multinazionali prese in esame, sembra emergere un'inversione di rotta, dettata da un mutamento dell'approccio adottato da alcune imprese nella gestione degli impatti sociali ed ambientali connessi alle proprie attività, secondo una prospettiva volta ad accogliere con maggiore decisione le richieste della comunità internazionale. A favorire tale tendenza è stato l'esito della convergenza di tre determinanti fattori: i) l'incremento delle iniziative di *soft law* in materia; ii) il ruolo svolto dalle organizzazioni di settore; iii) il riorientamento delle scelte degli investitori. Sul versante normativo, la proliferazione di principi, codici di condotta e linee guida a carattere volontario degli ultimi anni è servita sicuramente a fornire gli strumenti necessari per indirizzare il mondo del business verso una condotta maggiormente responsabile fondata su due pilastri: il rispetto dei diritti umani e la promozione dello sviluppo sostenibile. Tali iniziative, pur non contemplando obblighi normativi, hanno riscosso un'adesione piuttosto estesa, che trova conferma, da un lato, nei crescenti sforzi condotti da alcune imprese per monitorare i rischi sui diritti umani e comunicare al pubblico gli esiti del processo di *due diligence* in virtù dei *Guiding Principles on Business and Human Rights* (come dimostra la pubblicazione di Eni For Human Rights) e dell'altro nella centralità acquisita dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'ONU nella dialettica aziendale contemporanea (si ricordano a tal proposito gli SDG linked bond di Enel). Altro ruolo determinante è stato quello svolto dalle organizzazioni multi-stakeholders e dalle associazioni settoriali (con particolare riferimento al settore preso in esame) in quanto catalizzatori di buone pratiche, occasioni di confronto, favorendo la condivisione di idee e soluzioni innovative. A tali enti spetta anche il merito di aver divulgato importanti standard e fornito strumenti di supporto che hanno spesso facilitato la gestione di tematiche lontane dalla logica aziendale (basti pensare ai progressi portati avanti dall'EITI nel contrasto alla corruzione e il ruolo svolto dai Principi Volontari sulla Sicurezza e i Diritti Umani supportando le imprese nei rapporti con le forze di sicurezza private). A sua volta la nuova tendenza degli investitori a differenziare le proprie scelte di portafoglio, integrando aspetti ESG nella consueta

analisi finanziaria, ha contribuito considerevolmente a questo processo. Le performance sostenibili delle imprese sono costantemente monitorate da parte di agenzie di rating e associazioni che si occupano di classificare annualmente le migliori all'interno dei cosiddetti indici ESG. Tali indici servono a fornire un riscontro effettivo ad investitori e stakeholders della validità delle strategie sostenibili intraprese nel contesto aziendale, accrescendo considerevolmente l'immagine pubblica delle imprese che ne fanno parte. La diffusione delle pratiche di reporting ha, inoltre, sostenuto ulteriormente il processo di responsabilizzazione del business, soprattutto in seguito alla standardizzazione dei principi di rendicontazione sostenibile promossa da importanti codici internazionalmente condivisi come quelli emessi dalla Global Reporting Initiative. Le novità sul fronte normativo congiuntamente al maggiore interessamento degli investitori alla condotta responsabile delle imprese e al supporto delle associazioni, hanno insieme contribuito a plasmare il fenomeno che vede oggi un impegno crescente da parte di alcune imprese ad armonizzare le proprie attività di business con le richieste e gli obiettivi della comunità internazionale. Tale tendenza è altresì confermata dall'analisi delle strategie di Eni ed Enel, nonostante le molteplici implicazioni connesse alla natura del proprio business particolarmente esposto ad impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente. Entrambe le multinazionali hanno adottato un approccio che tende ad abbracciare la sostenibilità integrandola in modo quasi olistico al proprio modello di business, dimostrando la capacità e la propensione ad accogliere gli impulsi derivanti dai tre elementi di cambiamento appena descritti. Le strategie di sostenibilità delle due multinazionali sono sorrette da varie collaborazioni con organizzazioni ed associazioni esperte, fanno parte dei principali indici ESG e stanno compiendo notevoli sforzi per garantire il rispetto dei diritti umani e per contribuire agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Quelli di Eni ed Enel costituiscono due esempi della tendenza in atto di un gruppo di imprese ad adottare strategie proattive che mirano a massimizzare il proprio apporto allo sviluppo della società e dell'ambiente, limitando gli impatti negativi. Nel caso delle due multinazionali analizzate, le conoscenze tecniche e l'esperienza del settore vengono messe a disposizione della comunità e dell'ambiente in un'ottica di lungo periodo, facilitando l'accesso a un'energia pulita e sostenibile, nel contesto di molteplici progetti di sviluppo e piani di riduzione delle emissioni di anidride carbonica. Va comunque tenuto presente che ciò a cui stiamo assistendo non rappresenta in alcun modo la tappa conclusiva di un

percorso. I nuovi approcci adottati da alcune multinazionali fanno sicuramente ben sperare per il futuro, ciononostante vi sono aree ancora carenti che necessiterebbero ulteriori sforzi e maggior tempo per comprovare gli esiti effettivi, trattandosi per l'appunto di una fase di transizione. Inoltre, con riferimento specifico al rispetto dei diritti umani, tra le poche imprese provviste di una politica interna volta a garantire quanto stabilito dai Guiding Principles, quasi nessuna può definirsi pienamente conforme a questi nella pratica. Tuttavia, grazie al recente fenomeno di incremento della normativa nazionale e regionale in materia (la Legge 2017-399 francese, la Legge sulla due diligence contro il lavoro minorile olandese, gli sviluppi in Svizzera e la direttiva 95/2014 dell'Unione Europea), ai cenni di miglioramento, che sembrano aver caratterizzato l'ultimo ciclo di negoziati del gruppo di lavoro per la predisposizione di un trattato vincolante su business e diritti umani delle Nazioni Unite, e al maggior interessamento dimostrato dall'Unione Europea vi sono buone probabilità di estendere in futuro il rispetto dei diritti umani ad un universo di imprese più ampio. D'altro canto, qualora non fosse possibile raggiungere un consenso ragionevole per vincolare le imprese al rispetto dei diritti umani attraverso un trattato internazionale legalmente vincolante, tale esito potrebbe essere comunque raggiunto attraverso l'influenza di altri fattori extra-normativi, che si sono rivelati nel tempo in grado di ottenere risultati efficaci. Gli sviluppi connessi al settore della finanza sostenibile, la recente notorietà acquisita dal dibattito su business diritti umani e sulla sostenibilità, la crescente sensibilizzazione della società civile e delle imprese alle cosiddette questioni globali, basti pensare alla centralità ricoperta dalla tematica della lotta ai cambiamenti climatici nel contesto del recentissimo incontro annuale del World Economic Forum di Davos (all'invito della giovane attivista Greta Thunberg, e alla conseguente adozione del "Manifesto di Assisi: un'economia a misura d'uomo contro la crisi climatica" promosso dall'Amministratore Delegato di Enel), sono tutti segnali positivi che quasi non rendono plausibile contemplare un'ipotesi contraria.

Bibliografia

Amnesty International. "Governments must stop imposing development projects on Indigenous peoples' territories." 2012. Disponibile all'URL <https://www.amnesty.org/download/Documents/20000/amr010052012en.pdf>

Amnesty International. "Mountain of trouble. Human rights abuses continue at Myanmar's Letpadaung mine." 2017. Disponibile all'URL <https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA1655642017ENGLISH.PDF>

Apergis, Nicholas and Marina-Selini Katsaiti. "Poverty and the Resource Curse: Evidence from a Global Panel of Countries." *Research in Economics* 72, no. 2 (2018): 211-223.

Augenstein, Daniel, Mark Dawson, and Pierre Thielbörger. "The UNGPs in the European Union: The Open Coordination of Business and Human Rights?" *Business and Human Rights Journal* 3, no. 1 (2018): 1-22.

Bachelet, Maria J.; Becchetti, Leonardo; Manfredonia, Stefano. 2019. "The Green Bonds Premium Puzzle: The Role of Issuer Characteristics and Third-Party Verification." *Sustainability* 11, no. 4: 1098.

Backer, Larry Cata. "From Institutional Misalignments to Socially Sustainable Governance: The Guiding Principles for the Implementation of the United Nations' "Protect, Respect and Remedy" and the Construction of Inter-Systemic Global Governance." *Pacific McGeorge Global Business & Development Law Journal* 25, no. 1 (2012): 69.

Baten, Joerg. "A History of the Global Economy: from 1500 to the Present." Cambridge: Cambridge University Press, 2016.

BILCHITZ, David. "The Necessity for a Business and Human Rights Treaty." *Business and Human Rights Journal* 1, no. 2 (2016): 203–27. doi:10.1017/bhj.2016.13.

Buhmann, Karin, Jonas Jonsson, and Mette Fisker. "Do no Harm and do More Good Too: Connecting the SDGs with Business and Human Rights and Political CSR Theory." *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society* 19, no. 3 (2019;2018;): 389-403.

Buhmann, Karin. "Neglecting the proactive aspect of human rights due diligence? A critical appraisal of the EU's Non-Financial reporting directive as a pillar one avenue for promoting pillar two action." *Business and Human Rights Journal* 3, no. 1 (2018): 23-45.

Cindy S. Woods, "Engaging the U.N. Guiding Principles on Business and Human Rights: The Inter-American Commission on Human Rights & the Extractive Sector," *Brazilian Journal of International Law* 12, no. 2 (2015): 571-590

Carroll, Archie B. "Corporate Social Responsibility: Evolution of a Definitional Construct." *Business & Society* 38, no. 3 (September 1999): 268–95.

Choudhury, Barnali. "BALANCING SOFT AND HARD LAW FOR BUSINESS AND HUMAN RIGHTS." *International and Comparative Law Quarterly* 67, no. 4 (2018): 961–86. doi:10.1017/S0020589318000155.

Colli, Andrea. *Dynamics of International Business. Comparative Perspectives of Firms, Markets and Entrepreneurship*. Routledge, London, 2016. pp.176-178.

Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (European Convention on Human Rights, ECHR). Disponibile all'URL https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ITA.pdf

Cotet, Anca M. and Kevin K. Tsui. "Oil and Conflict: What does the Cross Country Evidence really show?" *American Economic Journal: Macroeconomics* 5, no. 1 (2013): 49-80.

Cragg, Wesley, Denis G. Arnold, and Peter Muchlinski. "Guest Editors' Introduction: Human Rights and Business." *Business Ethics Quarterly* 22, no. 1 (2012): 1-7.

Demuijnck, G., Fasterling, B. *The Social License to Operate*. *J Bus Ethics* 136, (2016): 675–685

Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.

European Coalition for Corporate Justice. "A Human Rights Review of the EU Non-Financial Reporting Directive." 2019. Disponibile all'URL http://corporatejustice.org/eccj_ccc_nfrd_report_2019_final.pdf

Germanwatch, MISREOR. "The Global Energy Sector and Human Rights Putting German Business and Policy to the Test." 2017. Disponibile all'URL <https://germanwatch.org/sites/germanwatch.org/files/publication/20709.pdf>

Global Compact, KPMG. "SDG Industry Matrix. Energy, Natural Resources and Chemicals." January 2017. Disponibile all'URL <https://home.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2017/05/sdg-energy.pdf>

EITI. "Progress Report 2019." 2019. Disponibile all'URL https://eiti.org/sites/default/files/documents/eiti_progress_report_2019_en.pdf

European Coalition for Corporate Justice. "A Human Rights Review of the EU Non-Financial Reporting Directive." 2019. Disponibile all'URL http://corporatejustice.org/eccj_ccc_nfrd_report_2019_final.pdf

European Commission. "A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility." COM (2011) 681 (2011) 681 ([https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com\(2011\)0681/com_com\(2011\)0681_en.pdf](https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2011)0681/com_com(2011)0681_en.pdf))

European Commission, GREEN PAPER. "Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility." COM (2001) 366

Hawn, O, Chatterji, AK, Mitchell, W. "Do investors actually value sustainability? New evidence from investor reactions to the Dow Jones Sustainability Index (DJSI)." *Strat Mgmt J.* 2018; 39: 949– 976. <https://doi.org/10.1002/smj.2752>

Hogan Lovells. "Respecting Human Rights in the Energy and Natural Resources Sector A Practical Guide by Hogan Lovells' International Business and Human Rights Group" 2018. Disponibile all'URL https://f.datasrvr.com/fr1/018/92463/Respecting_Human_Rights_in_the_Energy_and_Natural_Resources_Sector.pdf

Institute for Human Rights and Business. "Oil and Gas Sector Guide on Implementing the UN Guiding Principles on Business and Human Rights." Parte 2. Consultato il 4 ottobre. https://www.ihrb.org/uploads/reports/EC-Guide_OG-04_Part-2.pdf

Institute for Human Rights and Business, Shift. "Oil and Gas Sector Guide on Implementing the UN Guiding Principles on Business and Human Rights." European Commission Guide. July 2013. Disponibile all'URL https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/oil_and_gas.pdf

IPIECA, The Danish Institute for Human Rights. "Integrating human rights into environmental, social and health impact assessments. A practical guide for the oil and gas industry." 2013. Disponibile all'URL https://www.humanrights.dk/files/media/dokumenter/tools/integrating_hr_into_eshia.pdf

Jedrzej George Frynas, "The False Developmental Promise of Corporate Social Responsibility: Evidence from Multinational Oil Companies." *International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-)* 81, no. 3 (2005): 581-98.

Kumar, Sanjiv, Neeta Kumar, and Saxena Vivekadhish. "Millennium Development Goals (MDGS) to Sustainable Development Goals (SDGS): Addressing Unfinished Agenda and Strengthening Sustainable Development and Partnership." *Indian Journal of Community Medicine* 41, no. 1 (2016): 1-4.

“Loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre”, (n. 2017-399 del 27 marzo 2017).

Mhlanga Ruth, Gneiting Uwe and Agarwal Namit, “WALKING THE TALK Assessing companies’ progress from SDG rhetoric to action” OXFAM Discussion Paper, Settembre 2018

Miretski, Pini Pavel and Sascha-Dominik Bachmann. "The UN 'Norms on the Responsibility of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights': A Requiem." *Deakin Law Review* 17, no. 1 (2012): 5-41.

Morris Daniel, Wrzoncki Elin and Andreasen Lysgaard Signe “RESPONSIBLE BUSINESS CONDUCT AS A CORNERSTONE OF THE 2030 AGENDA – A LOOK AT THE IMPLICATIONS” the Danish Institute for Human Rights, Discussion Paper, June 2019

Multilateral Investment Guarantee Agency. “The Voluntary Principles on Security and Human Rights. An implementation toolkit for major project sites.” 2008. Disponibile all’URL https://www.miga.org/sites/default/files/archive/Documents/VPSHR_Toolkit_v3.pdf

Murphy, Matthew and Jordi Vives. "Perceptions of Justice and the Human Rights Protect, Respect, and Remedy Framework." *Journal of Business Ethics* 116, no. 4 (2013): 781-797.

Nancy Ellen Zelman, "The Nestle Infant Formula Controversy: Restricting the Marketing Practices of Multinational Corporations in the Third World," *Transnational Lawyer* 3, no. 2 (Fall 1990): 697-758

OECD (2011). “OECD Guidelines for Multinational Enterprises.” OECD Publishing. Disponibile all’URL <http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf>

“Our Common Future: Report of the World Commission on Environment and Development”, 1987 Brundtland Report

Post, James E. "The United Nations Global Compact: A CSR Milestone." *Business & Society* 52, no. 1 (2013): 53-63.

Prandstraller, S.S. (2013) “Teorie e tecniche della responsabilità sociale d’impresa” Di Virgilio Editore

Ramasastri, Anita. "Corporate Social Responsibility Versus Business and Human Rights: Bridging the Gap between Responsibility and Accountability." *Journal of Human Rights* 14, no. 2 (2015): 237-259.

Scheyvens, Regina, Glenn Banks, and Emma Hughes. "The private sector and the SDGs: The need to move beyond 'business as usual'." *Sustainable Development* 24, no. 6 (2016): 371-382.

Sharma, Avi. "Who Leads in a G-Zero World? Multi-Nationals, Sustainable Development, and Corporate Social Responsibility in a Changing Global Order." *Washington International Law Journal* 24, no. 3 (2015): 589.

Shift and The World Business Council for Sustainable Development. "The Human Rights Opportunity: 15 real-life cases of how business is contributing to the Sustainable Development Goals by putting people first." July 2018. Disponibile all'URL https://www.shiftproject.org/media/resources/docs/TheHumanRightsOpportunity_Shift-07-17-2918.pdf?utm_source=website&utm_medium=button-SDGs&utm_campaign=SDGs_Download-PDF

Report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises. "Corporations and human rights: a survey of the scope and patterns of alleged corporate-related human rights abuse." A/HRC/8/5/Add.2. Disponibile all'URL <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/136/61/PDF/G0813661.pdf?OpenElement>

Sabri Boubaker, Douglas Cumming, Duc Khuong Nguyen. "Research Handbook of Finance and Sustainability" Edward Elgar Publishing. 27 aprile 2018.

Sciso, Elena. *Appunti Di Diritto Internazionale Dell'Economia*. Terza ed. Torino: G. Giappichelli, 2017.

The Permanent Mission of Ecuador, on behalf of the Chairmanship of the open-ended intergovernmental working group on transnational corporations and other business enterprises with respect to human rights. "LEGALLY BINDING INSTRUMENT TO REGULATE, IN INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW, THE ACTIVITIES OF TRANSNATIONAL CORPORATIONS AND OTHER BUSINESS ENTERPRISES." Consultabile all'URL <https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session3/DraftLBI.pdf>

UN Environment Programme Finance Initiative. "Oil & Gas." Consultato il 3 Ottobre. https://www.unepfi.org/fileadmin/toolkit/Oil_Gas_amended180806.pdf

U.N., *Global Compact*, New York, 2000.

United Nations Human Rights Council, "Elaboration of an internationally legally binding instrument on transnational corporations and other business enterprises with respect to

human rights.” A/HRC/26/L.22/Rev.1 (25 June 2014). Consultabile all’URL <https://www.ihrb.org/pdf/G1408252.pdf>

United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, Information Note (2017) “*The business and human rights dimension of sustainable development: Embedding “Protect, Respect and Remedy” in SDGs implementation*”

U.N., “*Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights.*” New York, 2003.

U.N., “*Protect, respect and remedy: A framework for business and human rights.*” A/HRC/8/5. 2008. Disponibile all’URL <https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/reports-and-materials/Ruggie-report-7-Apr-2008.pdf>.

U.N., “*Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations ‘Protect, Respect and Remedy Framework.*” New York, 2011. HR/PUB/11/04. Disponibile all’URL https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf.

U.N., “*Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development.*” A/70/1. New York, 2015.

U. N. Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises “*Corporate human rights due diligence – emerging practices, challenges and ways forward*” A/73/163. New York, 2018. Disponibile all’URL <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/224/87/PDF/N1822487.pdf?OpenElement>.

Wettstein, Florian. "CSR and the Debate on Business and Human Rights: Bridging the Great Divide." *Business Ethics Quarterly* 22, no. 4 (2012): 739-770.

Sitografia

Addante Adriana. “Obblighi di due diligence per le imprese multinazionali francesi nel difficile bilanciamento fra profitto e responsabilità.” *Rivista di Diritti Comparati*, 22 giugno 2017. Consultato il 23 ottobre 2019. <http://www.diritticomparati.it/obblighi-di-due-diligence-per-le-imprese-multinazionali-francesi-nel-difficile-bilanciamento-fra-profitto-e-responsabilita/>.

Bloomberg. “Products ESG data.” Consultato il 12 dicembre 2018. Consultabile presso <https://www.bloomberg.com/impact/products/esg-data/>

Borsa Italiana. “DJSI World Composite.” Consultato il 14 dicembre 2019. <https://www.borsaitaliana.it/borsa/finanza-etica/indici-etici/scheda/djsi-world-composite.html>

Business and Human Rights Resource Centre. “Binding Treaty.” Consultato il 10 dicembre 2019. <https://www.business-humanrights.org/en/binding-treaty>

Business and Human Rights Resource Centre. “Examples of government regulations on human rights reporting & due diligence for companies.” Consultato il 23 ottobre 2019. <https://www.business-humanrights.org/en/examples-of-government-regulations-on-human-rights-reporting-due-diligence-for-companies>

Business and Human Rights Resource Centre. “Extractives.” Consultato il 4 ottobre 2019. <https://www.business-humanrights.org/en/tools-guidance-0/sector-specific-guidance/extractives>

Business and Human Rights Resource Centre. “Dem. Rep. of Congo: Amnesty Intl. report highlights the Forrest Group's role in forced evictions of local communities.” Consultato il 20 ottobre. <https://www.business-humanrights.org/en/dem-rep-of-congo-amnesty-intl-report-highlights-the-forrest-groups-role-in-forced-evictions-of-local-communities>

Business and Human Rights Resource Centre. “Natural Resources.” Consultato il 4 ottobre 2019. <https://www.business-humanrights.org/en/natural-resources>

Business and Human Rights Resource Centre. “Switzerland: Debate intensifies around Initiative for responsible business conduct launched by NGO coalition.” Consultato il 11 dicembre 2019. <https://www.business-humanrights.org/en/switzerland-ngo-coalition-launches-responsible-business-initiative>

Business and Human Rights Resource Centre. “Voluntary Principles on Security and Human Rights.” Consultato il 22 ottobre 2019. <https://www.business-humanrights.org/en/conflict-peace/special-initiatives/voluntary-principles-on-security-and-human-rights>

Business for Social Responsibility. “10 Human Rights Priorities for the Extractives Sector.” Consultato il 10 ottobre 2019 <https://www.bsr.org/en/our-insights/primers/10-human-rights-priorities-for-the-extractives-sector>

Business for Social Responsibility. “10 Human Rights Priorities for the Power and Utilities Sector.” Consultato il 10 ottobre 2019 <https://www.bsr.org/en/our-insights/primers/10-human-rights-priorities-power-and-utilities-sector>

Climate Initiative Platform. “International Petroleum Industry Environmental Conservation Association (IPIECA).” Consultato il 20 ottobre. [http://climateinitiativesplatform.org/index.php/International_Petroleum_Industry_Environmental_Conservation_Association_\(IPIECA\)](http://climateinitiativesplatform.org/index.php/International_Petroleum_Industry_Environmental_Conservation_Association_(IPIECA))

Climate & Clean Air Coalition. “The CCAC Oil & Gas Methane Partnership.” Consultato il 31 ottobre 2019. <https://www.ccacoalition.org/en/activity/ccac-oil-gas-methane-partnership>

Corporate Human rights Benchmark. “Extractives.” Consultato il 26 ottobre 2019. <https://www.corporatebenchmark.org/extractives-0>

Corporate Human Rights Benchmark. “Why a Benchmark?” Consultato il 15 dicembre 2019. <https://www.corporatebenchmark.org/why-benchmark>

Corriere della Sera. “La “Formula Mattei”, un sistema di collaborazione.” 3 settembre 2015. https://www.corriere.it/native-adv/eni-06.shtml?refresh_ce-cp

D’Angerio Vitaliano. “Gli investimenti sostenibili sfiorano 31 mila miliardi di dollari.” Il sole24ore. 2 aprile 2019. <https://www.ilsole24ore.com/art/gli-investimenti-sostenibili-sfiorano-31mila-miliardi-dollari-ABbHxpjB>

Early Katharine, “From reaction to purpose: the evolution of business action on sustainability” The Guardian. 31 ottobre 2017. Consultato il 20 settembre 2019. <https://www.theguardian.com/innovative-sustainability/2017/oct/31/charting-the-course-of-sustainability-in-business-from-the-1960s-to-today>

EITI. “How we work.” Consultato il 21 ottobre 2019. <https://eiti.org/about/how-we-work>

Enel. “Bilancio di Sostenibilità 2018.” Consultabile all’URL https://www.enel.com/content/dam/enel-com/governance_pdf/reports/bilanci-annuali/2018/bilancio-di-sostenibilita-2018.pdf

Enel. “Chi siamo”. Ultima modifica il 30 settembre 2019. <https://www.enel.com/it/aboutus/chi-siamo>

Enel. “Enel CEO Francesco Starace re-nominated to the Board of UN Global Compact for a second term.” 20 giugno 2018. <https://www.enel.com/media/press/d/2018/06/enel->

ceo-francesco-starace-re-nominated-to-the-board-of-un-global-compact-for-a-second-term

Enel. “Enel confermata per il sedicesimo anno consecutivo nel Dow Jones Sustainability World Index.” 16 settembre 2019. <https://www.enel.com/it/media/press/d/2019/09/enel-confermata-per-il-sedicesimo-anno-consecutivo-nel-dow-jones-sustainability-world-index->

Enel. “Enel once again among world sustainability leaders in FTSE4Good Index and Euronext Vigeo-Eris 120.” 11 dicembre 2019. <https://www.enel.com/media/press/d/2019/12/enel-once-again-among-world-sustainability-leaders-in-ftse4good-index-and-uronext-vigeo-eris-120>

Enel. “FULL MARKS TO ENEL’S SUSTAINABILITY REPORT.” 11 giugno 2010. https://www.enel.com/content/dam/enel-com/pressrelease/porting_pressrelease/1632114-2_PDF-1.pdf

Enel. “Green Bond Report 2018.” Disponibile all’URL https://www.enel.com/content/dam/enel-com/sustainability/green-bond-report-2018_en.pdf

Enel. “Human rights.” Consultato il 10 gennaio 2020. <https://www.enel.com/investors/a/2017/04/human-rights>

Enel. “La nostra storia, il nostro futuro.” 2 settembre 2016. <https://www.enel.com/it/storie/a/2016/09/lanostrastoriaailnostrofuturo>

Enel. “Policy sui diritti umani.” Consultato il 10 gennaio 2020. https://www.enel.com/content/dam/enel-com/investors/enel_policy_sui_diritti_umani_human_rights_policy.pdf

Eni. “An accountable model and sustainable governance.” Aggiornato il 19 agosto 2019. https://www.eni.com/en_IT/sustainability/our-strategy/our-responsible-model.page

Eni. “Eni among the top ten companies according to the Human Rights Index of the Corporate Human Rights Benchmark.” 2 dicembre 2019. https://www.eni.com/en_IT/media/news/2019/12/eni-among-the-top-ten-companies-according-to-the-human-rights-index-of-the-corporate-human-rights-benchmark

Eni. “EniFor2018.” Disponibile all’URL https://www.eni.com/docs/en_IT/enicom/sustainability/EniFor-2018-eng.pdf

Eni. “Eni For Human Rights.” Disponibile all’URL https://www.eni.com/docs/en_IT/enicom/sustainability/integrity-human-rights/EniFor-Human-Rights.pdf

Eni. “Eni Governance Awards Archive.” Consultato il 5 gennaio 2020. https://www.eni.com/enipedia/en_IT/rules-guidelines/corporate-governance/eni-governance-awards-archive.page?lnkfrm=enipedia

Eni. “Eni’s Statement on Respect for Human Rights.” Disponibile all’URL https://www.eni.com/docs/en_IT/enicom/sustainability/Dichiarazione-Eni-DU-ENG.pdf

Eni. “Gli indici di sostenibilità a cui partecipa Eni.” Ultima modifica il 7 gennaio 2020. https://www.eni.com/it_IT/investitori/eni-in-borsa/indici-sostenibilita.page

Eni. “Grievance Mechanism.” Consultato il 5 gennaio 2020. https://www.eni.com/enipedia/en_IT/business-model/stakeholders/grievance-mechanism.page

Eni. “Our Operational-Level Grievance Mechanisms.” Disponibile all’URL https://www.eni.com/docs/it_IT/eni-com/sostenibilita/diritti-umani/1-our-operational-local-grievance-mechanism.pdf

Eni. “Our reporting system.” Ultima modifica il 29 agosto 2019. https://www.eni.com/en_IT/sustainability/our-strategy/reporting.page

Eni. “Our sustainability goals.” Ultima modifica l’1 agosto 2019. https://www.eni.com/en_IT/sustainability/our-strategy/objectives.page

Eni. “Strategy Presentation 2019-2022.” Disponibile all’URL https://www.eni.com/docs/en_IT/enicom/investors/2019/2019-2022-strategy/2019-2022-strategy.pdf

Eni. “Riunioni e attività dei Comitati nel 2018.” Consultato il 2 gennaio 2019. https://www.eni.com/enipedia/it_IT/sistema-normativo-e-linee-guida/corporate-governance/riunioni-e-attivita-dei-comitati-nel-2018.page

European Commission. “European Commission Sector Guides on Implementing the UN Guiding Principles on Business and Human Rights.” Consultato il 24 ottobre 2019. https://ec.europa.eu/anti-trafficking/publications/european-commission-sector-guides-implementing-un-guiding-principles-business-and-hum-0_en

FTSE Russell. “FTSE4Good Index Series Index. Pioneering global ESG indexes.” 2019. Disponibile all’URL <https://research.ftserussell.com/products/downloads/ftse4good-brochure.pdf>

FTSE Russell. “FTSE4Good Index Series.” Consultato il 14 dicembre 2019. <https://www.ftserussell.com/products/indices/ftse4good>

Global Reporting Initiative. “Development of sector standard oil, gas and coal” Consultato il 23 dicembre 2019. <https://www.globalreporting.org/standards/work-program-and-standards-review/development-of-sector-standard-oil-gas-and-coal/>

Global Reporting Initiative. “Getting started with the GRI Standards.” Consultato il 20 dicembre 2019. <https://www.globalreporting.org/standards/getting-started-with-the-gri-standards/>

Global Reporting. “Sustainability Reporting.” Consultato il 26 ottobre 2019. <https://www.globalreporting.org/information/sustainability-reporting/Pages/default.aspx>

Global Reporting Initiative. “The GRI Standards: the global standards for sustainability reporting.” Consultato il 20 dicembre 2019. https://www.globalreporting.org/standards/media/2458/gri_standards_brochure.pdf

Good Corporation. “The role of ESG in value creation.” 24 maggio 2018. Disponibile all’URL <https://www.goodcorporation.com/goodblog/the-role-of-esg-in-value-creation/>

Haski-Leventhal Debbie, “What Business can do for sustainable development” World Economic Forum, 1 Ottobre 2015 ” (<https://www.weforum.org/agenda/2015/10/what-business-can-do-for-sustainable-development/>)

Hoff Anneloes. “Dutch child labour due diligence law: a step towards mandatory human rights due diligence.” Oxford Human Rights Hub. 10th June 2019. <https://ohrh.law.ox.ac.uk/dutch-child-labour-due-diligence-law-a-step-towards-mandatory-human-rights-due-diligence/>

Il sole 24 ORE. “Esg.” Ultima modifica il 12 gennaio 2019. <https://argomenti.ilsole24ore.com/parolechiave/esg.html>

IPIECA. “Human Rights.” Consultato il 20 ottobre 2019. <http://www.ipieca.org/our-work/social/human-rights/>

IPIECA. “Membership.” Consultato il 10 dicembre 2019. <http://www.ipieca.org/membership/>

Jeff Leinaweaver. “Might new financial tools translate ESG data into real-world loss and profit?” The Guardian. 25th November 2013. <https://www.theguardian.com/sustainable-business/bloomberg-thomson-reuters-esg-tools-materiality>

Philipp Hildebrand, Brian Deese. “Il futuro degli investimenti è sostenibile.” Il Sole 24 ore. 8 marzo 2019. <https://www.ilsole24ore.com/art/il-futuro-investimenti-e-sostenibile-ABfZUobB>

Sharan Burrow. “UN treaty on business and human rights vital for economic and social justice.” Social Europe. 28th October 2019. <https://www.socialeurope.eu/un-treaty-on-business-and-human-rights-vital-for-economic-and-social-justice?fbclid=IwAR2JxTfc7ZgCP4225sMAM7N6jGtSw4I464ZfnDf2bYPBfFpikXgJySvgyo>

Sustainalytics. “About Us.” Consultato il 14 dicembre 2019. <https://www.sustainalytics.com/about-us/#sustainability>

Sustainalytics. “Utilities The Great Transformation Begins.” Consultato il 10 dicembre 2019. Disponibile all’ URL <https://www.sustainalytics.com/esg-research/sector-reports/utilities-2/>

Vigeo Eiris. “Methodology & Quality Assurance.” Consultato il 14 dicembre 2019. <http://vigeo-eiris.com/about-us/methodology-quality-assurance/>

UN Environment Programme. “UNEP Ogoniland Oil Assessment Reveals Extent of Environmental Contamination and Threats to Human Health.” Consultato il 2 novembre 2019 <https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/unep-ogoniland-oil-assessment-reveals-extent-environmental-contamination-and>

UNEPFI. “Human rights issues by sector. Power Generation.” Aggiornato a dicembre 2014. <https://www.unepfi.org/humanrightstoolkit/power.php>

UN Environment Programme Finance Initiative. “Oil & Gas.” Consultato il 3 ottobre. https://www.unepfi.org/fileadmin/toolkit/Oil_Gas_amended180806.pdf

UN Environment Programme. “Why does energy matter?”. Consultato il 3 ottobre 2019. <https://www.unenvironment.org/explore-topics/energy/why-does-energy-matter>

UN Environment Programme. “Why does extractives matter?” Consultato il 30 ottobre 2019. <https://www.unenvironment.org/explore-topics/extractives/why-does-extractives-matter>

Voluntary Principles on Security and Human Rights. “Voluntary Principles on Security and Human Rights.” Consultato il 21 ottobre 2019. <https://www.voluntaryprinciples.org/>

World Bank. “Energy Overview.” Ultima modifica 11 ottobre 2019. <https://www.worldbank.org/en/topic/energy/overview>

World Bank. “Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Multi-Donor Trust Fund (MDTF).” Consultato il 20 ottobre. <https://www.worldbank.org/en/programs/eitimdtf>

Riassunto

A partire dalla seconda metà del secolo scorso, in seguito all'intensificarsi del processo di globalizzazione e del commercio tra stati, parallelamente all'espansione del potere economico delle imprese multinazionali prendeva forma un processo, guidato da società civile, mondo accademico e comunità internazionale, volto a disciplinare la condotta di tali nuove entità. In ambito accademico, nei primi anni '50 del Novecento si avviano i primi studi riconducibili al filone di ricerca della Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI). Secondo queste teorie le imprese avrebbero dovuto riconsiderare il proprio ruolo all'interno della società adottando un approccio più inclusivo, mediante il ricorso ad azioni volontarie tese a contribuire al benessere dei propri stakeholders, sostenendo lo sviluppo delle comunità e dell'ambiente. Tuttavia, il raggiungimento di una simile condotta, orientata al soddisfacimento di esigenze di ordine etico e sociale, ben lontane dall'orientamento alla massimizzazione dei profitti proprio del settore privato, non fu facile da ottenere. Le prime timide risposte si ebbero infatti per lo più in chiave reazionaria, solo successivamente allo scoppio di scandali che si traducevano sempre più frequentemente in danni all'immagine pubblica e perdite di potere di mercato. I ripetuti casi di disastri industriali, i danni ambientali e le violazioni dei diritti umani, che si susseguirono nella seconda metà del Novecento, riscontrarono una grande eco, anche grazie ai progressi nel campo delle telecomunicazioni, e venivano sempre più resi oggetto del dibattito pubblico, accompagnati da sabotaggi, campagne diffamatorie e sovente da processi giuridici. È in questo contesto che all'inizio degli anni '90 emerge il cosiddetto dibattito su Business e Diritti Umani. Tale approccio sorge dall'esigenza di fornire un rimedio effettivo alle vittime di violazioni dei diritti umani commesse da parte del business e di ridefinire, da un punto di vista giuridico, doveri e responsabilità di attori statali ed imprese, perseguendo, in antitesi con il carattere di volontarietà della RSI, l'obiettivo di colmare i vuoti normativi in materia. La vaghezza della situazione giuridica delle imprese multinazionali, non godendo di soggettività giuridica internazionale e non corrispondendo anche sul versante domestico ad una personalità giuridica distinta ed univoca, ha ostacolato e rallentato considerevolmente il raggiungimento di un simile obiettivo. Purtroppo, negli anni a venire, grazie alla convergenza di una serie di fattori, si sono create determinate condizioni che sono servite

a preparare il terreno per un cambiamento di prospettive, caratterizzato dalla tendenza di alcune imprese ad adottare un modello di business proattivo. Negli ultimi vent'anni la comunità internazionale ha promosso delle iniziative fondamentali destinate a ridefinire il ruolo del business all'interno della società. Tali strumenti auspicano, da un lato, a limitare gli impatti negativi riconducibili all'attività economica, in un'ottica di prevenzione del danno, e dall'altro, investono il settore privato di un nuovo compito, chiamandolo a contribuire nella ricerca di soluzioni innovative a problematiche di carattere globale. Alla vigilia del nuovo millennio venivano messi in atto i primi tentativi da parte delle Nazioni Unite dedicati al tema business e diritti umani. Nel 1997 viene istituito un gruppo di lavoro per redigere un documento che ambiva a colmare i vuoti normativi esistenti per ricondurre la regolamentazione delle attività delle imprese transnazionali al di sotto di un'unica e comune normativa, le *Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights* (Norms). Tuttavia, la Commissione dei Diritti Umani dell'ONU nel 2003 rifiutò di approvare le Norms nella loro originaria natura vincolante restringendone considerevolmente il campo d'applicazione. In seguito a tale episodio, per gli strumenti adottati negli anni successivi è stato perseguito l'approccio volontario della *soft law*. Un esito più favorevole si è avuto a tal proposito mediante l'istituzione del Global Compact nel 1999, grazie al quale alcune imprese si avviavano timidamente al percorso verso la sostenibilità, interessandosi maggiormente alla causa dei diritti umani. Fino a quegli anni, comunque, l'approccio delle imprese a tematiche di carattere sociale e ambientale, continua a configurarsi per lo più in chiave reazionaria, in risposta all'insorgere di problematiche connesse alla commissione di un danno o a reazioni della società civile, screditanti da un punto di vista reputazionale. In questo senso, gli sviluppi avutisi successivamente simboleggiano un vero e proprio spartiacque, sanzionando un nuovo modello di business fondato sul rispetto dei diritti umani e sulla promozione dello sviluppo sostenibile. Nel 2008 e nel 2011, attraverso la pubblicazione dei due report di John Ruggie, professore universitario nominato dal Segretario Generale dalle Nazioni Unite, Kofi Annan, "Rappresentante Speciale del Segretario Generale su Business e Diritti Umani", costituiscono un punto di svolta, sancendo per la prima volta la responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani. Il *Protect, Respect and Remedy Framework* e i *Guiding Principles on Business and Human Rights* rappresentano una

tappa fondamentale del processo di responsabilizzazione del business. Il primo documento dà vita alle fondamenta teoriche su cui si poggia il secondo, formulato, per l'appunto, con il fine di integrare il Framework di una serie di disposizioni operative che ne avrebbero facilitato l'adozione nella pratica. L'impianto dei due documenti si fonda su tre pilastri: i) il dovere dello stato di proteggere i diritti umani; ii) la responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani e iii) l'accesso al rimedio. Il secondo pilastro dei *Guiding Principles* riveste un ruolo molto importante, in quanto individua nel processo di due diligence, procedimento di monitoraggio dei rischi ben noto alle imprese, la soluzione da intraprendere per prevenire e mitigare gli impatti negativi sui diritti umani. Tale processo è scandito in quattro fasi fondamentali: i) l'identificazione e la valutazione dei rischi di impatti avversi sui diritti umani; ii) l'integrazione dei risultati della valutazione d'impatto con attività volte a prevenire o mitigare i rischi; iii) il monitoraggio dell'effettività delle misure e dei processi messi in atto per gestire gli impatti avversi sui diritti umani; iv) la comunicazione al pubblico delle modalità di gestione dei rischi e dei risultati emersi dall'adozione di tali procedure. In seguito alla nascita del nuovo paradigma promosso dai *Guiding Principles*, si è sviluppata una revisione della prospettiva europea sulla Responsabilità Sociale d'Impresa che è culminata nell'adozione di un'importante direttiva (94/2015) e nella predisposizione di guide *ad hoc* per alcuni settori al fine di fornire supporto alle imprese nell'adozione del processo di due diligence sui diritti umani. Un ulteriore segnale a favore del recepimento dei *Guiding Principles* è emerso nella tendenza, principalmente in campo europeo, che mira a rendere il processo di due diligence obbligatorio (precursore di questa tendenza è stata la Francia in seguito all'emanazione della legge 399/2015). Inoltre, tre anni dopo l'adozione dei *Guiding Principles*, il Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite ha stabilito un gruppo di lavoro intergovernativo con il mandato di redigere un trattato legalmente vincolante in materia di business e diritti umani, il cui lavoro è ancora in fase di evoluzione. Nel 2015, attraverso la proclamazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite da raggiungere entro il 2030 il settore privato viene ufficialmente investito di un nuovo ruolo. I 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile rappresentano i traguardi che la comunità internazionale intende raggiungere entro il 2030 con riferimento alle tre componenti del principio di sviluppo sostenibile: ambientale, sociale ed economica. Tali obiettivi riguardano temi sensibili (come la lotta al cambiamento climatico; lo sradicamento della

povertà e della fame; l'uguaglianza di genere; promuovono pace e giustizia e crescita economica) che sono inestricabilmente connessi a molteplici diritti umani di natura civile, politica, socioeconomica e culturale. Il rispetto dei diritti umani costituisce pertanto un prerequisito essenziale per il completo raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. In questo contesto, le imprese sono chiamate attraverso l'obiettivo 17 a stringere collaborazioni con il settore pubblico per massimizzare il loro apporto allo sviluppo dell'umanità e dell'ambiente, sfruttando le proprie risorse e conoscenze tecniche per la ricerca di soluzioni innovative. Nonostante la performance generale del settore privato in termini di rispetto dei diritti umani e contributo allo sviluppo sostenibile siano ancora relativamente distanti rispetto a quanto auspicato dalla comunità internazionale, negli ultimi anni, ha preso forma una tendenza caratterizzante una cerchia ristretta di imprese che ha intrapreso notevoli sforzi per allineare il proprio modello di business alla condotta promossa dalla comunità internazionale e che trova la sua legittimazione ufficiale nei *Guiding Principles* e negli Obiettivi dell'Agenda 2030. Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile hanno riscontrato un'adesione piuttosto estesa da parte delle imprese, tuttavia nella maggior parte dei casi le compagnie promotrici di tali iniziative hanno scarse performance in termini di rispetto dei diritti umani. Dare concreta esecuzione a quanto stabilito dai *Guiding Principles* e contribuire al contempo agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile non rappresenta un traguardo facile da raggiungere. Molte imprese non dispongono delle risorse (in termini di capitale umano) e dell'esperienza necessaria per assolvere tali scopi, è pertanto essenziale che queste mettano in atto sforzi notevoli per integrare nella logica aziendale tematiche di carattere etico e sociale, facendo ricorso al supporto di enti esterni specializzati o di strumenti volti a guidarne le azioni. Va inoltre tenuto presente che alcuni settori sono maggiormente esposti a cagionare danni, per via dei contesti in cui operano e della peculiarità delle proprie attività. Il settore energetico, in questo senso, a causa della tipologia di operazioni che caratterizzano determinate fasi della catena produttiva, con particolare riferimento alle attività esplorative e di estrazione di combustibili, e per la categoria di paesi che spesso ne ospitano gli investimenti è estremamente soggetto a provocare impatti negativi su ambiente e comunità. L'industria energetica nella scelta delle località destinatarie dei propri investimenti adotta infatti un approccio *resource-seeking*, orientando il proprio business verso paesi ricchi di risorse naturali. I paesi ad alto potenziale energetico sono

soventemente affetti dalla cosiddetta “maledizione delle risorse naturali”, teoria per cui il possesso di risorse naturali, anziché condurre alla crescita economica e al benessere della popolazione, porti facilmente verso scenari politici ed economici negativi, dettati da una difficile transizione democratica ed un’economia mono-settoriale particolarmente vulnerabile alle oscillazioni dei prezzi internazionali delle risorse naturali. La rischiosità delle attività di business condotte nei paesi in questione dipende fortemente dalla misura in cui: i) esista una normativa appropriata che sia applicata nelle aree rilevanti per gli impatti del settore; ii) vi sia un’adeguata regolamentazione e supervisione delle forze di sicurezza pubbliche; iii) siano messi in atto sforzi per la lotta alla corruzione; iv) vi sia un regime di tutela effettivo dei diritti umani e v) una forte presenza della società civile. Dalla combinazione tra la rischiosità delle operazioni caratterizzanti di per sé il settore e le difficoltà che possono emergere per via della tipologia dei contesti operativi possono quindi verificarsi complicazioni inerenti al rispetto dei diritti umani e alla preservazione dell’ambiente. I rischi più comuni riconducibili al settore riguardano in via generale tre categorie: i) società (dislocamento di comunità; impatti sul diritto alla salute e ad un tenore di vita adeguato); ii) ambiente (impatti sul territorio; alterazione dell’ecosistema con possibili ripercussioni su fonti di sussistenza nel lungo periodo) e iii) sicurezza (negazione della libertà di espressione e associazione; sfruttamento del lavoro minorile; pericoli per i difensori dei diritti umani; casi di corruzione e concussione). Nonostante le possibili difficoltà riscontrate nel dar seguito alle richieste della comunità internazionale, che si accentuano particolarmente in alcuni settori e contesti, un gruppo di imprese sta compiendo numerosi passi avanti e ha dimostrato la valicabilità della strada per il perseguimento di un modello di business che promuova lo sviluppo sostenibile rispettando allo stesso tempo i diritti umani. L’ottenimento di una simile tendenza si deve alla convergenza di una serie di fattori: i) le iniziative di *soft law*; ii) il ruolo delle associazioni multi-stakeholders e iii) il riorientamento delle scelte degli investitori. L’approccio di *soft law* che ha caratterizzato le iniziative adottate negli ultimi anni si è rivelato come un impulso per delineare il quadro e il percorso da intraprendere. I succitati sviluppi avutisi in materia, con particolare riferimento ai Principi Guida e agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, sono le fondamenta di questo percorso definendo i principi cardine del nuovo paradigma di responsabilizzazione delle imprese. Sul versante operativo le associazioni settoriali e multi-stakeholder hanno svolto un ruolo

di primo piano. A tali associazioni si deve il merito di aver costituito importanti forum e occasioni di confronto e spesso veri e propri anelli di congiunzione tra imprese, stati e società civile. La divulgazione delle migliori pratiche di settore, di soluzioni innovative e l'istituzione di collaborazioni per raggiungere precisi obiettivi, come ad esempio la lotta al cambiamento climatico, sono tutti importanti risultati raggiunti nel quadro di associazioni e organizzazioni appositamente dedicate a promuovere un modello di business sostenibile e responsabile nei confronti della società. Con riferimento specifico al settore esaminato, sono sempre più numerose le imprese disposte a collaborare con governi e gruppi della società civile aderendo e partecipando attivamente a iniziative multi-stakeholder che hanno l'obiettivo di supportare le imprese nelle loro strategie di prevenzione, mitigazione e gestione dei rischi e di sostegno allo sviluppo. Inoltre, determinate associazioni hanno formulato importanti standard e codici di condotta che integrando le iniziative promosse nell'arena internazionale hanno aiutato a supportare le imprese nella gestione di specifiche tematiche lontane dalla logica di business. L'EITI ha, ad esempio, emesso uno standard per la divulgazione di informazioni lungo la catena del valore del settore estrattivo che ha consentito di raggiungere importanti progressi nel contrasto alla corruzione. Mentre i Principi Volontari sulla Sicurezza e i Diritti Umani hanno favorito un maggiore rispetto dei diritti umani da parte delle forze di sicurezza privata assunte dalle multinazionali estrattive. La crescente tendenza degli investitori a differenziare le proprie scelte di investimento attraverso l'inserimento nel proprio portafoglio di imprese sostenibilmente virtuose rappresenta indubbiamente un forte incentivo per le imprese ad adottare condotte responsabili e a potenziare le proprie strategie ESG. A supporto di questo fenomeno molte tra le più accreditate agenzie di rating e altre organizzazioni apposite si occupano di monitorare e selezionare le migliori performance per inserirle all'interno di indici specifici. Gli indici ESG servono, per l'appunto, a fornire ogni anno ad investitori e stakeholders una panoramica delle migliori imprese nel campo della sostenibilità, traducendosi allo stesso tempo per le compagnie coinvolte in prestigiosi guadagni in termini reputazionali. Tali indici oltre a valutare le performance delle imprese in termini di sostenibilità (come accade nel contesto della serie di indici Dow Jones for Sustainability e FTSE4good), possono anche eseguire indagini più specifiche. Il Corporate Human Rights Benchmark, ad esempio, si occupa di analizzare la corrispondenza tra le attività delle imprese di quattro settori specifici

(estrattivo; tecnologie dell'informazione e della comunicazione; agricolo e dell'abbigliamento) e i tre pilastri dei *Guiding Principles* dell'ONU. Altra pratica sviluppatasi negli ultimi anni è quella della rendicontazione di sostenibilità. Ogni anno un numero piuttosto esteso di imprese pubblica report e bilanci che hanno lo scopo di informare investitori e stakeholders sui progressi in materia e sulle strategie intraprese per far fronte agli impatti sociali (in cui spesso viene inserita la gestione dei rischi connessi ai diritti umani), economici ed ambientali legati alle proprie attività di business. La credibilità e la validità dell'attività di rendicontazione delle imprese è andata rafforzandosi nel tempo grazie alla divulgazione e crescente condivisione di standard e criteri dedicati alle metodologie da seguire nella stesura di tali rapporti, che hanno finito per creare dei veri e propri modelli di rendicontazione sostenibile universalmente condivisi (tra i più noti si ricordano gli standard emessi dalla Global Reporting Initiative). La recente tendenza rappresentata dalla transizione di un gruppo di imprese verso un modello di business responsabile e in linea con le aspettative della comunità internazionale trova conferma nell'analisi delle strategie di sostenibilità e nell'approccio ai diritti umani adottati da due importanti imprese energetiche italiane, Eni ed Enel. Entrambe le imprese hanno infatti dimostrato di disporre di strumenti e piani d'azione di qualità, adattando sapientemente i propri modelli di business ai mutamenti caratterizzanti lo scenario internazionale degli ultimi anni (la proliferazione delle iniziative di *soft law*; il ricorso al supporto di associazioni multi-stakeholders; il riorientamento delle scelte degli investitori). In risposta alle innovazioni e agli sviluppi in campo normativo, con riferimento ai *Guiding Principles*, in seguito a un'analisi approfondita degli approcci delle imprese sulla base della struttura del Framework di Ruggie, è emerso che entrambe le compagnie dispongono di politiche interne volte a garantire il rispetto dei diritti umani all'interno dell'azienda e nella loro catena di fornitura. Il rispetto dei *Guiding Principles on Business and Human Rights* è sancito da parte di entrambe le imprese attraverso la Dichiarazione sul Rispetto dei Diritti Umani di Eni e la Policy sui Diritti Umani di Enel. Con riferimento specifico al processo di due diligence sui diritti umani questo è condotto grazie al supporto di organizzazioni esterne specializzate e si distingue in entrambi i casi in un processo di valutazione della conformità al fine di garantire un aggiornamento continuo con la normativa domestica, regionale e internazionale, e un'analisi di valutazione di impatto connessa a progetti specifici che si basa sul coinvolgimento degli

stakeholders locali. In relazione alla quarta fase del processo di due diligence connessa alla comunicazione dei risultati emersi dal processo, nel 2019 Eni ha pubblicato “Eni For Human Rights”, un report esclusivamente dedicato ad informare investitori e stakeholders sulle attività intraprese dalla compagnia nel corso dell’anno precedente per concretizzare quanto previsto dai *Guiding Principles*. Per quanto riguarda i meccanismi di reclamo, al fine di garantire l’accesso a un rimedio effettivo, entrambe le imprese dispongono di apposite procedure che offrono la possibilità a dipendenti e parti terze di sollevare ricorsi per presunte violazioni dei diritti umani. In riferimento agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, questi rivestono un ruolo centrale nelle strategie di sostenibilità sia di Eni che di Enel. I piani di sostenibilità sono configurati su ciascuno dei 17 obiettivi, portati avanti tramite numerosi progetti aventi ad oggetto il sostegno allo sviluppo delle comunità, promovendo il trasferimento di competenze e tecnologie, la valorizzazione del territorio, l’accesso all’acqua e l’uguaglianza di genere. Il contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile è valorizzato da molteplici forme di partenariato pubblico-privato con autorevoli organizzazioni internazionali specializzate (si ricordano a tal proposito le collaborazioni con FAO, UNDP, Barefoot College) che rendono possibile il potenziamento delle competenze tecniche delle compagnie soprattutto in materia di accesso all’energia, energie rinnovabili, lotta al cambiamento climatico. Con particolare riferimento alla sostenibilità ambientale è doveroso ricordare gli sforzi di Enel nell’obiettivo di ridurre le emissioni di anidride carbonica. Inoltre, nel campo della finanza sostenibile questa ha raggiunto traguardi senza eguali che si sostanziano nelle emissioni di green bond e nella più recente prima emissione obbligazionaria al mondo connessa agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile gli “SDG linked bond”. L’attività di Eni ed Enel è valorizzata da numerose collaborazioni e partecipazioni di rilievo in importanti organizzazioni e forum internazionali (l’Amministratore Delegato di Enel fa parte per il secondo mandato del board del Global Compact) e i progetti di sviluppo di entrambe le imprese sono stati riconosciuti come buone pratiche di settore. Queste figurano nei principali indici ESG con un ruolo preponderante di Enel e ottimi risultati di Eni nel Corporate Human Rights Benchmark, l’indice configurato specificatamente sui *Guiding Principles*. Il lavoro delle compagnie è svolto da organi e dipartimenti interni dedicati alla gestione delle rispettive strategie di sostenibilità, che si occupano di predisporre i report di sostenibilità pubblicati annualmente in conformità con gli standard della Global

Reporting Initiative. Dall'esame delle due strategie emergono senz'altro delle aree di miglioramento, purtuttavia, considerando la complessità e l'ambizione del disegno tracciato dalla comunità internazionale, gli eventuali ritardi nel recepimento effettivo del contenuto di determinati dispositivi normativi si spiegano con la necessità di dover attingere a risorse esterne, nuove per le imprese, in queste prime fasi di assestamento. Ad ogni modo i brillanti risultati ottenuti nel campo della finanza sostenibile, i prestigiosi riconoscimenti ricevuti per i progetti di sviluppo e l'assidua partecipazione in prima linea a importanti forum internazionali provano la validità della strada intrapresa, dettata da un approccio che tende alla proattività. In contrapposizione con quanto avveniva in passato, anziché rispondere solo in chiave reazionaria a gravi scandali o episodi dannosi per la società e l'ambiente, screditanti da un punto di vista reputazionale, l'approccio scelto dalle due multinazionali analizzate tende a prevenire gli eventuali danni piuttosto che limitarsi a mere cure palliative, contribuendo in aggiunta allo sviluppo delle comunità, alla tutela ambientale e al rispetto dei diritti umani. I progressi caratterizzanti gli ultimi anni e la tendenza descritta di un gruppo virtuoso di imprese non vanno comunque confusi con il raggiungimento della tappa finale del percorso di responsabilizzazione del business. Vi sono infatti aree carenti che necessiterebbero ulteriori approfondimenti. In particolar modo, nell'ambito dei diritti umani, tra le poche imprese provviste di una politica interna volta a garantire quanto stabilito dai *Guiding Principles*, quasi nessuna può definirsi pienamente conforme a questi nella pratica. A questo proposito la recente produzione normativa sul piano domestico e regionale che mira a rendere il processo di due diligence sui diritti umani obbligatorio, i risvolti positivi dell'ultimo ciclo di negoziati del gruppo di lavoro intergovernativo con il mandato di redigere un trattato legalmente vincolante su business e diritti umani, e il maggiore interessamento dell'Unione Europea al tema fanno ben sperare per il futuro. D'altro canto, qualora non fosse possibile raggiungere un consenso ragionevole per vincolare le imprese al rispetto dei diritti umani attraverso un trattato internazionale legalmente vincolante, tale esito potrebbe essere comunque raggiunto attraverso l'influenza di altri fattori extra-normativi, che si sono rivelati nel tempo in grado di ottenere risultati efficaci. Gli sviluppi connessi al settore della finanza sostenibile, la recente notorietà acquisita dal dibattito su business diritti umani e sulla sostenibilità, la crescente sensibilizzazione della società civile e delle imprese alle cosiddette questioni globali, basti pensare alla centralità ricoperta dalla tematica della

lotta ai cambiamenti climatici nel contesto del recentissimo incontro annuale del World Economic Forum di Davos, sono tutti segnali estremamente positivi che quasi non rendono plausibile contemplare un'ipotesi contraria.